



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 23 luglio 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0198/Pres.

**Legge regionale 12/2002, articoli 70 e 71. Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi. Approvazione.**

pag. 8552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0199/Pres.

**Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'articolo**

**lo 4, commi 17 bis, ter e quater della legge regionale 3/2002.**

pag. 8555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

**Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.**

pag. 8559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 giugno 2003, n. 0203/Pres. (Estratto).

**Approvazione della variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Arta Terme.**

pag. 8567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione**

**zione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 13/2002. Approvazione.**

\_\_\_\_\_ pag. 8567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 giugno 2003, n. 0231/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria previsti dall'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 388/2000. Approvazione.**

\_\_\_\_\_ pag. 8571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 luglio 2003, n. 0241/Pres.

**Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 luglio 2003, n. 0242/Pres.

**Assessore effettivo prof. Roberto Antonaz. Modifica denominazione.**

\_\_\_\_\_ pag. 8575

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 4 luglio 2003, n. 681.

**Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., articolo 38, lettera a). Apertura dei termini per la presentazione di nuove domande di adesione iniziale alla misura «f - misure agroambientali».**

\_\_\_\_\_ pag. 8576

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA 7 luglio 2003, n. 745.

**Approvazione della graduatoria, per l'anno 2003, dei beneficiari di contributi sulla sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale relativa all'imboschimento dei terreni non agricoli.**

\_\_\_\_\_ pag. 8577

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA 7 luglio 2003, n. 737.

**Riapertura delle graduatorie, per la sottomisura i4 relativa alla «Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura» e la sottomisura i1 «Imboschimento dei terreni non agricoli» del Piano di Sviluppo Rurale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8578

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI UDINE 11 luglio 2003, n. 1496/15.

**Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante: misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte).**

\_\_\_\_\_ pag. 8579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 aprile 2003, n. 1164.

**Legge regionale 18/1996, articolo 6. Definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nell'esercizio finanziario 2003 dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.**

\_\_\_\_\_ pag. 8581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 maggio 2003, n. 1757.

**Programmi comunitari 2000-2006 di competenza della Direzione regionale degli affari europei: direttive per l'attuazione di un sistema di controlli finalizzato a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari.**

\_\_\_\_\_ pag. 8611

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 maggio 2003, n. 1780.

**Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario. Approvazione dell'ordinamento didattico.**

\_\_\_\_\_ pag. 8613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 maggio 2003, n. 1851.

**D.M. 18 febbraio 1982, D.M. 22 luglio 1996, D.M. 30 giugno 1997. Aggiornamento del sistema ta-**

**riffario del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2003.**

\_\_\_\_\_ pag. 8618

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
11 luglio 2003, n. 2111.

**Ripartizione provinciale delle ulteriori quote, per l'anno 2003, di lavoratori stranieri da assumere per lavoro subordinato assegnate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con D.P.C.M. 6 giugno 2003 e Circ. n. 25/2003 del 20 giugno 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

\_\_\_\_\_ pag. 8624

**DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA**

**Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986 n. 896) da denominarsi «Grassotto 2 S.r.l.» nel Comune di Precenico (Udine) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 19 febbraio 2003. Avviso di rettifica.**

\_\_\_\_\_ pag. 8629

**DIREZIONE REGIONALE**  
**DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Arba. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8629

**Comune di Campofornido. Variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 86/2002.**

\_\_\_\_\_ pag. 8629

**Comune di Chiopris-Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8629

**Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8629

**Comune di Meduno. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8629

**Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8630

**Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8630

**Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8630

**Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8630

**Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.**

\_\_\_\_\_ pag. 8630

**DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE**

Ispettorato ripartimentale delle foreste

**TOLMEZZO**

(Udine)

**Avviso di acquisizione dei sedimi - Legge 865/1971. Lavori di realizzazione interventi di ricostruzione boschi percorsi dal fuoco «Chialcina-Pleas-Mena Monte Festa» in Comune di Cavazzo Carnico.**

\_\_\_\_\_ pag. 8631

---



---

 PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E  
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE**


---

## CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA N. 500 - Reg. 2003

**Ordinanza del 23 aprile 2003 emessa dal T.A.R.  
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da  
L.A.V. - Lega Antivivisezione contro la Provincia di  
Pordenone ed altri.**

\_\_\_\_\_ pag. 8636

---



---

 PARTE TERZA  
**CONCORSI E AVVISI**


---

**Comune di Monfalcone (Gorizia):**

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di sistemazione strade/vie Leopardi, Don Bosco, Isonzo, Portanzia, Della Sanità, San Polo e Marziale.

\_\_\_\_\_ pag. 8642

**Comune di Ruda (Udine):**

Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile di proprietà comunale.

\_\_\_\_\_ pag. 8642

**Comune di Sacile (Pordenone):**

Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per la fornitura e l'allestimento di arredi per la scuola dell'obbligo e dell'infanzia.

\_\_\_\_\_ pag. 8643

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura di un autocarro, nuovo per il gruppo comunale di protezione civile di Sacile.

\_\_\_\_\_ pag. 8643

**Comune di San Quirino (Pordenone):**

Avviso di gara esperita per l'affidamento dei servizi di assistenza, cura della persona e servizi ausiliari presso la Casa Anziani di San Quirino per due anni eventualmente rinnovabili, con decorrenza dall'1 luglio 2003.

\_\_\_\_\_ pag. 8643

**Comune di Sedegliano (Udine):**

Estratto del bando di concorso pubblico per la vendita di n. 2 lotti di terreno nel P.R.P.C. «Chiavecces» (ex P.E.E.P. di Sedegliano).

\_\_\_\_\_ pag. 8643

**Comune di Spilimbergo (Pordenone):**

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per il servizio di rilevazione consumi acquedotto anni 2003-2004.

\_\_\_\_\_ pag. 8644

**Comune di Trieste:**

Bando di gara d'appalto per il servizio di distribuzione libraria ed assistenza al pubblico nella biblioteca civica «Attilio Hortis e nella biblioteca comunale del popolo «Quarantotti Gambini».

\_\_\_\_\_ pag. 8644

**Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica - Trieste:**

Bando per la presentazione di progetti, da parte di imprese del Friuli Venezia Giulia, idonei a incentivare la mobilità di ricercatori del mezzogiorno.

\_\_\_\_\_ pag. 8646

**Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia:**

Decreto segretariale 30 giugno 2003, n. 16. (Estratto). Proroga dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Tagliamento.

\_\_\_\_\_ pag. 8657

Decreto segretariale 1 luglio 2003, n. 17. (Estratto). Dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «media» entità.

\_\_\_\_\_ pag. 8657

**Azienda territoriale per l'edilizia della provincia di Trieste - A.T.E.R. - Trieste:**

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2002.

\_\_\_\_\_ pag. 8658

**Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia):**

Adeguamento per l'anno 2003 delle tariffe per il servizio di fognatura.

\_\_\_\_\_ pag. 8666

**Comune di Majano (Udine):**

Avviso di esecutività della variante n. 17 al piano particolareggiato di Pers.

\_\_\_\_\_ pag. 8666

Avviso di esecutività della variante n. 17 al piano particolareggiato di Casasola.

\_\_\_\_\_ pag. 8666

**Comune di Martignacco (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Cttà Fiera» relativa alla zona H C.

\_\_\_\_\_ pag. 8666

**Comune di Monrupino-Repentabor (Trieste):**

Modifiche allo statuto comunale (testo italiano e sloveno).

\_\_\_\_\_ pag. 8667

**Comune di Palmanova (Udine):**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al Piano particolareggiato insula C8-C10-C11.

\_\_\_\_\_ pag. 8667

**Comune di Terzo di Aquileia (Udine):**

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata (Piano di recupero) - Villa Sopracasa.

\_\_\_\_\_ pag. 8668

**Direzione provinciale dei servizi tecnici - Udine:**

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

\_\_\_\_\_ pag. 8668

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di deviazione d'acqua all'Azienda floricola Michelin Eros e Sergio di Palmanova.

\_\_\_\_\_ pag. 8669

**Provincia di Gorizia:**

Decreto dirigenziale 1° luglio 2003, n. 16185/2003. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Eco Studio S.r.l. di Sagrado (Gorizia).

\_\_\_\_\_ pag. 8669

Decreto dirigenziale 3 luglio 2003, n. 16541/2003. (Estratto). Autorizzazione alla ditta I.R.I.S. S.p.A. di Gorizia.

\_\_\_\_\_ pag. 8669

**Provincia di Pordenone:**

Deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 2003, n. 133. Ditta Darsa S.r.l. di Pordenone. Modifiche all'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi sito in Comune di Pordenone, via Segaluzza n. 30/A. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

\_\_\_\_\_ pag. 8669

**Provincia di Udine:**

Regolamento provinciale per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi mirati a favorire l'attivazione di servizi integrativi del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

\_\_\_\_\_ pag. 8671

**Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - A.R.P.A. - Palmanova (Udine):**

Avviso di revoca di bandi di concorsi.

\_\_\_\_\_ pag. 8674

**Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:**

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico

specializzato autista di ambulanza - categoria B livello economico super (Bs).

\_\_\_\_\_ pag. 8675

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di pediatria.

\_\_\_\_\_ pag. 8675

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

\_\_\_\_\_ pag. 8675

**Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:**

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrico (cat. D).

\_\_\_\_\_ pag. 8676

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D sanitario).

\_\_\_\_\_ pag. 8676

**Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di radiodiagnostica.

\_\_\_\_\_ pag. 8676

**Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di personale non laureato del ruolo tecnico, profilo professionale operatore socio-sanitario.

\_\_\_\_\_ pag. 8685

**Comune di Cividale del Friuli (Udine):**

Avviso per l'affidamento di un incarico ad uno psicologo.

\_\_\_\_\_ pag. 8692

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI E  
ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0198/Pres.

**Legge regionale 12/2002, articoli 70 e 71. Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO, in particolare, l'articolo 69 della stessa legge regionale ai sensi del quale la Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico - occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali riguardanti il comparto artigiano, nonché l'articolo 70 della stessa legge regionale, concernente l'individuazione dei distretti artigianali;

VISTO, altresì, l'articolo 71 della citata legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali;

VISTO, inoltre, l'articolo 75 della succitata legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione devono essere stabilite le misure d'aiuto, i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'articolo 71;

RITENUTO, necessario determinare con lo stesso Regolamento anche i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali, quali destinatari degli incentivi concessi ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 12/2002;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 30 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 17 giugno 2003

ILLY

**Regolamento concernente i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi.**

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento concerne i criteri per l'individuazione dei distretti artigianali e le misure di aiuto e i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti medesimi ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2

*(Individuazione dei distretti artigianali)*

1. Ai sensi e per le finalità di cui al presente Regolamento, sono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane ed aventi i seguenti requisiti:

- a) il relativo ambito territoriale comprende uno o più Comuni limitrofi;
- b) le imprese artigiane interessate hanno sede legale o operativa nell'area di cui alla lettera a) e possiedono caratteristiche omogenee volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un prodotto che ne costituisce l'attività principale o prevalente;
- c) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero complessivo di imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per dieci;
- d) il numero delle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato alla popolazione residente nello stesso ter-

ritorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per dieci;

- e) il numero di addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero degli addetti occupati nelle imprese artigiane localizzate nello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale, moltiplicato per dieci;
- f) il numero di addetti occupati nelle imprese artigiane di cui alla lettera b) rapportato al numero di addetti occupati complessivamente nelle attività manifatturiere dello stesso territorio è pari o superiore all'analogo rapporto nell'intero territorio regionale moltiplicato per dieci.

2. I distretti artigianali non devono sovrapporsi territorialmente ai distretti industriali già istituiti dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa.

Art. 3

*(Procedimento)*

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 12 della legge regionale 12/2002 costituiti in prevalenza tra le imprese artigiane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002 presentano domanda di istituzione di un distretto artigianale alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione.

2. Alla domanda è allegato l'elenco delle imprese interessate ed una relazione illustrativa delle caratteristiche produttive dell'area in cui si chiede istituire il distretto.

3. I distretti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della struttura regionale competente in materia di statistica che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

*(Finanziamenti)*

1. L'Amministrazione regionale concede finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali individuati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5

*(Iniziative finanziabili)*

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) consulenze volte a migliorare le capacità tecnologiche, a favorire la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica;
- b) consulenze volte al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- c) consulenze volte all'internazionalizzazione delle imprese ed alla penetrazione in nuovi mercati;
- d) consulenze volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- e) consulenze volte ad individuare strategie innovative di marketing, a promuovere e commercializzare le produzioni presenti nel distretto, a promuovere l'immagine dei distretti e dei loro prodotti;
- f) consulenze volte al riutilizzo di materie prime nel processo produttivo.

#### Art. 6

*(Aiuti ai sensi del Regolamento  
(CE) n. 70/2001)*

1. I finanziamenti per le iniziative di cui all'articolo 5 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. L'intensità dell'aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.

3. Il finanziamento non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

4. Ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento (CE) n. 70/2001, sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che operano nei settori delle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Commissione europea.

#### Art. 7

*(Aiuti «de minimis»)*

1. Sono inoltre ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda attinente alla materia prima, al prodotto, ai macchinari, al personale di interesse del distretto;
- b) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative attinenti la filiera produttiva del distretto;

- c) promozione commerciale dei prodotti anche mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di ricerche di mercato.

2. L'intensità dell'aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 010, del 13 gennaio 2001.

4. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singolo soggetto non può superare 100.000,00 euro in tre anni.

5. Ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento (CE) n. 69/2001, sono esclusi dai benefici i soggetti di cui al presente articolo che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### Art. 8

*(Procedimento)*

1. I finanziamenti sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

2. Le domande di finanziamento sono presentate dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 3, comma 1, alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui gli stessi si riferiscono, distintamente per le iniziative di cui all'articolo 6 e all'articolo 7.

3. Alle domande deve essere allegata un relazione illustrativa dell'iniziativa ed il preventivo di spesa.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 7, alle domande deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dal consorzio o società consortile nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

5. Il finanziamento è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

#### Art. 9

*(Erogazione del contributo)*

1. La competente Direzione comunica al consorzio o società consortile la concessione del contributo, richiedendo la documentazione di cui al comma 2 nonché, in caso di contributo concesso ai sensi dell'articolo 7, ulteriori informazioni su eventuali altri contributi

«de minimis» concessi allo stesso soggetto beneficiario nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

2. Il contributo è erogato su presentazione delle fatture o di altra documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 10

##### *(Obblighi del beneficiario)*

1. Le iniziative devono essere ultimate entro diciotto mesi dalla data di concessione del contributo, pena la decadenza dello stesso.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di sei mesi.

3. Il beneficiario dei contributi è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione regionale competente nel caso di variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell'iniziativa stessa.

#### Art. 11

##### *(Domande inevase)*

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

#### Art. 12

##### *(Ispezioni e controlli)*

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 13

##### *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 12/2002 e dalla legge regionale 7/2000.

#### Art. 14

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0199/Pres.

**Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 bis, ter e quater della legge regionale 3/2002.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, con riferimento ai commi dal 17 al 21, che prevedono e disciplinano il conferimento alle Province, a decorrere dall'1 luglio 2002, di funzioni in materia d'incentivazione alla cooperazione sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres., con cui è stato approvato il Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi della sopra citata legge regionale 3/2002, articolo 4, commi 17 bis, 17 ter e 17 quater, di seguito denominato «Regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres., con cui sono state approvate modificazioni al Regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

RITENUTO di procedere all'integrazione del Regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale, mediante la previsione, in apposito capo, di una serie di misure d'aiuto a favore delle cooperative sociali in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2204/2002;

RITENUTO, inoltre, di provvedere ad ulteriori modifiche del Regolamento sugli incentivi alla cooperazione sociale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1788 del 30 maggio 2003;

#### DECRETA

Sono approvate le modificazioni ed integrazioni al «Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle fun-

zioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 bis, 17 ter e 17 quater della legge regionale 3/2002», approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modificazioni e integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 2003

ILLY

**Modificazioni ed integrazioni al Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 bis, 17 ter e 17 quater della legge regionale 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres.**

#### Art. 1

*(Modificazioni al Regolamento approvato con D.P.Reg. 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres.)*

1. Al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, le parole «è realizzata l'iniziativa» sono sostituite dalle parole «è stabilita la sede sociale»;
- b) all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente: «La domanda deve contenere almeno una relazione illustrativa dell'iniziativa ed il preventivo di spesa, ovvero, nei casi in cui sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, il consuntivo di spesa»;
- c) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole «per un periodo di cinque anni» sono aggiunte le parole «e i beni mobili per un periodo di tre anni»;
- d) all'articolo 15 è abrogato il comma 3.

#### Art. 2

*(Integrazioni al Regolamento approvato con D.P.Reg. 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres.)*

1. Al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2002, n. 0299/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 075/Pres., sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis

*(Soci lavoratori)*

1. Ai fini del presente Regolamento, l'inserimento nella cooperativa di un socio lavoratore è equiparato all'assunzione»;

- b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

*(Cumulo dei contributi «de minimis»)*

1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento secondo la regola «de minimis» possono essere cumulati con altri incentivi pubblici, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al 100% del costo dei beni oggetto di contributo»;

- c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10 bis

*(Vincolo di destinazione)*

1. La cooperativa beneficiaria non può distogliere i beni immobili oggetto del contributo dalla loro destinazione per un periodo di cinque anni, i beni mobili per un periodo di tre anni»;

- d) dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«CAPO V BIS

Incentivi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, ai sensi dell'articolo 4, comma 17 bis, lettere a) e b), della legge regionale 3/2002, in conformità al regolamento (ce) n. 2204/2002 della commissione del 5 dicembre 2002

## Art. 23 bis

*(Beneficiari e regime d'aiuto)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23 quinquies, comma 1, possono beneficiare degli incentivi di cui al presente capo le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/1992, purché non operanti nei settori dell'industria carboniera o della costruzione navale.

2. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 337 del 13 dicembre 2002.

## Art. 23 ter

*(Iniziativa a favore dei lavoratori disabili)*

1. Gli incentivi di cui agli articoli 23 quater e 23 quinquies sono destinati a promuovere la realizzazione di iniziative volte a migliorare le condizioni d'impiego nelle cooperative sociali di cui al presente capo dei lavoratori disabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.

2. Le cooperative beneficiarie degli incentivi di cui agli articoli 23 quater e 23 quinquies hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di finanziamento per la durata di cinque anni, dei beni mobili per tre anni.

## Art. 23 quater

*(Adeguamento del posto di lavoro)*

1. Sono finanziabili, nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, i costi relativi alle seguenti iniziative:

- a) adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori disabili;
- b) adattamento e acquisto di specifiche apparecchiature destinate all'utilizzo da parte dei lavoratori disabili.

2. I costi di cui al comma 1 rappresentano costi aggiuntivi rispetto a quelli che la cooperativa avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non disabili.

3. Le domande di finanziamento sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

## Art. 23 quinquies

*(Costruzione, installazione e ampliamento di stabilimenti)*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente articolo le cooperative sociali nelle quali i lavoratori disabili costituiscono almeno il 50% degli occupati.

2. Nel caso di cooperative iscritte sia nella sezione A che nella sezione B dell'Albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 7/1992, il requisito di cui al comma 1 è riferito agli occupati nelle attività di tipo B.

3. Alle cooperative sociali di cui al presente articolo possono essere concessi finanziamenti, nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili, a copertura dei costi relativi ad iniziative concernenti la costruzione, l'installazione o l'ampliamento di stabilimenti nei quali almeno il 50% dei lavoratori addetti è costituito da lavoratori disabili.

4. Le percentuali minime di occupazione di lavoratori disabili previste ai commi 1 e 3 devono essere mantenute dalle cooperative beneficiarie per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di concessione del finanziamento.

5. Le domande di finanziamento sono presentate alla Provincia prima dell'avvio dell'iniziativa.

## Art. 23 sexies

*(Iniziativa a favore delle «persone svantaggiate» ed a sostegno dell'assunzione di personale con trattamento di quadro o dirigente)*

1. Gli incentivi di cui agli articoli 23 septies e 23 novies sono destinati a favorire l'assunzione e l'inserimento lavorativo in qualità di soci nelle cooperative sociali di cui al presente capo di «persone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7/1992.

2. Gli incentivi di cui all'articolo 23 decies sono destinati ad agevolare l'assunzione nelle cooperative sociali di cui al presente capo di personale con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente, con particolare favore nei confronti dei lavoratori svantaggiati o disabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.

## Art. 23 septies

*(Incentivi alla creazione di posti di lavoro per le «persone svantaggiate»)*

1. Alle cooperative sociali di cui al presente capo, ad esclusione di quelle operanti nel settore dei trasporti, che assumono «persone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7/1992, per le quali

non siano previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono essere assegnati finanziamenti a copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai due anni successivi all'assunzione delle predette persone.

2. L'intensità dell'aiuto, calcolata in percentuale dei costi salariali che le cooperative sostengono nei due anni successivi all'assunzione delle persone di cui al comma 1, non deve superare:

- a) il 15% per le piccole imprese;
- b) il 7,5% per le medie imprese.

3. Quando i posti di lavoro sono creati in una zona ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, l'intensità dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti a finalità regionale, pari all'8% ESN, maggiorato del 10% ESL per le piccole e medie imprese.

4. La cooperativa che ottiene la maggiorazione di cui al comma 3 è obbligata a mantenere il posto di lavoro di cui trattasi nella zona ammissibile alla deroga.

5. I massimali d'intensità di cui al comma 3 si applicano altresì quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE in aree considerate come zone svantaggiate a norma del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

#### Art. 23 octies

##### *(Condizioni e modalità della concessione)*

1. I posti di lavoro creati con le assunzioni di cui all'articolo 23 septies devono rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti sia dello stabilimento che della cooperativa interessati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e devono essere conservati per un periodo minimo di due anni.

2. I lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.

3. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Provincia prima dell'effettuazione delle assunzioni.

4. Qualora la creazione dei posti di lavoro sia connessa ad un investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, le cooperative possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 23 septies soltanto nei seguenti casi:

- a) l'investimento è stato completato da più di tre anni dalla data della presentazione della domanda, oppure

- b) l'avvio dei lavori per l'esecuzione dell'investimento ha luogo successivamente alla presentazione della domanda.

#### Art. 23 novies

##### *(Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002)*

1. Alle cooperative sociali di cui presente capo che assumono lavoratori svantaggiati o disabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, che risultino altresì «persone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7/1992 e per i quali non siano previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono essere assegnati finanziamenti a copertura dei costi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi all'anno successivo all'assunzione dei lavoratori medesimi.

2. L'intensità dell'aiuto, calcolata in percentuale dei costi salariali che la cooperativa sostiene nell'anno successivo all'assunzione del lavoratore svantaggiato o disabile, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati ed il 60% per i lavoratori disabili.

3. Quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

#### Art. 23 decies

##### *(Incentivi all'assunzione di personale con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente)*

1. Alle cooperative sociali di cui al presente capo che assumono lavoratori con trattamento giuridico ed economico di quadro o dirigente possono essere assegnati contributi a copertura dei costi salariali relativi ai due anni successivi all'assunzione dei predetti lavoratori.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per personale assunto a tempo indeterminato in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza nel campo della gestione aziendale.

3. Per quanto attiene ai massimali d'intensità dell'aiuto, nonché alle condizioni e modalità della concessione, si applicano le norme di cui all'articolo 23 septies, commi 2, 3, 4 e 5, ed all'articolo 23 octies.

4. Nel caso in cui i posti di lavoro vengano occupati da lavoratori svantaggiati o disabili ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, possono essere assegnati contributi a copertura dei costi salariali relativi all'anno successivo all'assunzione degli stessi nel rispetto dei limiti d'intensità e in conformità alle condizioni e modalità di cui all'articolo 23 novies, commi 2, 3 e 4.

Art. 23 undecies

*(Disposizione transitoria)*

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 17 quinquies, della legge regionale 3/2002, le Province possono concedere gli incentivi di cui agli articoli 23 quater e 23 quinquies, se richiesti nel corso degli anni 2003 e 2004, anche sulle spese ammissibili sostenute dalle cooperative beneficiarie nei tre esercizi precedenti alla presentazione della domanda»;

e) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25 bis

*(Vigenza)*

1. Il presente Regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001, dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 2204/2002».

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

**Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo svi-

luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

VISTO il Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal Regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale del 4 dicembre 2002 «Disposizioni attuative dell'articolo 64 del Regolamento CE n. 445/2002, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2002, n. 297;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, modificato con decreti del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002 e n. 054/Pres. del 4 marzo 2003;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della cui approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2000, n. 3522, il cui estratto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione sul I Supplemento al n. 50 del 13 dicembre 2000, in cui al Titolo III, Capo III, misure dell'asse 3 - Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, misura «e) - zone svantaggiate» nell'ambito della descrizione delle autorità competenti e organismi responsabili, l'istruttoria delle pratiche è affidata alle Comunità montane ovvero agli Enti locali cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane;

VISTA la legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia» che tra le funzioni dei Comprensori montani, all'articolo 5, comma 1, lettera c) stabilisce che questi ultimi attuano gli interventi speciali a favore della montagna stabiliti dall'Unione europea, ed inoltre con l'articolo 6, comma 1, definisce che le Province di

Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani;

RITENUTO di approvare un nuovo Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale, tenendo conto in primo luogo della riforma degli Enti locali cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane intervenuta con l'approvazione della legge regionale n. 33 del 20 dicembre 2002, «Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia»;

RITENUTO di introdurre in detto Regolamento delle procedure che consentano di semplificare la gestione della misura e di definire i tempi a disposizione degli Organismi attuatori per l'espletamento delle funzioni che comportino una ricaduta sull'operatività dell'Organismo gestore;

RITENUTO inoltre di provvedere all'abrogazione degli atti regolamentari che hanno finora disciplinato la materia al fine di disporre di un unico testo normativo cui fare riferimento per l'attuazione della misura «e) - zone svantaggiate»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1923 del 5 giugno 2003;

#### DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 17 giugno 2003

ILLY

**Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.**

#### CAPO I

#### ASPETTI GENERALI

##### Art. 1

*(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «e - zone svantaggiate» prevista nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente Regolamento), redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente Regolamento) ed approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

##### Art. 2

*(Localizzazione geografica)*

1. Le indennità compensative previste dalla misura «e - zone svantaggiate» sono concesse esclusivamente per le superfici ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) rientranti nell'allegato 1 - Elenco dei Comuni suddivisi per fasce di svantaggio.

##### Art. 3

*(Beneficiari)*

1. Beneficiano delle indennità compensative le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché gli imprenditori, gli Enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) conducono una superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente Regolamento), compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo così come definite all'articolo 5 del presente Regolamento. Conformemente all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione del 24 luglio 2002 s'intende per SAU la totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari;
- b) risiedono o hanno la sede in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia compresi, anche parzialmente, nella delimitazione delle zone svantaggiate di cui all'articolo 2 ed in particolare:

- 1) per le persone fisiche e le società di persone: i titolari devono risiedere in uno dei predetti Comuni; nel caso di più titolari tale requisito deve sussistere per almeno la metà degli stessi;
- 2) per le altre imprese: la sede legale deve essere situata in uno dei predetti Comuni.

2. I soggetti per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che possono comunque beneficiare delle indennità compensative previste dalla misura «e - zone svantaggiate» del P.S.R. sono individuati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1999 n. 0375/Pres.

#### Art. 4

##### *(Impegni dei beneficiari)*

1. L'aiuto è corrisposto ai beneficiari di cui all'articolo 3 che si impegnano a:

- a) proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata, rispettando i livelli minimi di superficie previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a), per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento del premio erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999, pena la revoca delle somme erogate. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 11 del presente Regolamento;
- b) utilizzare, nell'anno per il quale viene corrisposto il premio e sull'intera superficie aziendale, pratiche agricole compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale secondo l'Usuale Buona Pratica Agricola (di seguito definita U.B.P.A. nel presente Regolamento) così come definita dall'allegato n. 1 al P.S.R. e garantendo, nel caso di aziende zootecniche, il rispetto delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE così come recepite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- c) rendere disponibili all'Amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

2. Qualora nell'ambito dell'U.B.P.A. di cui alla lettera b) del comma 1 siano previste, per le diverse colture, delle limitazioni nell'utilizzazione dei concimi e fitofarmaci, il beneficiario deve compilare e tenere aggiornato presso la sede dell'azienda un idoneo registro dell'impiego dei concimi e dei fitofarmaci e deve conservare copia della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati. Le aziende aventi una SAU inferiore a 15 ettari per le quali, in base all'ordinamento colturale ed ai sensi dell'U.B.P.A., sussistano esclusivamente limitazioni all'impiego di

concimi, sono esonerate dalla tenuta del registro, fermo restando l'obbligo della conservazione della documentazione giustificativa dell'acquisto dei relativi prodotti utilizzati.

3. Nel registro di cui al comma 2, devono essere riportati, per ogni concime o fitofarmaco impiegato, almeno i seguenti elementi: prodotto impiegato, quantità impiegata, data di impiego, coltura interessata all'impiego, superficie interessata all'impiego.

4. Le registrazioni possono essere effettuate sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. In questo ultimo caso il beneficiario è tenuto a darne comunicazione formale all'organismo attuatore nonché a stampare e sottoscrivere le registrazioni effettuate nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nel caso di mancata o ritardata stampa o sottoscrizione vengono applicate le sanzioni previste dal comma 7 dell'articolo 13. Sia i registri cartacei che le stampe delle registrazioni effettuate devono essere conservate fino al 31 dicembre 2008.

5. La tenuta del registro aziendale in adempimento agli impegni previsti dalle misure agroambientali del P.S.R. ovvero la tenuta delle schede aziendali richieste dagli organismi di controllo delle produzioni biologiche di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 assolve agli impegni di cui al comma 2.

#### Art. 5

##### *(Importo degli aiuti)*

1. Il premio viene erogato in base all'indirizzo produttivo dell'azienda ed alla sua localizzazione nel territorio regionale. Il premio unitario per ettaro di SAU compresa nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) è definito secondo la seguente tabella:

<i>Indirizzo produttivo</i>	<i>Comuni Gruppo «A» (Euro/ettaro)</i>	<i>Comuni Gruppo «B» (Euro/ettaro)</i>	<i>Comuni Gruppo «C» (Euro/ettaro)</i>
Viticolo	60	50	40
Orto-flo-ro-frutticolo e zootecnico	300	200	100
Altre aziende	160	120	80

2. L'elenco dei Comuni suddivisi per fasce di svantaggio è riportato nel P.S.R. e nell'allegato 1 al presente Regolamento.

3. Ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo dell'azienda di cui al comma 1 si fa riferimento all'intera SAU aziendale e perciò, ove si presentasse il

caso, anche di quella non compresa nella delimitazione delle aree svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE) che comunque non può essere ammessa all'aiuto.

4. Gli indirizzi produttivi sono così definiti:

- a) aziende ad indirizzo viticolo: aziende con una superficie investita a vigneto superiore al 30% della SAU aziendale;
- b) aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti;
- c) aziende ad indirizzo zootecnico: aziende che non rientrano nelle tipologie precedenti e che rispettano le seguenti condizioni:
  - 1) allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina o caprina;
  - 2) coltivano almeno due ettari di superficie foraggiera;
  - 3) mantengono un rapporto fra unità bovine adulte (di seguito definite UBA nel presente Regolamento) ed ettari di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2.
- d) altre aziende: aziende che non rientrano in alcuno degli indirizzi di cui alle lettere a), b), c).

5. I coefficienti di conversione delle specie animali allevate da utilizzare per il calcolo delle UBA sono riportati nella tabella di cui all'allegato 2 al presente Regolamento.

6. Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata dall'azienda e segnalata nella domanda di aiuto.

7. Al fine della determinazione della SAU, in aggiunta alla superficie coltivata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1257/1999 in forma esclusiva dalla singola impresa, si tiene conto, proporzionalmente alla percentuale nominale spettante, anche di quella condotta in forma collettiva a titolo di proprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero per superfici in cui viene esercitato il diritto attivo di uso civico. Per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori, fermo restando il limite complessivo di cui al comma 6, l'indennità compensativa viene assegnata a ciascuno di essi in base alla SAU. A tal fine il calcolo della SAU si effettua rapportando la percentuale di UBA ivi allevate da ciascun agricoltore al totale degli ettari interessati al pascolo.

8. Le malghe ove viene praticato l'alpeggio con bestiame appartenente a più agricoltori rientrano nella de-

finizione di pascoli sfruttati in comune da più agricoltori.

9. Per ogni azienda non può comunque essere erogato un premio complessivamente superiore a 6.000 euro, maggiorato di ulteriori 6.000 euro, per ogni unità occupata avente una posizione previdenziale presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - INPS - gestione ex Servizio per i contributi agricoli unificati-SCAU. La maggiorazione si applica esclusivamente nel caso in cui sia presente in azienda più di un'unità occupata con posizione previdenziale presso l'INPS gestione ex SCAU.

10. Per unità occupate di cui al comma 9 si intendono gli imprenditori, i coadiuvanti familiari, i dipendenti fissi o avventizi che hanno prestato, nell'anno precedente quello della domanda, un numero di giornate di lavoro considerato come indicatore di tempo pieno dall'INPS - gestione ex SCAU. Le frazioni di unità occupate e la relativa maggiorazione vengono determinate in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate.

11. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R., qualora i premi richiesti determinino il superamento dell'importo medio di 200 euro per ettaro, la Giunta regionale dispone la riduzione proporzionale degli stessi in modo da consentire il rispetto di tale massimale.

## CAPO II

### PROCEDURE

#### Art. 6

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) Organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve, in via primaria, ai compiti di erogazione dell'aiuto e di controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria;
- b) Organismo gestore: la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca che assolve ai compiti di coordinamento della misura a livello regionale nonché di tramite tra Organismo pagatore e Organismo attuatore;
- c) Organismo attuatore: i Comprensori montani di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 («Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia») o, per la zona omogenea del Carso, la Provincia di Gorizia e la Provincia di Trieste che in base alla rispettiva zona di pertinenza ai sensi dell'articolo 6 della citata legge svolgono,

in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

#### Art. 7

##### *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'Organismo pagatore e resi disponibili dall'Organismo gestore o compilate mediante appositi programmi informatici forniti dai medesimi devono essere sottoscritte dal richiedente e presentate agli Organismi attuatori. Le domande di aiuto dovranno essere corredate della documentazione di cui all'articolo 8. La domanda deve essere inoltrata presso il Comprensorio montano o, per la zona omogenea del Carso, presso la Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale per la quale viene richiesta l'indennità.

2. La data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, salvo casi di forza maggiore, per le domande che vengono ricevute in ritardo si procede ad una riduzione dell'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo dell'aiuto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

4. La presentazione delle domande può avvenire direttamente da parte del beneficiario o tramite delegato. Il soggetto delegato deve presentare le domande unitamente al loro elenco nominativo; copia di tale elenco, munita del timbro per ricevuta da parte del Comprensorio montano o della Provincia, è restituita al delegato stesso.

5. Non si considera ricevuta in ritardo, ai sensi del comma 3, la domanda inviata, nei termini di cui al comma 2, a mezzo di lettera raccomandata.

#### Art. 8

##### *(Documentazione da presentare)*

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli, o stampate generandole dagli applicativi informatici dedicati alla compilazione delle domande di aiuto, devono riportare l'indicazione dell'intera superficie aziendale, sia di quella ricadente nelle aree svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE), che, ove si verificasse il caso, di quella non ricompresa in tale delimitazione.

2. Al modello di domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il modello regionale integrativo della misura che sarà messo a disposizione dall'Organismo gestore e che deve essere sottoscritto dal richiedente.

3. Per le particelle iscritte al catasto fondiario (ex catasto austro-ungarico), i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda copia dei certificati catastali, o documentazione equipollente, comprovanti l'esistenza di tali particelle e l'estensione della relativa superficie catastale. La validità temporale della documentazione è regolata dall'articolo 41 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. I capi di bestiame da indicare in domanda ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono quelli allevati in azienda alla data di presentazione della domanda stessa.

5. Le UBA in base alle quali stabilire le superfici a pascolo ammesse all'aiuto nei limiti di un ettaro ogni UBA effettivamente allevata dall'azienda, di cui al comma 6 dell'articolo 5, sono quelle allevate in azienda alla data di presentazione della domanda stessa.

6. I capi di bestiame da considerare al fine della determinazione dell'indennità per i pascoli sfruttati in comune da più agricoltori devono essere indicati nel modello regionale integrativo della misura.

7. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire all'Ente attuatore qualsiasi documento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria svolta attraverso appositi programmi informatici, forniti dall'Organismo pagatore o con gli stessi compatibili.

#### Art. 9

##### *(Valutazione del fabbisogno finanziario annuale. Determinazione dell'importo medio per ettaro. Criteri per la selezione delle domande)*

1. Ai fini di consentire all'Organismo gestore della misura la determinazione del fabbisogno finanziario presunto per ciascuna annualità nonché di determinare l'importo medio per ettaro di cui al comma 11 dell'articolo 5, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste entro 60 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 7, devono inviare la base dati informatizzata delle domande ricevute nonché dei dati riportati sul modello integrativo regionale della misura che accompagna ciascuna domanda di aiuto. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 11, ed in particolare l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale, successivamente all'invio di detta base dati gli Organismi attuatori non

potranno più accettare modifiche e/o integrazioni alle domande presentate che comportino una variazione in aumento dell'aiuto.

2. Per l'annualità 2003 il termine di invio della base dati informatizzata da parte dei Comprensori montani, della Provincia di Gorizia e della Provincia di Trieste, viene esteso a 90 giorni di calendario.

3. Sulla base dei dati inviati dagli Organismi attuatori, l'Organismo gestore determina il fabbisogno presunto dell'annualità per la misura, nonché del premio medio per ettaro.

4. Nel caso in cui il premio medio per ettaro superi il limite di 200 euro per ettaro è prevista la riduzione proporzionale del premio di cui al comma 11 dell'articolo 5.

5. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie, si procede ad una selezione delle domande presentate.

6. La selezione di cui al comma 5 deve tener conto, nell'ordine, di:

- a) fascia di svantaggio del Comune nel cui territorio è compresa la maggior parte della superficie aziendale;
- b) indirizzo produttivo dell'azienda;
- c) tipologia del beneficiario.

7. Per quanto riguarda la fascia di svantaggio si deve tenere conto, con riferimento all'allegato 1 al presente Regolamento, nell'ordine:

- a) dei Comuni del gruppo «A»;
- b) dei Comuni del gruppo «B»;
- c) dei Comuni del gruppo «C».

8. Per quanto riguarda l'indirizzo produttivo dell'azienda di cui all'articolo 5, comma 4, si deve tenere conto, nell'ordine:

- a) delle aziende ad indirizzo orto-floro-frutticolo e delle aziende ad indirizzo zootecnico;
- b) delle aziende ad altro indirizzo produttivo;
- c) delle aziende ad indirizzo viticolo.

9. Per quanto riguarda la tipologia del beneficiario si deve tenere conto, nell'ordine:

- a) dei beneficiari le cui imprese agricole sono iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) dei beneficiari le cui imprese agricole non sono iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. A parità di condizioni si deve tenere conto prioritariamente delle domande presentate dai richiedenti più giovani.

## Art. 10

### (Procedure istruttorie)

1. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33, agli Organismi attuatori definiti al punto c) dell'articolo 6 del presente Regolamento, spettano i compiti di:

- a) acquisizione delle domande;
- b) controlli amministrativi, sopralluoghi ed istruttoria;
- c) adozione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'Organismo gestore;
- d) adozione degli eventuali provvedimenti di archiviazione;
- e) vigilanza ed attuazione dei controlli e delle ispezioni in loco;
- f) accertamento ed irrogazione di eventuali sanzioni.

2. I dati relativi alle domande, ivi compresi quelli relativi al modello integrativo regionale della misura di cui al comma 2 dell'articolo 8, devono essere acquisiti e successivamente trattati in via informatica, da parte dell'Organismo attuatore, tramite appositi programmi, forniti dall'Organismo pagatore o con gli stessi compatibili, resi disponibili dall'Organismo gestore o che possono essere specificatamente forniti dall'Organismo gestore stesso.

3. Per l'acquisizione ed il trattamento degli elementi informativi necessari per il monitoraggio previsto dal P.S.R. e per l'applicazione dei criteri di selezione, l'Organismo attuatore realizza inoltre una banca dati mediante appositi programmi informatici forniti dall'Organismo gestore.

4. Gli Organismi attuatori provvedono alla verifica della regolarità e della completezza formale e documentale delle domande pervenute nonché alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.

5. I termini del procedimento, per quanto attiene alle competenze degli Organismi attuatori ed a quelle dell'Organismo gestore, sono regolati dal «Manuale delle procedure e dei controlli» elaborate e periodicamente aggiornate dall'Organismo pagatore.

6. Gli Organismi attuatori devono costituire, per ogni singola domanda pervenuta, un fascicolo aziendale contenente:

- a) la domanda;
- b) il modello regionale integrativo della misura;
- c) l'eventuale documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 8;
- d) l'eventuale documentazione di cui al comma 7 dell'articolo 8;

- e) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;
- f) l'apposita lista di controllo («check-list»), secondo le indicazioni fornite «Manuale delle procedure e dei controlli».

#### Art. 11

##### *(Deroghe al mantenimento degli impegni)*

1. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R. il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto al momento della prima domanda qualora, cessata l'attività agricola, garantisca comunque la continuità della coltivazione delle superfici interessate dall'impegno.

2. Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento agli impegni sottoscritti al momento della domanda, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, sono le seguenti:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

3. Le cause di forza maggiore di cui al comma 2 e le relative prove devono essere comunicate dal beneficiario all'Organismo attuatore entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario stesso è in grado di farlo.

4. Conformemente a quanto stabilito con il P.S.R., l'eventuale permuta di particelle, nel corso del periodo d'impegno annuale, deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo attuatore da parte del beneficiario. Permangono comunque l'invariabilità, ai fini della concessione dell'indennità, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale e l'obbligo di proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata.

#### Art. 12

##### *(Controlli)*

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dal Titolo III «Controlli» del Regola-

mento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, e dalla Sezione 6 «Domande, controlli e sanzioni» del Capo II del Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002.

2. In particolare l'Organismo attuatore deve provvedere a:

- a) controlli per l'ammissibilità della domanda e controlli amministrativi, che vengono effettuati sulla totalità delle domande pervenute;
- b) controlli in loco per la verifica delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario e degli impegni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, che sono eseguiti esclusivamente sul campione determinato con le modalità di cui al comma 3.

3. I controlli in loco di cui al comma 1 vengono effettuati su un campione di almeno il 5% dei beneficiari, sulla base dei criteri di scelta previsti dai programmi informatici forniti dall'Organismo pagatore o con essi compatibili.

4. I controlli successivi per la verifica del mantenimento degli impegni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, che sono effettuati su un campione non inferiore al 5 per cento delle domande liquidate, sono effettuati, su segnalazione degli Organismi attuatori, dal Servizio autonomo per il controllo comunitario giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 6 luglio 2001.

5. I parametri e le modalità di scelta necessari per l'individuazione del campione dei controlli in loco di cui al precedente comma 3, vengono stabiliti dal Gruppo di coordinamento per i controlli della misura «e - zone svantaggiate», nominato con delibera della Giunta regionale e costituito da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca e da due rappresentanti degli Organismi attuatori di cui al punto c) dell'articolo 6 e designati dall'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani - U.N.C.E.M.

6. Ferme restando le eventuali sanzioni penali, qualora durante i controlli siano rilevate delle irregolarità si applicano le riduzioni, esclusioni e sanzioni di cui all'articolo 13.

7. Le irregolarità di cui al comma 6 possono consistere in:

- a) difformità tra quanto dichiarato da parte dell'interessato e quanto verificato dall'Organismo attuatore;
- b) inadempimenti agli impegni assunti.

#### Art. 13

##### *(Riduzioni, esclusioni e sanzioni)*

1. Per le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni si applica quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1257/1999, dal Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Com-

missione dell'11 dicembre 2001, dal Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, nonché dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto ministeriale del 4 dicembre 2002 «Disposizione attuative dell'articolo 64 del Regolamento CE n. 445/2002, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2002, n. 297.

2. Con riferimento a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 5, per le superfici di pascoli sfruttati in comune il comma 1 dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 si applica separatamente rispetto alle altre superfici dichiarate.

3. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4 comporta la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

4. Il mancato adempimento agli impegni stabiliti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 comporta la non ammissibilità all'aiuto della superficie sulla quale l'impegno non è stato mantenuto nonché l'applicazione di una penalizzazione consistente in una riduzione del 25% dell'indennità da erogare nell'anno per la restante SAU.

5. Se il mancato adempimento di cui al comma 4 riguarda superfici condotte in forma collettiva ovvero

pascoli condotti in comune, non si applica la penalizzazione ivi prevista, ferma restando la non ammissibilità all'aiuto delle superfici in questione.

6. La riduzione di cui al comma 4 si applica anche qualora l'inadempimento riguardi superfici non comprese nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE).

7. La mancata o l'irregolare compilazione del registro di cui al comma 2 dell'articolo 4 comporta una riduzione del 10 per cento dell'importo dell'indennità da erogare nell'anno.

#### Art. 14

##### *(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000, il decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002 ed il decreto del Presidente della Regione n. 054/Pres. del 4 marzo 2003.

#### Art. 15

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

### Elenco dei comuni suddivisi per fasce di svantaggio

GRUPPO A		GRUPPO B		GRUPPO C	
UD	AMPEZZO	UD	AMARO	UD	ARTEGNA
UD	ARTA TERME	UD	BORDANO	UD	ATTIMIS
UD	CERCIVENTO	UD	CAVAZZO CARNICO	UD	CIVIDALE DEL FRIULI
UD	CHIUSAFORTE	UD	ENEMONZO	UD	FAEDIS
UD	COMegliANS	UD	FORGARIA NEL FRIULI	UD	GEMONA DEL FRIULI
UD	DOGNA	UD	MONTENARS	UD	MAGNANO IN RIVIERA
UD	DRENCHIA	UD	STREGNA	UD	NIMIS
UD	FORNI AVOLTRI	UD	TOLMEZZO	UD	POVOLETTO
UD	FORNI DI SOPRA	UD	VERZEGNIS	UD	PREPOTTO
UD	FORNI DI SOTTO	UD	VILLA SANTINA	UD	SAN LEONARDO
UD	GRIMACCO	PN	BUDOIA	UD	SAN PIETRO AL NATISONE
UD	LAUCO	PN	MEDUNO	UD	TARCENTO
UD	LIGOSULLO	PN	POLCENIGO	UD	TORREANO
UD	LUSEVERA			GO	CAPRIVA DEL FRIULI
UD	MALBORGHETTO VALBR.			GO	CORMONS
UD	MOGGIO UDINESE			GO	DOBERDO' DEL LAGO
UD	OVARO			GO	DOLEGNA DEL COLLIO
UD	PALUZZA			GO	FOGLIANO REDIPUGLIA
UD	PAULARO			GO	GORIZIA
UD	PONTEBBA			GO	MONFALCONE
UD	PRATO CARNICO			GO	MOSSA

GRUPPO A		GRUPPO B	GRUPPO C	
UD	PREONE		GO	RONCHI DEI LEGIONARI
UD	PULFERO		GO	SAGRADO
UD	RAVASCLETTO		GO	SAN FLORIANO DEL COLLIO
UD	RAVEO		GO	SAN LORENZO ISONTINO
UD	RESIA		GO	SAVOGNA D'ISONZO
UD	RESIUTTA		TS	DUINO-AURISINA
UD	RIGOLATO		TS	MONRUPINO
UD	SAURIS		TS	SAN DORLIGO DELLA VALLE
UD	SAVOGNA		TS	SGONICO
UD	SOCCHIEVE		TS	TRIESTE
UD	SUTRIO		PN	ARBA
UD	TAIPANA		PN	AVIANO
UD	TARVISIO		PN	CANEVA
UD	TRASAGHIS		PN	CASTELNOVO DEL FRIULI
UD	TREPPA CARNICO		PN	CAVASSO NUOVO
UD	VENZONE		PN	FANNA
UD	ZUGLIO		PN	MANIAGO
PN	ANDREIS		PN	MONTEREALE VALCELLINA
PN	BARCIS		PN	PINZANO AL TAGLIAMENTO
PN	CIMOLAIS		PN	SEQUALS
PN	CLAUT		PN	TRAVESIO
PN	CLAUZETTO		PN	VIVARO
PN	ERTO E CASSO			
PN	FRISANCO			
PN	TRAMONTI DI SOPRA			
PN	TRAMONTI DI SOTTO			
PN	VITO D'ASIO			

## Allegato 2

**Coefficienti di conversione in UBA delle specie animali allevate**

<i>Specie animale</i>	<i>Coefficiente</i>
Bovini e bufalini di età inferiore a 6 mesi	0
Bovini e bufalini maschi di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,60
Bovini e bufalini maschi di età superiore a 2 anni	1,00
Bovini e bufalini femmine di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,60
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)	1,00
Vacche e bufale da latte	1,00
Equini di età superiore a 6 mesi	1,00
Pecore	0,15
Capre	0,15

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 giugno 2003, n. 0203/Pres. (Estratto).

**Approvazione della variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Arta Terme.**

Con decreto del Presidente della Regione n. 0203/Pres. di data 19 giugno 2003 è stata approvata la variante n. 25 al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del Comune di Arta Terme.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 13/2002. Approvazione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2002, n. 13 ed in particolare l'articolo 7, comma 15, che prevede interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole al fine di garantire ed assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 16, articolo 7, della suddetta legge le modalità applicative degli interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2498 del 12 luglio 2002 con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento disciplinante i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la promozione della ristrutturazione fondiaria;

CONSIDERATO che il Regolamento in questione è stato notificato alla Commissione europea e che la Commissione medesima ha comunicato con nota del 28 marzo 2003 la decisione favorevole C(2003) 223 in merito al testo del Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1536 del 23 maggio 2003;

### DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 13/2002» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 19 giugno 2003

ILLY

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002.**

## Art. 1

### (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria che l'Amministrazione regionale attua ai sensi dei commi 15 e 16 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

2. Gli interventi di promozione della ristrutturazione fondiaria si prefiggono di favorire il processo di concentrazione delle imprese agricole, l'aumento della loro superficie media ed il ricambio generazionale in agricoltura.

3. Per conseguire tali obiettivi, si prevede la concessione di aiuti per l'acquisto di terreni purché tale acquisto non comporti incrementi di produzione di prodotti per cui non esistono normali sbocchi di mercato, conformemente a quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale adottato dall'Amministrazione regionale ed approvato dalla Commissione europea.

## Art. 2

### (Requisiti per l'accesso)

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di contributi in conto interessi a fronte di un mutuo contratto con una banca.

2. Sono beneficiari degli aiuti le aziende agricole, singole ed associate, i cui imprenditori siano in possesso di adeguate conoscenze professionali e che dimostrino redditività e rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. I requisiti per l'accesso ai benefici, nonché i volumi massimi e minimi ammissibili all'aiuto, sono valutati sulla base degli stessi criteri adottati dall'Amministrazione regionale nel quadro degli investimenti nelle aziende agricole effettuati a norma del Regolamento 1257/1999.

## Art. 3

### (Ammissibilità della spesa)

1. Sono ammissibili, nel limite dell'importo ritenuto congruo ai sensi del comma 3, le spese relative agli acquisti perfezionati dopo la presentazione della domanda e comunque nei limiti dell'importo richiesto.

2. Sono altresì ammissibili le spese aventi per oggetto i fabbricati esistenti sul terreno purché non abbiano uso abitativo e a condizione che il loro valore non ecceda quello del terreno.

3. La congruità della spesa viene valutata dal Direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura presso il quale si svolge l'istruttoria.

## Art. 4

*(Determinazione del livello dell'aiuto)*

1. Il livello dell'aiuto a favore del beneficiario è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di riferimento è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea.

2. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti per la misura a) - Investimenti nelle aziende agricole - del Piano di Sviluppo Rurale di cui al decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo in conto interessi è corrisposto in semestralità costanti e posticipate per una durata minima di dieci anni e massima di 15 anni.

4. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio ovvero dal 1° luglio successivo alla data dell'erogazione del mutuo.

## Art. 5

*(Obblighi del beneficiario)*

1. Il soggetto beneficiario, per la durata di cinque anni, ha l'obbligo di mantenere la destinazione, la proprietà ed il possesso dei terreni oggetto dell'aiuto, nonché di quelli preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda relativa all'acquisto.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo imputabile a cause di forza maggiore non comporta la decadenza dall'aiuto. In tal caso la corresponsione del contributo in conto interessi cessa a decorrere dalla prima semestralità successiva al mancato rispetto dell'obbligo medesimo.

3. Il mancato rispetto dello stesso obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, si considerano cause di forza maggiore:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) la vendita forzata a seguito di procedimento esecutivo da parte dell'autorità giudiziaria.

5. L'estinzione anticipata del mutuo comporta la cessazione della corresponsione del contributo in conto interessi a decorrere dalla prima semestralità successiva alla data di estinzione.

6. La vendita ovvero il cambio di destinazione ovvero la perdita del possesso del fondo prima dello scadere del contratto di mutuo, ma comunque successiva al termine del vincolo di destinazione, comportano la cessazione del contributo a partire dalla prima semestralità successiva al cambio di destinazione, alla vendita o alla concessione in godimento del terreno.

7. E' ammesso l'accollo del mutuo agevolato in caso di subentro nella conduzione dell'azienda agricola purché il subentrante dimostri di possedere i requisiti per l'accesso all'aiuto di cui al precedente articolo 2.

## Art. 6

*(Competenze degli uffici preposti all'istruttoria)*

1. Compete agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura:

- a) l'acquisizione delle domande;
- b) l'effettuazione dell'istruttoria;
- c) l'emissione del documento autorizzativo alla definizione dell'operazione di finanziamento dell'acquisto dei terreni e la sua trasmissione alle banche finanziatrici;
- d) la trasmissione delle domande debitamente istruite alla Direzione regionale dell'agricoltura per il seguito di competenza;
- e) l'attuazione dei controlli in loco.

2. Compete alla Direzione regionale dell'agricoltura:

- a) la formulazione delle graduatorie regionali delle domande;
- b) l'emanazione dei decreti di impegno e di liquidazione del concorso negli interessi a fronte delle rendicontazioni formalizzate dalle banche finanziatrici;
- c) il mantenimento dei rapporti con le banche finanziatrici.

## Art. 7

*(Modalità di presentazione delle domande di aiuto)*

1. Le domande di aiuto devono essere presentate in originale e due copie all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia in cui viene eseguito l'acquisto.

2. Le domande contengono l'indicazione di tutti i dati del richiedente e di quelli aziendali necessari all'istruttoria.

3. Alle domande devono essere allegati:

- a) preliminarare di compravendita registrato o offerta registrata del proprietario del terreno agricolo di essere disposto a vendere il terreno al richiedente. Il preliminarare o la dichiarazione devono specificare chi sia insediato sul fondo e se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione;
- b) copia della proposta di alienazione notificata al richiedente l'aiuto, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio del diritto di prelazione;
- c) copia dell'atto con il quale il richiedente l'aiuto ha notificato alla parte interessata di volersi avvalere del diritto di riscatto, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio del diritto di riscatto;
- d) certificati catastali ed estratti di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali dei terreni preposseduti.

4. Per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di impegno e liquidazione nel concorso degli interessi, la Direzione regionale dell'agricoltura e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono richiedere ogni altra idonea documentazione.

#### Art. 8

##### (Priorità)

1. Gli aiuti vengono concessi alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

2. A tale scopo le istanze vengono collocate in apposite graduatorie tenuto conto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- a) aziende individuali o società di persone che presentano almeno due giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in zona svantaggiata;
- b) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in zona svantaggiata;
- c) aziende individuali o società di persone che presentano almeno due giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in altre zone;
- d) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titola-

re, contitolare, coadiuvante o socio amministratore e il cui centro aziendale si trovi in altre zone;

- e) aziende individuali o società di persone con centro aziendale in zona svantaggiata;
- f) aziende individuali o società di persone con centro aziendale in altre zone;
- g) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore, che acquistano un terreno in zona svantaggiata;
- h) aziende individuali o società di persone che presentano almeno un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, in possesso della condizione di titolare, contitolare, coadiuvante o socio amministratore, che acquistano il terreno in altre zone;
- i) aziende individuali o società di persone che acquistano il terreno in zona svantaggiata;
- j) aziende individuali o società di persone che acquistano il terreno in altre zone;
- k) società di capitali.

3. Per zona svantaggiata si intende quella di cui alla Direttiva CEE n. 273/1975.

4. In caso di parità, le domande verranno collocate nelle graduatorie tenendo conto degli ulteriori seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- a) aziende individuali, società di persone o di capitali che alla data della domanda di aiuto risultano insediate da oltre un anno sul terreno oggetto dell'acquisto;
- b) aziende individuali, società di persone o di capitali che realizzano l'acquisto del terreno nell'esercizio del diritto di prelazione e/o riscatto;
- c) aziende individuali, società di persone o di capitali che acquistando il terreno realizzano un accorpamento;
- d) aziende individuali, società di persone o di capitali che acquistando il terreno, pur non realizzando un accorpamento, costituiscono un arrotondamento della proprietà aziendale;
- e) aziende individuali, società di persone o di capitali che realizzano un acquisto finalizzato a ripristinare l'efficienza produttiva in seguito ad espropri per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

5. In caso di ulteriore parità è attribuita precedenza in base alla data di presentazione della domanda.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
30 giugno 2003, n. 0231/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria previsti dall'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 388/2000. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed in particolare l'articolo 129, comma 1, lettera c), che prevede tra l'altro, la concessione di aiuti per l'effettuazione di interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dalla influenza aviaria;

VISTA la Direttiva del Consiglio n. 92/40 di data 19 maggio 1992 che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 656, regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 9 aprile 2001 ed in particolare l'articolo 1, comma 1°, punto 2, concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica;

CONSIDERATO che i Servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari regionali, hanno individuato, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, alcuni focolai di influenza aviaria e conseguentemente istituito, con proprie ordinanze di data 30 dicembre 1999, 7 gennaio 2000 e 14 gennaio 2000 (Azienda per i Servizi Sanitari. n. 6), di data 18 gennaio 2000 e 9 marzo 2000 (Azienda per i Servizi Sanitari. n. 4) e di data 13 gennaio 2000 (Azienda per i Servizi Sanitari. n. 5), le relative zone di protezione e sorveglianza, in applicazione alle normative vigenti in materia;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere ad effettuare interventi volti ad evitare la diffusione e l'eradicazione della malattia, al fine di non compromettere lo sviluppo economico del settore avicolo e garantire la redditività degli imprenditori agricoli;

VISTO gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati nella G.U.C.E. 2000/C/28/02 dell'1 febbraio 2000;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000)2902 del 29 settembre 2000 che approva il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento di attuazione della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/ Pres. e successive modifiche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 di data 16 agosto 2001;

RITENUTO di adeguare gli interventi strutturali per la prevenzione e l'eradicazione della influenza aviaria, alle condizioni previste dal sopracitato decreto del Presidente della Regione 0244/Pres/2001, per quanto riguarda la redditività delle aziende agricole, le conoscenze e competenze professionali dell'imprenditore, nonché l'osservanza dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

RITENUTO necessario inoltre adottare i volumi massimi di investimento, l'intensità degli aiuti, nonché la congruità ed elegibilità della spesa, indicati dal sopracitato Regolamento di attuazione;

VISTI i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 31 marzo 2001 n. 100.506 e di data 16 dicembre 2002 n. 103.043 con i quali vengono destinate rispettivamente le somme di euro 93.821,63 e di euro 88.642,13 per gli interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 1925 del 5 giugno 2003;

#### DECRETA

1. E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria, previsti dall'articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 388/2000», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 giugno 2003

ILLY

**Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria, previsti dall'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 388/2000.**

## Art. 1

*(Obiettivi e finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale, per l'attuazione di interventi strutturali, al fine di prevenire l'influenza aviaria e di consentire l'eradicazione della stessa negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica, attraverso la realizzazione delle sottoindicate tipologie di intervento ammesse a contributo:

- a) installazione di sistemi di pulizia e disinfestazione (realizzazione di fosse per la disinfestazione dei mezzi di trasporto in entrata ed in uscita dall'allevamento, acquisto idropulitrici od altro);
- b) installazione di sistemi di protezione delle strutture di produzione (reti antipassero, finestre a setto, recinzioni ed altro), per contrastare la capacità di diffusione dell'agente patogeno.

## Art. 2

*(Beneficiari)*

1. Sono beneficiarie le imprese agricole con almeno una Unità Tecnico Economica (di seguito indicata U.T.E.) situate nella Regione, iscritte al registro ai sensi dell'articolo 8 della legge 580/1993, che dimostrino redditività, rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e i cui titolari, persone fisiche o giuridiche, siano in possesso di adeguate competenze e conoscenze professionali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. (Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale).

## Art. 3

*(Ambiti di intervento)*

1. I contributi sono concessi a favore delle aziende agricole con allevamenti avicoli ubicati nelle aree individuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari competenti per territorio, e distinte come focolai d'infezione, zone di protezione e zone di sorveglianza, di seguito specificate:

- a) focolai d'infezione: riscontrati nei comuni di Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento e Moimacco;
- b) zone di protezione: intero territorio comunale di Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Cordovado, Moimacco, nonché parte dei comuni di Torreano, Remanzacco, Premariacco e Cividale del Friuli (delimitazione stabilita con ordinanza Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 del 9 marzo 2000);
- c) zone di sorveglianza: intero territorio della provincia di Pordenone, intero territorio comunale di Ca-

mino al Tagliamento, Varmo, Latisana, Ronchis, Teor, Rivignano, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Moimacco, Torreano, Remanzacco, Premariacco, Cividale del Friuli, San Pietro al Natisono, Prepotto, Pradamano, Povoletto, Faedis, nonché parte dei Comuni di Udine, Manzano e Buttrio (delimitazione stabilita con ordinanza Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 del 9 marzo 2000).

## Art. 4

*(Volumi di investimento)*

1. Il volume massimo della spesa ammissibile a contributo per gli investimenti è compreso tra 100.000,00 e 900.000,00 euro, come stabilito dall'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Regione 0244/Pres./2001.

2. Non sono ammessi volumi di investimento inferiori all'importo di euro 2.582,28.

3. Detto limite non si applica alle aziende agricole collocate nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE.

## Art. 5

*(Intensità dell'aiuto)*

1. L'intensità di aiuto è compresa tra il 40% ed il 55%, in relazione all'ubicazione della azienda agricola (zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE ed altre zone) ed alle caratteristiche soggettive dei richiedenti (giovani agricoltori ed altri), secondo quanto disposto dall'articolo 12 dello stesso Regolamento citato all'articolo 4.

## Art. 6

*(Congruità ed eligibilità della spesa)*

1. Il giudizio di congruità della spesa viene espresso dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura responsabile del procedimento istruttorio.

2. I preventivi di spesa sottoscritti da liberi professionisti abilitati, devono essere redatti in base ai prezzi indicati nei vigenti tariffari approvati dalla Giunta, ovvero per particolari categorie di opere, forniture di impianti o macchinari non previsti dallo stesso, a specifiche analisi delle voci di costo o ad offerte formulate da ditte specializzate.

3. I lavori in proprio e gli apporti in natura sono ammessi a finanziamento qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dalle imprese agricole.

4. La congruità della spesa per i lavori in proprio e per gli apporti in natura è determinata sulla base dei prezzi contenuti nei vigenti tariffari approvati dalla Giunta.

5. I lavori che si intendono eseguire in proprio e gli apporti in natura devono essere segnalati in fase di presentazione della domanda.

6. Sono ammissibili all'aiuto le spese generali, fra le quali sono compresi gli onorari di progettazione, di direzione e collaudo dei lavori.

7. Le spese di cui al comma precedente non possono superare il 10% della spesa totale, al netto di quelle generali, limitatamente agli investimenti relativi a fabbricati, miglioramenti fondiari e impianti tecnologici stabilmente infissi.

8. Sono considerate spese eligibili ai fini della rendicontazione tutte le spese ammesse a contributo, ivi comprese quelle generali effettivamente sostenute.

9. L'avvenuto pagamento delle spese si dimostra attraverso la presentazione di fatture debitamente quietanziate.

10. I lavori eseguiti in proprio di cui al comma 4, costituiscono spesa eligibile per la quale il beneficiario è esonerato dalla presentazione di fattura. Ai fini della loro rendicontazione è sufficiente che dette spese siano riportate in apposito consuntivo redatto nella stessa forma e con gli stessi prezzi del preventivo e sottoscritto da libero professionista abilitato. Le spese di progettazione possono rientrare nei lavori eseguiti in proprio, qualora il richiedente ne possieda titolo ed abbia effettivamente eseguito la relativa prestazione professionale.

11. Non sono ammessi lavori od acquisti effettuati in data antecedente alla domanda di contributo.

#### Art. 7

##### *(Priorità)*

1. Per la concessione dei contributi si applicano le seguenti priorità:

- a) aziende agricole individuate come focolai d'infezione;
- b) aziende agricole ricadenti nelle zone di protezione;
- c) aziende agricole ricadenti nelle zone di sorveglianza.

2. Nell'ambito delle zone individuate dal comma 1, viene concessa ulteriore priorità alle:

- a) aziende agricole con allevamenti avicoli condotti in conformità agli indirizzi previsti per le produzioni biologiche (Reg. CEE 2092/91 e Reg. CE 1804/1999);
- b) aziende agricole con allevamenti avicoli ricadenti nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;
- c) aziende agricole con allevamenti avicoli condotti da giovani agricoltori, in possesso dei requisiti pre-

visti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0244/Pres./2001;

- d) aziende agricole con allevamenti avicoli ricadenti nelle altre zone.

3. In caso di parità di condizioni è attribuita la precedenza alla istanze che prevedono il minor importo di spesa richiesto.

4. Nel caso di ulteriore parità è attribuita precedenza alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 8

##### *(Termini e modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di finanziamento, presentate su appositi modelli forniti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, devono pervenire agli stessi uffici, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) computo metrico estimativo analitico e preventivo di spesa redatto da un professionista, abilitato, con l'eventuale segnalazione dei lavori eseguiti in proprio;
- b) preventivi di spesa per la fornitura e l'acquisto di eventuali impianti ed attrezzature;
- c) concessione edilizia con relativi elaborati progettuali con il visto di approvazione, nei casi ricorrenti;
- d) relazione tecnico economica redatta da un professionista abilitato;
- e) documentazione comprovante il possesso delle particelle interessate all'investimento (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con l'indicazione degli identificativi catastali, copia autenticata del contratto di acquisto, del contratto di affitto, o in alternativa copia dei certificati catastali).

#### Art. 9

##### *(Rendicontazione della spesa)*

1. La liquidazione del contributo rimane subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) computo metrico e consuntivo di spesa, redatto da un professionista abilitato;
- b) fatture o altra documentazione equivalente ai fini fiscali, comprovante i lavori eseguiti e gli acquisti effettuati;
- c) rendicontazione di eventuali lavori eseguiti in proprio, redatto sulla base del consuntivo lavori, conformemente alle quantità effettivamente eseguite;
- d) certificato di agibilità qualora richiesto.

## Art. 10

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 luglio 2003, n. 0241/Pres.

**Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997, con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce ed è stata determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti del Presidente della Giunta regionale sia adottata anche ai fini

della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 16 maggio 2003, n. 0135/Pres., con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 21 maggio 2003 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,238	0,144
II	0,226	0,137
III	0,209	0,127
IV	0,174	0,107
V	0,148	0,077

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 24 giugno 2003, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata Italiana a Lubiana in data medesima, in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 26 giugno 2003, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 186,50 talleri per litro corrispondenti a euro 0,797,
- gasolio autotrazione talleri 164,40 per litro corrispondenti a euro 0,703;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 25 giugno 2003 è di euro 1,010 per la benzina e di euro 0,820 per il gasolio;

ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in Regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1ª fascia ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di euro 0,025 per la benzina e di euro 0,027 per il gasolio differenza che risulta superiore all'8% delle riduzioni attualmente vigenti per la prima fascia;

RITENUTO pertanto, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996

e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, di dover rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo dei carburanti per la prima fascia in relazione ai prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia e ai prezzi minimi praticati in Regione, nonché di determinare le riduzioni di prezzo delle altre fasce applicando la medesima variazione percentuale risultante per ogni prodotto nella prima fascia (-10,75% per la benzina e -19% per il gasolio):

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,213	0,117
II	0,202	0,111
III	0,187	0,103
IV	0,156	0,086
V	0,133	0,063

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 4 luglio 2003;

#### DECRETA

##### Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del Comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, la riduzione del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono rideterminate come segue:

<i>Fascia</i>	<i>Riduzione benzina</i>	<i>Riduzione gasolio autotrazione</i>
I	0,213	0,117
II	0,202	0,111
III	0,187	0,103
IV	0,156	0,086
V	0,133	0,063

##### Art. 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

##### Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 10 luglio 2003.

Trieste, lì 4 luglio 2003

ILLY

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 luglio 2003, n. 0242/Pres.

**Assessore effettivo prof. Roberto Antonaz. Modifica denominazione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0211/Pres. del 23 giugno 2003 con il quale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sono stati nominati gli Assessori effettivi e supplenti componenti la nuova Giunta regionale;

ATTESO che a seguito del succitato provvedimento, con successivo decreto n. 0212/Pres. del 24 giugno 2003 l'Assessore effettivo prof. Roberto Antonaz è stato preposto alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, al Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali, al Servizio autonomo per i correzionali all'estero, al Servizio autonomo per l'immigrazione e al Servizio delle attività ricreative e sportive;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0215/Pres. di data medesima con il quale detto Assessore effettivo è stato delegato a trattare gli affari di competenza del Servizio del volontariato e a firmare gli atti relativi, venendo così ad assumere, anche in base agli incarichi conferiti col provvedimento di cui al precedente capoverso, la denominazione di Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, per i correzionali all'estero, all'immigrazione, allo sport e al volontariato;

RILEVATA, in detta denominazione, la non completa corrispondenza con gli incarichi conferiti, in relazione alla preposizione al Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

## DECRETA

A parziale modifica di quanto disposto con decreti n. 0212/Pres. e n. 0215/Pres. del 24 giugno 2003, la denominazione del prof. Roberto Antonaz è di Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, per le identità linguistiche e culturali, per i corregionali all'estero, all'immigrazione, allo sport e al volontariato.

Trieste, 7 luglio 2003

ILLY

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 4 luglio 2003, n. 681.

**Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., articolo 38, lettera a). Apertura dei termini per la presentazione di nuove domande di adesione iniziale alla misura «f - misure agroambientali».**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti;

VISTO il Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e successive modifiche, con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (P.S.R.);

VISTO il Regolamento applicativo della misura «f - misure agroambientali» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 40, comma 1, in base al quale la data di presentazione delle domande viene stabilita con decreto del direttore regionale dell'agricoltura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che con la lettera b) del comma 90 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1, sono state apportate risorse generali aggiuntive da utilizzare per la misura «f - misure agroambientali»

dell'ammontare di 7,5 milioni di euro per i cinque anni di impegno;

RITENUTO pertanto, in conseguenza della disponibilità di nuove risorse, di autorizzare l'accoglimento di ulteriori domande di adesione iniziale alla misura «f - misure agroambientali» di cui alla lettera a) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres., nei limiti di 1,5 milioni di euro;

## DECRETA

## Art. 1

Sono aperti i termini per la presentazione di nuove domande di adesione iniziale alla misura «f - misure agroambientali» di cui alla lettera a) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres.

## Art. 2

Le risorse a disposizione per le domande di cui all'articolo 1, ammontano per l'annualità 2003 a 1,5 milioni di euro.

## Art. 3

Nel caso in cui le risorse finanziarie a disposizione della misura non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si applicheranno i criteri di selezione delle domande di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 4

Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e complete della documentazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione del 10 aprile 2001, n. 0108/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 5

Le nuove domande di adesione iniziale alla misura «f - misure agroambientali» possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e non oltre il 31 ottobre 2003, pena la non ammissibilità delle stesse.

## Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 4 luglio 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA 7 luglio 2003, n. 745.

**Approvazione della graduatoria, per l'anno 2003, dei beneficiari di contributi sulla sottomisura i<sub>1</sub> del Piano di Sviluppo Rurale relativa all'imboschimento dei terreni non agricoli.**

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLE FORESTE E DELLA CACCIA

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della Misura i - altre misure forestali, comprendenti l'imboschimento di superfici non agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i<sub>1</sub> del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i<sub>1</sub> del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTE le note n. 199 di data 20 gennaio 2003 dell'Ispettorato delle foreste di Gorizia, n. 2539 di data 14 maggio 2003 dell'Ispettorato delle foreste di Udine e n. 1079 di data 12 febbraio 2003 dell'Ispettorato delle foreste di Pordenone, che trasmettono i pareri istruttori delle domande relative ai beneficiari che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2002 per la sottomisura i<sub>1</sub> con l'indicazione del contributo da concedere e la cui documentazione risulta completa secondo quanto indicato nel Bando-Regolamento.

DECRETA

Di approvare la graduatoria allegata per l'anno 2003 dei beneficiari di contributi sulla sottomisura i<sub>1</sub> relativa all'imboschimento dei terreni non agricoli.

Udine, 7 luglio 2003

BORTOLI

**Graduatoria sottomisura «i<sub>1</sub>»**

BENEFICIARI AMMESSI	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO DEL SOSTEGNO PUBBLICO RICHIESTO SULLA SPESA AMMISSIBILE
AZIENDA AGRICOLA BARBAROTTO STEFANINO	PIOPPETO	3.164,68	2.215,28
AZIENDA AGRICOLA BLASONI FRANCO	PIOPPETO	30.419,54	21.293,67
AZIENDA AGRICOLA PARI LAURA	PIOPPETO	5.294,55	3.706,19
AZIENDA AGRICOLA SIMONUTTI MADDALENA	PIOPPETO	15.304,44	10.713,11
BERTON CLAUDIO	PIOPPETO	9.824,56	6.877,19
BOZ SERGIO DINO	ARBORETO	1.276,59	1.021,27
CUCCHINI EUGENIO	PIOPPETO	3.425,07	2.397,55
DE LORENZI LUCIO	PIOPPETO	3.935,25	2.754,68
DE PAOLI ELENA	PIOPPETO	5.050,10	3.535,07
DEANA MASSIMO	PIOPPETO	3.641,55	2.549,08
DITTA CASSIN MARCO	PIOPPETO	8.786,70	6.150,69
DITTA COLLAVINI RENZO	PIOPPETO	2.703,96	1.892,74

BENEFICIARI AMMESSI	TIPOLOGIA DI IMPIANTO	SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO DEL SOSTEGNO PUBBLICO RICHIESTO SULLA SPESA AMMISSIBILE
ITTICA RISORGIVE DELLO STELLA DI SALVADOR EZIO	PIOPPETO	7.448,32	5.213,83
IUS LUIGI	PIOPPETO	5.315,91	3.721,14
MANTOANI SANTINO	PIOPPETO	5.188,21	3.632,71
MARCATTI MANUEL	PIOPPETO	6.129,45	4.290,62
MARIOTTI BRUNO	PIOPPETO	3.110,08	2.166,06
MARTINELLI AGNESE	PIOPPETO	4.967,72	3.477,40
MAURO LUCIO	PIOPPETO	21.222,24	14.855,57
MAVRIC STANISLAO	PIOPPETO	7.067,43	5.653,94
MAZZON FORTUNATO	PIOPPETO	3.321,48	2.325,04
MIANI SERGIO	PIOPPETO	3.652,22	2.556,56
PLOZZER CRISTIAN	PIOPPETO	14.486,79	10.140,11
PLOZZER NATALE	PIOPPETO	10.184,93	7.129,46
PRESACCO PAOLO	PIOPPETO	5.272,02	3.690,41
PROTTI COSTANZA	PIOPPETO	6.220,16	4.354,13
RAFFIN GIOVANNI	PIOPPETO	49.540,44	34.673,67
TONIZZO MARIA	PIOPPETO	55.153,44	38.607,41
VIRGILI GIUSEPPE	PIOPPETO	2.869,60	2.008,72
ZUCCHIATTI ADELE	PIOPPETO	15.948,99	11.164,29
<b>BENEFICIARI NON AMMESSI</b>			
SORGI ROBERTA			
<b>BENEFICIARI RINUNCIATARI</b>			
NEZIOSI LORETTA			
VADORI ANTONIETTA			

VISTO: IL DIRETTORE: BORTOLI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA 7 luglio 2003, n. 737.

**Riapertura delle graduatorie, per la sottomisura i<sub>4</sub> relativa alla «Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura» e la sottomisura i<sub>1</sub> «Imboschimento dei terreni non agricoli» del Piano di Sviluppo Rurale.**

**IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLE FORESTE E DELLA CACCIA**

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale approvato, che prevede al capo III, sottoasse 2 - salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale, misura i - Altre misure forestali, punto 5 - Procedure per l'attuazione -, l'ap-

provazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il decreto n. 794 del 29 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (Aiuti alle imprese boschive)», inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i<sub>4</sub> del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore regionale alle foreste che approva e rende esecutivo testo il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i<sub>1</sub> del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTI i decreti n. 156 e 157 del 29 marzo 2002, n. 263 del 29 giugno 2001 e n. 302 del 24 maggio 2002 del Direttore regionale delle foreste di approvazione delle graduatorie per l'anno 2002, con i quali tra l'altro si sospendeva l'emissione di nuove graduatorie per l'anno 2003 per tutte le sottomisure contenute nella misura I del Piano di Sviluppo Rurale, salvo che per le iniziative di interesse collettivo relativo alle indagini di mercato, di marketing e di campagne d'informazione per l'identificazione, l'uso e la diffusione di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della selvicoltura (sottomisura i<sub>5</sub>, azione 1, punto 2.1, lettera b) e istituzione e gestione del marchio ecologico e del marchio di qualità (sottomisura i<sub>5</sub>, azione 2) e per iniziative a regia regionale riguardanti la sottomisura i<sub>7</sub>;

VISTO il decreto n. 335 del 14 maggio 2003 dell'Assessore regionale all'agricoltura alle foreste alla caccia e alla pesca con il quale tra l'altro si approva e la riapertura delle graduatorie per l'anno 2003 per le sottomisure i<sub>2</sub>, i<sub>3</sub>, i<sub>5</sub>, i<sub>6</sub>, i<sub>7</sub>, i<sub>8</sub> del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la necessità di impegnare nei programmi pluriennali le quote previste dal Piano di Sviluppo Rurale per gli esercizi finanziari 2003-2006, in modo da consentire una programmazione temporale corretta e la documentazione delle spese nei tempi dovuti;

VISTA la nuova disponibilità di fondi per la liquidazione di contributi sulla sottomisura i<sub>4</sub>, relativa alla «Raccolta trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (Aiuti alle imprese boschive) e sulla sottomisura i<sub>1</sub> relativa all'«Imboschimento dei terreni non agricoli»»;

#### DECRETA

La riapertura del «Bando-Regolamento raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (Aiuti alle imprese boschive)» e del

«Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole», per tutte le azioni, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, per le domande pervenute entro il 2 dicembre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 7 luglio 2003

BORTOLI

---

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI UDINE 11 luglio 2003, n. 1496/15.

**Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante: misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte).**

#### IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI UDINE

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno delle zone definite focolaio ed in quelle definite zone di sicurezza;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonché alla dinamica biologica del parassita;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati nell'anno 2003 che hanno consentito l'accertamento della presenza di esemplari di diabrotica del mais in due ristrette zone della Provincia di Udine;

VALUTATO di dover graduare l'intensità delle misure fitosanitarie da adottare all'interno della zona di sicurezza, contemperando le necessità di massima pre-

cauzione nei confronti della possibile diffusione del parassita con le necessità organizzative delle aziende agricole operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;

## DECRETA

1. In Provincia di Udine sono individuati due focolai di diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in seguito denominati «zona di focolaio A» e «zona di focolaio B».

La zona di focolaio A comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 11, 12 e 15 del Comune di Buttrio;
- al foglio di mappa n. 17 del Comune di Manzano.

La zona di focolaio B comprendente le particelle di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Corderno» del Consorzio Ledra-Tagliamento. Tali particelle, site nei Comuni di Sedegliano e di Mereto di Tomba, sono di seguito elencate:

- dalla 1247 alla 1270; dalla 1285 alla 1316; dalla 1326 alla 1362; dalla 1377 alla 1415; dalla 1569 alla 1590; dalla 1620 alla 1652; dalla 1671 alla 1708; dalla 1722 alla 1761; dalla 1870 alla 1877; dalla 1897 alla 1936; dalla 1956 alla 1994; dalla 2010 alla 2043; dalla 2056 alla 2085; dalla 2101 alla 2116; dalla 2366 alla 2503 e dalla 2514 alla 2521;

2. Nei focolai, a chiunque e fino a contraria disposizione:

- è fatto divieto di trasportare al di fuori dei focolai stessi piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie»;
- è fatto divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima dell'1 ottobre;
- è fatto divieto di spostare al di fuori dei focolai terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- è fatto divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sè stesso). Può essere effettuata la coltivazione di mais in secondo raccolto, in annualità direttamente seguente a quella in cui altro mais (di primo o secondo raccolto) sia stato coltivato nell'appezzamento, quando la semina avvenga in epoca successiva al 20 giugno;
- è fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno

impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante (OMP).

3. Attorno alle zone di focolaio individuate al precedente punto 1) vengono istituite delle «zone di sicurezza».

Per la «zona di focolaio A» viene istituita una «zona di sicurezza» comprendente i terreni riportati in catasto:

- a tutti i fogli di mappa, ad eccezione dei n. 11, 12 e 15 (ricadenti all'interno della zona di focolaio) del Comune di Buttrio;
- a tutti i fogli di mappa, ad eccezione del n. 17 (ricadente all'interno della zona di focolaio) del Comune di Manzano;
- ai fogli di mappa n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 del Comune di Pradamano;
- ai fogli di mappa n. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 del Comune di Pavia di Udine;
- ai fogli di mappa n. 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38 del Comune di Premariacco.

Per la «zona di focolaio B» viene istituita una «zona di sicurezza» di raggio 5 km attorno alla zona di focolaio stessa e compresa indicativamente all'interno del perimetro delimitato dagli abitati di Flaibano, Barazzetto, Mereto di Tomba, Tomba, Villaorba, Basagliapenta, Zompicchia, Goricizza, Pozzo, Rivis e Turrida.

All'interno delle «zone di sicurezza» verranno assunte iniziative al fine di incoraggiare i proprietari dei terreni ad adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il trattamento delle «zone di focolaio».

4. L'OMP, sulla base dell'andamento climatico stagionale nonché della dinamica biologica del parassita, potrà concedere deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al punto 2). A tale fine le aziende interessate dovranno avanzare motivata richiesta all'OMP. Questi, esperite le valutazioni sul rischio fitosanitario correlato all'adozione del provvedimento, potrà concedere o meno la deroga richiesta anche imponendo eventuali misure fitosanitarie e/o agronomiche accessorie.

5. L'attuale situazione fitosanitaria in Provincia di Udine è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di diabrotica del mais.

Udine, lì 11 luglio 2003

PETRIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 aprile 2003, n. 1164.

**Legge regionale 18/1996, articolo 6. Definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nell'esercizio finanziario 2003 dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 71 della legge regionale 7/2000 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare sulla base delle indicazioni fornite dagli assessori per i settori di rispettiva competenza;

VISTA la legge finanziaria regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTE le circolari n. 4 e 2 rispettivamente del 12 febbraio 1999 e 8 febbraio 2001 della Presidenza della Giunta regionale aventi per oggetto l'attività programmatica, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, esplicativa della nuova gestione della spesa introdotta dall'articolo 8, commi 91-94, della citata legge regionale 2/2000;

VISTA la circolare n. 7 del 12 aprile 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale con la quale si definiscono i contenuti dell'articolo 8, commi 91, 92 e 94 della citata legge regionale 2/2000 in relazione alle competenze giuntali, peraltro, delegabili, in materia di scelte di gestione;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2003, n. 1, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003);

RITENUTO di dover fissare gli obiettivi ed i programmi relativi alla gestione delle spese di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti attraverso la formazione di specifiche relazioni di ciascuno dei Servizi che la compongono;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, di delegare il Direttore regionale della viabilità e dei trasporti alla gestione delle risorse finanziarie dei capitoli sottoelencati dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 nell'ambito:

- dell'U.P.B. 52. 3.25.1.1636, capitolo 7780;
- dell'U.P.B. 6.2.25.2.191, capitolo 3773;
- dell'U.P.B. 6.2.25.2.192, capitoli 3792 e 3795;
- dell'U.P.B. 6.2.25.2.193, capitolo 3800;
- dell'U.P.B. 6.3.25.2.199, capitolo 3872;
- dell'U.P.B. 6.4.25.2.211 capitoli 3625, 3938, 3946 e 3999;
- dell'U.P.B. 6.4.25.2.209 capitoli 3944 e 3950;
- dell'U.P.B. 6.4.25.2.210 capitolo 3942;
- dell'U.P.B. 6.4.25.2.213 capitolo 3949.

VISTA la relazione programmatica per l'anno 2003 predisposta dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti relativa all'utilizzo degli stanziamenti di competenza dei vari Servizi della Direzione;

all'unanimità,

#### DELIBERA

##### Art. 1

E' approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni l'allegata relazione programmatica facente parte integrante della presente deliberazione e contenente le direttive generali per la gestione da parte dei Servizi della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti delle disponibilità finanziarie dei capitoli di rispettiva competenza per l'esercizio finanziario 2003.

##### Art. 2

Il Direttore regionale della viabilità e dei trasporti è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ad operare per l'anno 2003 le scelte di gestione delle risorse finanziarie dei capitoli di spesa indicati nelle premesse.

Il presente atto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della legge 20 marzo 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

**Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori di competenza dei Servizi della Direzione della viabilità e dei trasporti.**

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18,  
articolo 6, comma 1)

RELAZIONE PROGRAMMATICA  
PER L'ANNO 2003

SERVIZIO DELLA VIABILITÀ

**Introduzione**

Si dà atto che gli obiettivi e i programmi già individuati ed evidenziati nella relazione programmatica predisposta per l'anno 2002 ai sensi della legge regionale 18/1996 sono confermati e dovranno trovare sostanziale prosecuzione attraverso il completamento degli interventi già avviati.

Il Servizio della viabilità continuerà quindi a perseguire tutte quelle attività finalizzate a garantire la funzionalità del sistema viario regionale e l'attuazione degli interventi e degli obiettivi programmati con riferimento all'evoluzione del nuovo assetto politico ed economico internazionale in particolare ad est del confine regionale.

Nel contesto della programmazione 2003 dell'attività regionale continueranno le attività già avviate riguardanti in particolare: la risoluzione delle criticità del sistema viario regionale, il problema della sicurezza stradale, la predisposizione l'analisi e l'avvio operativo delle norme di attuazione dello Statuto per il recepimento delle nuove funzioni, non appena approvate dal Consiglio dei ministri e la conseguente ristrutturazione organica e coordinata sia della legislazione regionale in materia di viabilità che della indispensabile struttura operativa-gestionale.

Si segnala inoltre che il Servizio ha provveduto ad avviare le progettazioni preliminari degli interventi viari (complemento al corridoio 5) inseriti nella recente legge n. 443/2002 (cosiddetta «legge obiettivo») indispensabili per avviare le procedure statali per il finanziamento e la realizzazione delle opere, tali procedure saranno ulteriormente sviluppate nel corso del 2003.

Le attività del Servizio della viabilità afferiscono ai seguenti programmi del Piano regionale di sviluppo 2003-2005:

• **Programma 6.1. - Infrastrutture per la mobilità**

Opere viabilità di interesse regionale.  
Opere di viabilità di competenza delle autonomie locali.  
Opere sostitutive di passaggi a livello.  
Opere in concessione A.N.A.S.  
Opere degli accordi di Osimo.

• **Programma 6.4. - Interventi e servizi di viabilità e trasporti**

Usura strade.  
Studi e progettazioni.  
Viabilità e trasporto ciclistico.  
Piste ciclabili.  
Promozione sicurezza stradale.

• **Programma 15.5. - Cooperazione transfrontaliera**

INTERREG II Italia Slovenia.  
INTERREG II Italia Austria.

Di seguito, con riferimento ai suddetti programmi, vengono evidenziati i capitoli e i relativi stanziamenti di bilancio gestiti dal Servizio della viabilità evidenziando con riferimento agli stanziamenti di bilancio (importi espressi in euro) le principali attività programmate per l'esercizio 2003.

**Programma: 6.1 - Infrastrutture per la mobilità**

**U.P.B. 6.1.25.2.182 - Spese per opere di viabilità di interesse regionale**

Cap. 3671	stanziamento:	9.740.000,00
Cap. 3700	stanziamento:	(cd. 12.685.637,68)
Cap. 3939	stanziamento:	(cd. 723.044,66)

*Cap. 3671 - Spese per opere di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario.*

I fondi disponibili a carico dell'esercizio 2003 risultano già parzialmente impegnati per 4.500.000,00 euro. Lo stanziamento ancora disponibile, pari a 5.240.000,00 euro sarà utilizzato, prevedendo eventualmente anche un impegno sugli esercizi futuri, per ultimare gli interventi già avviati e per realizzare o promuovere ulteriori interventi di interesse regionale, dando la precedenza a quelli conformi alle previsioni di settore e in stato avanzato di progettazione.

La realizzazione delle opere sarà affidata anche in delegazione amministrativa alle Provincie o ai Comuni territorialmente competenti.

Con i fondi del capitolo 3671 si dovrà altresì far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla conclusione delle procedure espropriative connesse con la realizzazione delle opere già realizzate di sistemazione della strada turistica Aviano-Piancavallo nonché per quanto riguarda le spese tecniche e generali delle opere ancora da realizzare.

*Cap. 3700 - Spese per potenziamento viabilità di raccordo con sistema autostradale e soppressione passaggi a livello - ricorso al mercato finanziario.*

I fondi stanziati sono destinati alla realizzazione degli interventi di potenziamento della viabilità di raccordo con il sistema autostradale nonché per la soppressione dei passaggi a livello mediante la stipula di apposite convenzioni rispettivamente con la Società

Autovie Venete S.p.A. e con la Ferrovie dello Stato S.p.A.

Il potenziamento della viabilità riguarda la realizzazione di interventi da tempo programmati, fondamentali per garantire la piena funzionalità della rete viaria stradale e autostradale regionale.

Per quanto riguarda gli interventi di soppressione dei passaggi a livello il Servizio della viabilità ha promosso una serie di incontri con gli Enti interessati, Ferrovie e Provincie, al fine di valutare e definire un programma di soppressione dei passaggi a livello ricadenti su strade del territorio regionale che continuano a gravare pesantemente sulla fluidità del sistema viario esistente.

Il capitolo non porta stanziamenti per l'esercizio 2003. I fondi attualmente disponibili pari a circa euro 12.700.000 in conto competenza derivata 2002 saranno utilizzati per far fronte ad ulteriori interventi di adeguamento della viabilità ordinaria a supporto degli interventi finanziati dall'A.N.A.S. o interconnessi con il sistema autostradale, nonché in particolare per la realizzazione di opere sostitutive di ulteriori PP.LL. particolarmente gravosi per la funzionalità e la sicurezza della rete stradale.

*Cap. 3939 - Spese per eliminazione criticità rete stradale - ricorso al mercato finanziario.*

Il capitolo non porta stanziamenti per l'esercizio 2003. I fondi attualmente disponibili pari a circa euro 723.044 in conto competenza derivata 2002 potranno essere utilizzati nell'ambito degli impegni contrattualmente già assunti con l'A.N.A.S. per la realizzazione di interventi denominati «punti neri» e finalizzati alla eliminazione delle criticità della rete stradale statale in quanto l'attuale stato avanzato della progettazione permetterà all'A.N.A.S. di avviare la realizzazione di quota parte degli interventi a suo tempo individuati.

#### **U.P.B. 6.1.25.2.183 - Contributi alle autonomie locali per opere di viabilità**

Cap. 3683	stanziamento:	2.065.832,60
Cap. 3709	stanziamento:	400.000,00

*Cap. 3683 - Contributi alla Provincia di Pordenone per opere infrastrutturali - fondi statali.*

I fondi stanziati sul capitolo (legge regionale 25/1999 articolo 13, commi 29 e 30) di provenienza statale ammontano complessivamente a 12.394.965,58 euro suddivisi negli anni dal 1999 al 2003 e risultano destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse locale nei Comuni interessati dall'ampliamento della base di Aviano.

La realizzazione delle opere individuate è stata affidata, sulla base di uno specifico accordo di programma,

in delegazione amministrativa alla Provincia di Pordenone. Con l'acquisizione dei relativi progetti si provvederà ad impegnare e liquidare lo stanziamento ancora disponibile.

*Cap. 3709 - Spese a titolo di concorso per gestione e manutenzione tratti stradali.*

I fondi stanziati sul capitolo, 400.000 euro per l'esercizio 2003, saranno utilizzati per far fronte agli oneri di manutenzione delle strade che la Regione ha realizzato e che risultano provvisoriamente aperte al traffico, in attesa della statizzazione, quali il raccordo stradale A4 - SS.14 aeroporto di Ronchi dei Legionari e il nuovo collegamento stradale Piandipan-Sequals. Manutenzioni rispettivamente affidate alla Provincia di Gorizia e alla Provincia di Pordenone.

#### **U.P.B. 6.1.25.2.187 - Spese per opere di viabilità in concessione dall'A.N.A.S.**

Cap. 3729	stanziamento:	1.800.000,00
-----------	---------------	--------------

*Cap. 3729 - Spese per realizzazione opere in concessione dall'A.N.A.S. - mutuo.*

I fondi sono destinati alle opere di completamento del Raccordo autostradale Opicina-Fernetti, lotto 3B. Per il completamento dell'opera rimangono da attuare alcuni interventi, in particolare la realizzazione dell'impianto di illuminazione, previsti tra le somme a disposizione. Attualmente è in corso di ultimazione la progettazione quindi i relativi lavori potranno essere affidati nel corso del 2003 utilizzando lo stanziamento disponibile.

Si ricorda che l'intervento viene realizzato dall'Amministrazione regionale in concessione dall'A.N.A.S. ed è finanziato nell'ambito dei decreti di attuazione degli accordi di Osimo (fondi statali accordati all'A.N.A.S. che, ad opere realizzate, vengono rimborsati alla Regione).

#### **Programma 6.4 - Interventi e servizi in materia di viabilità e trasporti**

##### **U.P.B. 6.4.25.2.168 - Studi e progettazioni nel settore della viabilità**

Cap. 283	stanziamento:	200.000,00
Cap. 4002	stanziamento:	1.500.000,00

*Cap. 283 - Fondo per la progettazione di piani ed opere.*

L'attività di progettazione rientra nelle previsioni dell'articolo 19 della legge regionale 14/1983 e si incentra principalmente negli interventi di progettazione e studi attivati dalla Direzione della viabilità e trasporti nel settore della viabilità e delle infrastrutture di trasporto.

Nel corso dell'anno si provvederà inoltre ad avviare o completare, anche nell'ottica della regionalizzazione delle strade statali, le progettazioni di interventi viari prioritari individuati con il diretto coinvolgimento degli Enti locali quale presupposto indispensabile per la programmazione triennale. Con tali disponibilità si farà fronte agli ulteriori e maggiori oneri connessi con le attività già avviate per lo sviluppo progettuale degli interventi inseriti nella «legge obiettivo».

Gli incarichi saranno affidati anche in delegazione amministrativa agli Enti locali territorialmente competenti.

*Cap. 4002 - Fondo avvio legge obiettivo.*

Con tali disponibilità si farà fronte agli ulteriori e maggiori oneri connessi con le attività e lo sviluppo progettuale degli interventi inseriti nella «legge obiettivo».

#### **U.P.B. 6.4.25.1.201 - Indennizzi per la maggior usura delle strade**

Cap. 3906 stanziamento: 77.000,00

*Cap. 3906 - Erogazioni a favore degli Enti locali per usura strade - spese correnti.*

Sul tale capitolo vengono riversati gli importi introdotti dalla Regione per la maggiore usura delle strade, a fronte delle autorizzazioni rilasciate per i trasporti eccezionali.

Tali importi, accertati esattamente con la variazione di bilancio vengono annualmente ripartiti (assieme a quelli di provenienza statale capitolo 3907), sulla base dei criteri già stabiliti con deliberazione 15 febbraio 1985, n. 724, tra le Amministrazioni provinciali che, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 41/1986, rilasciano le suddette autorizzazioni.

#### **U.P.B. 6.4.25.1.398 - Spese per attività promozionali nel settore della viabilità**

Cap. 3914 stanziamento: 400.000,00

*Cap. 3914 - Spese per la promozione della sicurezza stradale - spese correnti.*

Si ricorda che il presente capitolo è stato introdotto con la legge regionale n. 4/1999 (finanziaria) per l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1972 con la finalità di promuovere la sicurezza stradale.

Lo stanziamento a carico dell'esercizio 2003 sarà utilizzato per proseguire le attività di promozione della sicurezza stradale mediante interventi diretti fino a un massimo di 250.000 euro.

In particolare, attraverso l'Ufficio regionale scolastico, si cercherà di realizzare nelle scuole superiori della

regione corsi di guida pratica per il ciclomotore sulla scorta delle novità introdotte dal nuovo Codice della strada e dal decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002.

Con le residue disponibilità si farà fronte alle istanze di contributo finalizzate a promuovere e sviluppare la sicurezza stradale, dando priorità rispettivamente alle istanze degli Enti pubblici e delle associazioni senza fini di lucro in conformità alla previsione normativa attualmente in corso di approvazione.

#### **Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale**

La legge n. 144 del 17 settembre 1999, in applicazione del programma d'azione comunitario 1997-2002 in materia di sicurezza stradale, avente come obiettivo per gli stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi a seguito degli incidenti stradali del 40% entro il 2010, ha istituito all'articolo 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha conseguentemente predisposto il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni prioritarie e il relativo programma annuale di attuazione 2002, entrambi approvati dalla delibera C.I.P.E. n. 100 del 29 novembre 2002. Il D.M. 938 del 2 dicembre 2002 ha ripartito fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il finanziamento complessivo annuo di euro 12.911.422,00 assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 304.793,00 annuo per 15 anni. Sulla base di quanto sopra rappresentato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propria nota n. 1214 dell'1 aprile 2003 ha invitato a predisporre gli atti amministrativi necessari per il recepimento delle risorse finanziarie. Il Servizio della viabilità ha trasmesso copia degli atti alla Ragioneria generale al fine dell'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per la gestione dei fondi assegnati. Detti fondi, ad avvenuta messa a disposizione dei citati capitoli, saranno destinati al cofinanziamento degli interventi proposti dai Comuni e dalle Province in conformità ai criteri generali indicati dal Programma annuale 2002 e concordati in dettaglio con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali stessi.

#### **U.P.B. 6.4.25.2.211 - Contributi per la viabilità e il trasporto ciclistico**

Cap. 3938	stanziamento:	500.000,00 (c.d.: ...)
Cap. 3946	stanziamento:	500.000,00 (c.d.: 39.867,89)
Cap. 3999	stanziamento:	... (c.d.: 267.663,10)
Cap. 3625	stanziamento:	... (c.d.: 836.104,47 L. 488/1999) (c.d.: 1.503.813,17 L. 388/2000)

*Cap. 3938 - Contributi alle Province per progetti di viabilità ciclabile - ricorso al mercato finanziario.*

*Cap. 3946 - Contributi alle Province per progetti di viabilità ciclabile.*

I fondi regionali, stanziati sui capitoli 3938 e 3946, sono destinati, ai sensi della legge regionale 14/1993, articolo 7 bis, a promuovere la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale (intercomunali e interprovinciali) ai fini della formazione di una rete ciclabile estesa a tutto il territorio regionale e correlata ai tracciati presenti o pianificati nelle regioni e stati confinanti.

Sono confermati, quali itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale, i seguenti percorsi, già individuati dal programma europeo «Eurovelo», da quello nazionale «Bicitalia» e dai piani provinciali:

- itinerario Nord-Sud (confine austriaco - Tarvisio - Gemona - Udine - Palmanova - Grado);
- itinerario Est-Ovest (confine sloveno - Trieste - litoranea adriatica - confine veneto);
- itinerario interregionale lungo il corso del fiume Livenza.

Viene altresì confermata la priorità assoluta della realizzazione del 1° lotto (da Grado a Cervignano) della «Pista ciclabile Grado-Palmanova», già oggetto di contributo e i cui lavori, non essendo iniziati entro i termini previsti dal decreto VTP/368 del 7 ottobre 2002, dovranno essere oggetto di apposita riconferma.

Le risorse disponibili per l'esercizio 2003 verranno assegnate, con le modalità previste dalla delibera di criteri n. 677 del 9 marzo 1999, alle Province, sulla base delle domande presentate entro il 31 marzo e per progetti che avranno acquisito dalle Amministrazioni comunali parere favorevole sui tronchi di itinerario che interessano il territorio di rispettiva competenza.

*Cap. 3999 - Contributi a Enti locali per mobilità ciclistica - fondi statali-mutuo.*

*Cap. 3625 - Contributi a Enti locali per mobilità ciclistica - fondi statali.*

Per quanto riguarda i contributi statali afferenti ai capp. 3999 e 3625, si ricorda che la legge n. 366/1998 ha introdotto specifiche norme per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e in particolare per la realizzazione di itinerari ciclabili comunali e provinciali.

L'Amministrazione regionale al fine di acquisire i finanziamenti accordati dallo Stato, predispone, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, il «Piano regionale di riparto». Le modalità per la formazione del Piano regionale e per l'assegnazione ed erogazione dei relativi contributi sono definite dal Regolamento approvato

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 310 del 23 agosto 2000.

Con le modalità di cui all'articolo 2 del suddetto Regolamento è stato definito il Piano regionale 1999-2000, costituito dagli interventi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3605, del 23 novembre 1999 integrati come comunicato al Ministero competente con nota n. VTP/6197, del 20 novembre 2000, il Piano regionale 2001, costituito dagli interventi di cui al decreto VTP/301, del 28 settembre 2001 e la sua integrazione dell'anno 2002, costituita dagli interventi di cui al decreto n. VTP/46, del 27 febbraio 2003. Questi ultimi due gruppi di interventi costituiscono il Piano regionale 2001-2002.

Le risorse statali sono state previste sia dall'articolo 11 della suddetta legge 366/1998, sia dalle successive leggi di rifinanziamento (legge 488/1999, legge 388/2000, legge 448/2001 e legge 166/2002) e vengono assegnate alle Regioni con specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Alla data attuale sono stati trasferiti alla Regione i fondi derivanti dalle prime due leggi di rifinanziamento.

Nel corso del 2003, con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del citato Regolamento, si darà seguito ai seguenti adempimenti:

- erogazione della competenza derivata del cap. 3999, proveniente dai fondi stanziati dall'articolo 11 della legge 366/1998, e della competenza derivata del cap. 3625 proveniente dalla legge 488/1999 agli interventi non ancora finanziati del Piano regionale 1999-2000;
- erogazione della competenza derivata del cap. 3625, proveniente dai fondi stanziati dalla legge 388/2000, agli interventi primi in graduatoria del Piano regionale 2001;

Dopo il trasferimento alla Regione dei fondi statali di cui alle leggi legge 448/2001 e legge 166/2002, si provvederà alle assegnazioni degli stessi agli interventi primi in graduatoria e non ancora finanziati del Piano regionale 2001-2002.

Infine, per far fronte ad eventuali nuove assegnazioni di fondi statali, si potrà provvedere all'integrazione del Piano di riparto 2001-2002, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1 del citato Regolamento. In tale Piano saranno inseriti anche altri interventi di viabilità ciclabile predisposti dalle Province e cofinanziati con fondi regionali gestiti dagli Uffici regionali, al fine di quantificare l'entità dei fondi globalmente stanziati o impegnati dalla Regione in materia di viabilità ciclabile.

Tutti i progetti di itinerari ciclabili cofinanziati dalla Regione dovranno soddisfare gli standard progettuali definiti dal Capo II del decreto del Ministero dei LL.PP. n. 557/1999, con l'eccezione di quei tratti di iti-



Se ne rende comunque necessario il rinnovo, anche in armonia con le rielaborazioni, già avviate, sia del P.U.R. che del suddetto P.R.I.T. (Piano regionale integrato dei trasporti) nonché con i Piani della viabilità provinciali che saranno adottati dalle competenti Amministrazioni, il tutto nell'ottica dell'avviato trasferimento, attraverso le norme di attuazione in corso, di nuovi compiti e di quota parte della rete stradale statale alle Regioni.

Si rileva che, stante l'attuale situazione di mezzi e personale del Servizio della viabilità, l'aggiornamento del Piano dovrà necessariamente essere realizzato, sotto coordinamento e le direttive del Servizio della Viabilità, avvalendosi anche di collaborazioni esterne all'Amministrazione regionale. Ma senza le norme di attuazione non è possibile procedere ad una adeguata impostazione.

#### «Piani provinciali della viabilità»

Le norme di attuazione del vigente Piano regionale della viabilità prevedevano la predisposizione dei Piani provinciali della viabilità che definiscono l'assetto complessivo della rete viaria provinciale formulando altresì proposte di miglioramento della rete di grande comunicazione indispensabili per la rielaborazione e l'aggiornamento del Piano regionale della viabilità.

A tutt'oggi, nonostante i solleciti, solo la Provincia di Pordenone ha trasmesso il proprio piano all'Amministrazione regionale, che è stato approvato con decreto del 22 luglio 1997.

#### Schema ricognitivo dei capitoli di competenza

##### *Capitoli delegati*

3625

3938

3946

3999

##### *Capitoli con beneficiario definito*

3624

##### *Capitoli riservati alla Giunta regionale*

283

3623

3670

3671

3672

3679

3683

3700

3709

3711

3712

3719

3720

3721

3722

3724

3728

3729

3740

3853

3914

3906

3907

3939

3941

4002

4003

4085

4096

4097

---

#### SERVIZIO TRASPORTO MERCI

##### Introduzione

Il Servizio del trasporto merci cura, come sommariamente riportato nel successivo schema riepilogativo, gli adempimenti necessari per l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in ambito regionale e nelle loro prosecuzioni in ambito nazionale ed internazionale.

In tale ambito, assume rilevanza strategica l'obiettivo, conforme ai più recenti indirizzi dell'Unione europea, di creare le condizioni e i presupposti per un progressivo spostamento di crescenti quote di traffico merci dalla strada a modalità alternative quali la rotaia e la via marittima.

E' evidente, peraltro, come l'ambizioso obiettivo sopra delineato vada perseguito non solo attraverso l'adeguamento della rete infrastrutturale regionale puntuale e lineare, ma anche con l'istituzione di servizi di trasporto, marittimi e ferroviari, efficienti e competitivi rispetto alle condizioni attualmente offerte dal vettore stradale.

Se per quanto concerne il comparto marittimo è intendimento dell'Amministrazione regionale affiancare la politica nazionale per lo sviluppo di linee di cabotaggio che trovino il loro naturale punto d'approdo nei porti commerciali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, più articolata sarà l'azione della Regione sul tema dei servizi ferroviari.

In tale contesto, oltre a valorizzare il ruolo della società di logistica Alpe Adria (partecipata paritariamente da Regione, FS S.p.A. e Autorità portuale di Trieste), il cui compito principale dovrebbe restare, in ogni caso, quello di organizzare treni-blocco gravitanti sul porto di Trieste, la Regione sta costituendo una società per la gestione della linea ferroviaria Udine-Cividale che, nel passaggio di competenze dallo Stato alla Regione, attualmente in corso di approvazione, diverrà di proprietà regionale, attraverso l'acquisizione dell'apposito ramo d'azienda oggi in gestione provvisoria ad una società partecipata dalla Regione Veneto. Al fine di accelerare la formalizzazione di detto passaggio di competenze alla Regione Friuli-Venezia Giulia va doverosamente segnalato che nella finanziaria 2003 è stato predisposto uno stanziamento di euro 50.000,00 per la costituzione della citata società a responsabilità limitata per la gestione della tratta ferroviaria di cui trattasi, che potrà anche ampliare il proprio raggio di azione sull'intero settore.

Per una visione organica del progetto ferroviario regionale, potranno essere inoltre sviluppate sinergie operative con le società di trazione in corso di costituzione nei comparti portuali di Trieste e Monfalcone, nonché con l'imprenditoria privata interessata.

Tornando sul piano delle infrastrutture puntuali, il Servizio gestisce i finanziamenti di origine regionale, statale e comunitaria a favore dei porti commerciali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro e delle varie infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e ai traffici, costituite, in particolare, dall'Interporto di Cervignano del Friuli, dagli Autoporti confinari di Ferneti e S. Andrea, dall'Autoporto di Udine, dal Centro merci di Pordenone e dall'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Il Servizio opera, in collegamento con altri soggetti facenti parte di altre Amministrazioni comunitarie e non, nazionali e regionali per realizzare, attraverso studi e progettazioni, i progetti di grande comunicazione di interesse sovregionale, che comunque coinvolgono il Friuli-Venezia Giulia.

Sulla base del documento di aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T) elaborato dall'I.S.T.I.E.E., verrà coordinato dal Servizio un gruppo di lavoro interno tra tutti i Servizi interessati per la revisione di detto elaborato alla luce delle importanti novità che sono intervenute nella programmazione del sistema trasportistico regionale. A tale proposito si vuole fare riferimento agli interventi strategici indi-

viduati per il territorio regionale dalla legge obiettivo, all'ormai consolidato processo di riforma del T.P.L., all'ormai prossimo passaggio di competenze in materia di strade e di linee ferroviarie e alla necessità di redigere un piano di utilizzazione degli arenili. Al termine dei lavori del gruppo, che potrà venir arricchito dal contributo di eventuali consulenze per settori specifici, è intendimento del Servizio coordinare la stesura definitiva del P.R.I.T. da proporre alla successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Servizio trasporto merci dovrebbe operare anche a favore degli operatori privati del settore trasportistico, tanto mediante la concessione di contributi per favorire gli investimenti, quanto mediante l'affiancamento agli stessi per la soluzione di vari problemi che interessano il settore.

Negli ultimi sei anni l'attività in quest'ultimo campo si è praticamente azzerata a causa delle contestazioni in sede comunitaria nei confronti della normativa regionale in materia di sostegno all'autotrasporto merci in conto terzi, che hanno indotto l'Ufficio a bloccare tutti i nuovi contributi della legge 4/1985 (norma peraltro abrogata con l'articolo 12 della legge regionale 16/2002) e quelli, oggetto di contestazione, già assegnati ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 22/1987.

In tale ambito, va evidenziato come siano, finora, state formulate parzialmente le prime sentenze da parte dei competenti fori europei in merito ai ricorsi presentati da numerose ditte private, dallo Stato e dalla Regione avverso la decisione della Commissione europea del 30 luglio 1997 che ha ritenuto incompatibili con le regole della concorrenza gli aiuti di Stato assegnati ai sensi della citata legge regionale 4/1985. L'orientamento giurisprudenziale che andrà così formandosi dovrebbe contribuire a rendere meno incerto il quadro normativo di riferimento che ha visto la legge nazionale di riforma del settore dell'autotrasporto merci (la 454 del 23 dicembre 1997) approvata, sia pure con alcune notevoli limitazioni, dalla Commissione europea nel corso del 1999. In relazione a tale positiva decisione comunitaria e nelle more della definizione dei citati ricorsi, il Servizio ha predisposto una nuova normativa di settore, Ddl 106/1/A che, dopo l'approvazione in quarta commissione consiliare, è stata notificata ufficialmente alla Commissione europea per il relativo giudizio di compatibilità tuttora in corso dopo uno scambio di informazioni, che lungamente gestito sembra dover arrivare a breve ad una determinazione finale.

Anche nel 2003 proseguirà da parte del Servizio la cura della gestione degli adempimenti connessi al rimborso alle società concessionarie e/o ai privati operatori degli oneri conseguenti alla liberalizzazione di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale dal trasporto merci attraverso alcuni centri abitati della Regione e la gestione del finanziamento re-

gionale a sostegno dell'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale marittimo svolta dal Consorzio universitario IMO - International Maritime Academy di Trieste.

Nel 2003, il Servizio continuerà a gestire direttamente, anche per la parte amministrativa, i programmi di attività (che supportano l'azione della Direzione) svolti dall'I.S.T.I.E.E. e dall'A.I.O.M. sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

Sarà inoltre compito del Servizio, dopo un'attenta valutazione in ordine alla definizione della tipologia di spesa ammissibile nonché all'individuazione di una efficace programmazione delle attività promozionali, dare attuazione al disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 16/2001, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese dirette per il finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti.

Il Servizio dovrà inoltre seguire l'iter di adozione ed approvazione dell'apposito decreto legislativo relativo alle norme di attuazione per il trasferimento alla Regione delle ulteriori competenze nel proprio specifico settore.

Il Servizio del trasporto merci è responsabile dei seguenti punti dei Programmi del Piano regionale di sviluppo, nonché delle seguenti attività operative, programmatiche e legislative:

a) **Programma 6.2. - Porti**

- Porto di Trieste
- Porto di Monfalcone
- Porto Nogaro

b) **Programma 6.3. - Infrastrutture al servizio dei trasporti e traffici**

- Terminal Intermodale di Trieste-Ferneti
- Interporto di Cervignano del Friuli
- Aeroporto di Ronchi dei Legionari
- Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone
- Infrastrutture di servizio ai valichi confinari
- Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari

c) **Programma 6.4 - Altre spese in materia di viabilità e trasporti**

- Liberalizzazione di tratti autostradali
- Finanziamento al Consorzio universitario «I.M.O. - International Maritime Academy» di Trieste
- Studi, ricerche e progetti - Settore del trasporto merci
- Attività promozionale nel settore dei trasporti

d) **Programma 0.25.2. - Contributi pregressi per investimenti nel settore dei traffici e dell'autotrasporto merci**

e) **Attività operative.**

a) **Programma 6.2. - Porti**

Gli obiettivi che la Regione si prefigge di raggiungere nel corso del 2003 nel settore dei porti commerciali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro sono di continuare nell'azione di potenziamento e ammodernamento delle opere e delle attrezzature necessarie alle attività portuali, ivi comprese quelle localizzate nella zona interscambio merci di Monfalcone.

Gli interventi previsti in questo programma sono puntualmente definiti dal Capo IV della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 che detta precise ed esaustive disposizioni in merito all'individuazione dei soggetti beneficiari (i tre porti commerciali della Regione), alle caratteristiche dei programmi finanziabili, alla presentazione di detti programmi, alle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.

Quanto alle nuove risorse stanziare dal bilancio 2003, gli obiettivi prioritari da perseguire possono così essere riepilogati:

**U.P.B. 6.2.25.2.191 - Contributi per il porto di Trieste**

Cap. 3773 stanziamento: 2.582.000,00

Cap. 3775 stanziamento: 774.690,35 annui per 15 anni dal 2003

*Cap. 3773 - Contributo a favore dell'Autorità portuale*

Utilizzo dello stanziamento di euro 2.582.000,00 con la finalità di concretizzare manutenzioni ordinarie negli ambiti portuali comuni (per la parte non coperta dai fondi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e negli ambiti di pertinenza diretta dell'Autorità portuale, e per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Autorità, nel cui ambito va ricompresa la promozione di servizi di trasporto combinato multicliente da/per il porto di Trieste; attività che s'inquadra nell'azione di sviluppo del trasporto combinato, considerata strategica dall'Unione europea e pienamente condivisa anche dall'Amministrazione regionale.

Per tale capitolo di spesa la scelta di gestione della risorsa finanziaria è delegata al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996 costituendo la presente delibera approvazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22/1987.

*Cap. 3775 - Contributi pluriennali per programmi di investimento*

Nell'ambito delle finalità di legge che consentono di finanziare programmi di investimento volti a realizzare e completare opere, acquistare impianti ed attrezzature fisse o mobili, avviare attività di manutenzione straordinaria di opere, impianti ed attrezzature ed altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale operativo e produttivistico dello scalo giuliano, l'Autorità portuale di Trieste dovrà sottoporre ad approvazione della Giunta regionale il programma per l'utilizzo del seguente finanziamento:

- euro 774.690,35 annui per 15 anni decorrenti dall'esercizio 2003 (limite 12)

In attuazione a quanto previsto nel punto 4 del dispositivo delle deliberazioni della Giunta regionale del 23 ottobre 2002 numeri 3585 e 3586, si provvede inoltre a sottoporre all'approvazione della Giunta regionale gli aggiornamenti dei programmi di investimento esercizio 2001 ed esercizio 2002 a seguito dell'importo definitivo risultante dall'aggiudicazione dei rispettivi contratti di mutuo:

*Aggiornamento del programma degli investimenti da realizzare con il mutuo regionale anno 2001*

Delibera APT n. 274/2002

**Aggiornamento**

• Costruzione di n. 1 gru portainer per il lato Nord del Terminal Contenitori Molo 7°, inclusa la sottostazione elettrica di media tensione (1° parte)	euro 5.164.568,99	euro 8.799.168,9
• Opere di viabilità portuale e sistemazione della rete fognaria	euro 1.032.913,80	euro 1.032.913,80
• Potenziamento del sistema informatico aziendale	euro 258.228,45	euro 258.228,45
• Promozione e sviluppo della movimentazione e dei servizi intermodali combinati «multicliente» dei contenitori e delle altre unità di carico da/per il Porto di Trieste	euro 1.549.370,70	euro 1.549.370,70
• Fondo generale per interventi propedeutici, relazioni, studi di fattibilità, consulenze ed altre prestazioni professionali inerenti la realizzazione di opere marittimo portuali	euro 1.807.599,15	euro 1.807.599,15
<b>Somma</b>	<b>euro 9.812.681,09</b>	<b>euro 13.447.281,00</b>

*Aggiornamento del programma degli investimenti da realizzare con il mutuo regionale anno 2002*

Delibera APT n. 335/2002

**Aggiornamento**

• Interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione dei piazzali, della viabilità e del parco ferroviario portuale	euro 2.065.827,60	euro 2.065.827,60
• Adeguamento funzionale e tecnologico di impianti ed edifici portuali alle vigenti normative di sicurezza	euro 2.065.827,60	euro 2.065.827,60
• Promozione e sviluppo della movimentazione e dei servizi intermodali combinati "multicliente" dei contenitori e delle altre unità di carico da/per il Porto di Trieste	euro 1.807.599,15	euro 1.807.599,15
• Costruzione di n. 1 gru portainer per il lato Nord del Terminal Contenitori Molo 7°, inclusa la sottostazione elettrica di media tensione (2° parte)	euro 1.291.142,25	euro 4.185.580,65
<b>Totale</b>	<b>euro 7.230.396,60</b>	<b>euro 10.124.835,00</b>

Si ritiene di prendere atto delle sopra riportate variazioni ai programmi originari che consistono unicamente in variazioni di importo senza introdurre alcuna variazione nella tipologia delle voci di spesa già vagliate positivamente dalla Giunta regionale.

**U.P.B. 6.2.25.2.192 - Contributi a favore del porto di Monfalcone**

Cap. 3792 stanziamento: 320.000,00 annui per 15 anni dal 2003

Cap. 3795 stanziamento: 723.000,00

Cap. 3798 stanziamento: 464.816,21 annui per 15 anni dal 2002

Si ricorda in via preliminare che, a seguito della stipula del Memorandum d'intesa tra il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e l'Azienda speciale per il porto di Monfalcone, avvenuta in data 19 ottobre 2000, i programmi di investimento per il porto di Monfalcone vengono elaborati di concerto tra i due soggetti operanti nella struttura portuale, in conformità agli obiettivi di programmazione regionale.

*Cap. 3792 - Contributi pluriennali a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per programmi di investimento.*

A favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, vi è un finanziamento decorrente dal 2003, di euro 320.000,00 l'anno per 15 anni (limite 10), per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi, di un mutuo che il Consorzio andrà a stipulare con lo scopo di finanziare, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili, alcuni degli interventi di carattere prioritario facenti parte di un articolato programma di investimenti, concernente:

1. Approfondimento dei fondali portuali relativi all'accesso delle banchine Silos De Franceschi.
2. Approfondimento ed adeguamento del canale di accesso alla zona industriale per la nautica denominata canale est ovest.
3. Completamento di opere infrastrutturali dell'area intermodale Z.I. Lisert.
4. Realizzazione di due tronchini ferroviari di penetrazione nei piazzali pubblici di stoccaggio delle merci.
5. Attrezzature di completamento dell'impianto pilota per l'inertizzazione ed il riutilizzo dei materiali di dragaggio.

*Per tale capitolo di spesa la scelta di gestione della risorsa finanziaria è delegata al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996 costituendo la presente delibera approvazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22/1987.*

*Cap. 3795 - Contributi all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per investimenti in ambito portuale (ricorso al mercato finanziario)*

Obiettivo prioritario dell'Azienda speciale per il porto di Monfalcone è quello di utilizzare il contributo in conto capitale di euro 723.000,00 (che la Regione dovrà reperire tramite ricorso al mercato finanziario) a copertura totale dei costi di realizzazione di un programma di investimento comprendente la realizzazione di piazzali di deposito merci in Zona interscambio merci.

*Per tale capitolo di spesa la scelta di gestione della risorsa finanziaria è delegata al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, costituendo la presente delibera approvazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22/1987.*

*Cap. 3798 - Contributi all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per la Nuova Darsena*

Si prevede che entro l'anno 2003, una volta terminati gli studi di fattibilità da parte del Genio civile opere marittime di Trieste, verrà definito il piano di intervento relativo alla realizzazione della Nuova Darsena,

con conseguente formalizzazione dello stanziamento pluriennale regionale, di euro 464.816,21 l'anno per 15 anni a decorrere dal 2002, sempre a favore dell'Azienda, a titolo di cofinanziamento dei costi dell'opera.

#### **U.P.B. 6.2.25.2.193 - Contributi in favore di Porto Nogaro**

Cap. 3800 stanziamento: 258.000,00 annui  
per 15 anni dal 2003

*Cap 3800 - Contributi pluriennali al Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno per programmi di investimento*

Nel bilancio 2003, è previsto uno stanziamento a favore del Consorzio per lo sviluppo della Zona dell'Aussa-Corno di euro 258.000,00 l'anno per 15 anni, (limite 11) a decorrere dal 2003 per la copertura degli oneri, in linea capitale ed interessi, di un mutuo di circa euro 2.700.000,00 (variabile sulla base dell'effettivo tasso di interesse applicato dagli istituti mutuanti) che il Consorzio andrà a stipulare con la finalità di realizzare i seguenti obiettivi prioritari-programmatici:

1. Lavori di costruzione di una nuova palazzina ad uso uffici e servizi portuali a Porto Margreth.
2. Opere di manutenzione canale di accesso a Porto Buso.
3. Interventi di completamento Piazzale Margreth, ottavo lotto (pavimentazione e opere accessorie).

*Per tale capitolo di spesa la scelta di gestione della risorsa finanziaria è delegata al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996 costituendo la presente delibera approvazione del programma di investimento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 22/1987.*

#### **b) Programma 6.3. - Infrastrutture a Servizio di trasporti e traffici**

Gli interventi previsti in questo programma sono puntualmente definiti da apposite norme di legge (articoli 30, 31 legge regionale 22/1987 e successive modifiche; articolo 4, commi 1, 2, 3, 96 e 97 legge finanziaria per il 2000 e D.P.R. 100/1978 e leggi regionali di attuazione e articolo 5, commi 121 e seguenti legge finanziaria 2001 ed articolo 2 legge regionale 16/2001) che individuano in maniera esaustiva sia i soggetti beneficiari che la tipologia degli investimenti ammissibili e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.

La concessione dei finanziamenti avviene usualmente dopo la presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti interessati alla Direzione viabilità e trasporti e loro successiva approvazione.

Gli obiettivi da perseguire nel corso del 2003 con riferimento alle principali infrastrutture di trasporto del sistema regionale, si possono compendiare come segue.

**U.P.B. 6.3.25.2.100 - Contributi per gli aeroporti ed altre strutture connesse al trasporto merci**

Cap. 3864 stanziamento 2003: 1.600.000,00

Cap. 3867 stanziamento decennale di euro  
258.233,45 annui, a decorrere dal 2002

*Cap. 3864 - Contributi alle imprese logistiche comunitarie che organizzano il trasporto combinato. (ricorso al mercato finanziario)*

Nel corso del 2003 il Servizio dovrà procedere alla redazione e successiva notifica alla Commissione europea del Regolamento per l'istituzione degli aiuti in oggetto indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 97 legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1

*Cap. 3867 - Contributi pluriennali al Terminal intermodale di Trieste Ferneti S.p.A.*

Come già evidenziato nella Relazione programmatica 2001, con apposita norma della legge finanziaria 2001, l'Amministrazione regionale ha previsto a favore della società Terminal intermodale di Trieste Ferneti S.p.A. con un contributo decennale di euro 258.233,45 annui, a decorrere dal 2002 per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di un programma di interventi volto al completamento funzionale e alla messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature dell'Autoporto di Ferneti per un costo complessivo di oltre 3.356.000,00 euro, coperto per la parte eccedente il contributo regionale con fondi propri della Società.

Nel corso del 2003 si provvederà all'erogazione dell'annualità di competenza sulla base di un programma di interventi predisposto dalla Società di gestione dell'Autoporto.

**U.P.B. 6.3.25.2.195 - Spese per l'Interporto di Cervignano del Friuli**

Cap. 3879 stanziamento: 1.549.690,35 l'anno  
per 10 anni  
a partire dal 2003

*Cap. 3879 - Contributi pluriennali alla Interporto Alpe Adria S.p.A. per la realizzazione dell'Interporto.*

Nel corso dell'esercizio 2003 il Servizio provvederà alla formale concessione del contributo decennale di euro 1.549.690,35 (limiti 11 e 13) l'anno a copertura dei costi del mutuo che la società andrà a stipulare a titolo di copertura dei costi di realizzazione del quinto lotto della struttura interportuale.

**U.P.B. 6.3.25.2.198 - Contributi per le strutture aeroportuali**

Cap. 3868 stanziamento: 2.500.000,00

*Cap 3868 - Finanziamento all'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. per il potenziamento della struttura aeroportuale (ricorso al mercato finanziario)*

La società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. utilizzerà il complessivo stanziamento di euro 2.500.000,00, allocato dal bilancio regionale 2003 per la realizzazione del seguente programma di investimenti:

1. Completamento dello studio «Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari».
2. Completamento fornitura e posa in opera di passerelle telescopiche di imbarco e infrastrutture connesse.
3. Completamento ampliamento piazzale sosta aeromobili.
4. Realizzazione piazzola prova motori.
5. Adeguamento impianti tecnologici per attività commerciali.
6. Adeguamenti strutturali vari connessi alla sicurezza aeroportuale.

**U.P.B. 6.3.25.2.199 - Contributo per il Centro intermodale di Pordenone**

Cap. 3872 stanziamento: 516.461,90 annui  
per 10 anni dal 2003

*Cap. 3872 - Contributo alla S.p.A. Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone per programmi di investimento*

Il Servizio provvederà alla formale concessione del contributo pluriennale di euro 516.461,90 annui per dieci anni a decorrere dal 2003, a copertura degli oneri in linea capitale ed interessi, per la stipula di un mutuo, di un importo stimato di euro 3.925.000,00, finalizzato alla realizzazione della seconda fase del nuovo centro logistico.

Per tale capitolo di spesa la scelta di gestione della risorsa finanziaria è delegata al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000.

**U.P.B. 6.3.25.2.397 - Centro polifunzionale annesso all'Aeroporto di Ronchi**

Cap. 3610 stanziamento: (c.d. 2002) 258.000,00  
Cap. 3611 stanziamento: 516.000,000 (2003)

*Cap. 3610 - Contributo straordinario al Comune di Ronchi dei Legionari per l'avvio dell'iniziativa denomina-*

ta «Polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari», inclusa la redazione di elaborati urbanistici e progettuali e la spesa per l'acquisizione delle aree, nonché lo studio di fattibilità e di un progetto preliminare per la realizzazione del medesimo.

*Cap. 3611 - Contributo straordinario al Comune di Ronchi dei Legionari per l'avvio dell'iniziativa denominata «Polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari», inclusa la redazione di elaborati urbanistici e progettuali e la spesa per l'acquisizione delle aree, nonché lo studio di fattibilità e di un progetto preliminare per la realizzazione del medesimo. (ricorso al mercato finanziario)*

Nel corso del 2003 il Servizio provvederà a monitorare gli sviluppi progettuali dell'iniziativa con riguardo in primo luogo alle risultanze dello studio di fattibilità del Polo recentemente commissionate dalla Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

In base alle risultanze di detto studio sarà quindi necessario provvedere sollecitamente all'avvio delle progettazioni di competenza rispettivamente della Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A. (Nuova Stazione Ferroviaria di Ronchi Aeroporto) e della Provincia di Gorizia (Nuova Autostazione), nonché all'avvio della redazione degli elaborati urbanistici da parte del Comune di Ronchi dei Legionari utilizzando nella misura necessaria gli stanziamenti 2002 per il capitolo 3610 e 2003 per il capitolo 3611. Sarà inoltre oggetto di attenta valutazione l'ipotesi, emersa nell'ambito dello studio di fattibilità, di canalizzare, attraverso le opportune modifiche normative, i finanziamenti predetti per promuovere la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.) finalizzata alla realizzazione e gestione del Polo Intermodale.

#### **U.P.B. 6.3.25.2.452 - Interventi relativi agli accordi di Osimo**

Cap. 3721 stanziamento c.d. 2002: 18.391.605,31  
Cap. 3855 stanziamento 2003: 628.877,77

*Cap. 3721 - Fondi statali per il completamento degli interventi previsti dagli Accordi di Osimo*

*Cap. 3855 - Reiscrizione di fondi non utilizzati per il completamento degli interventi previsti dagli Accordi di Osimo*

Gli stanziamenti dei capitoli predetti sono destinati alla realizzazione del III lotto dell'Autoporto di S. Andrea, per una spesa complessiva di euro 15.798.000,00 di cui 628.877,77 in conto competenza 2003 e la quota residua a valere sulla competenza derivata.

Una volta definito l'aggiornamento del progetto esecutivo da parte del Comune di Gorizia, concessionario dell'opera, si prevede che, entro l'anno, verranno

appaltati i lavori del terzo lotto il cui costo complessivo di euro 15.798.000,00 verrà integralmente coperto con i fondi ancora disponibili a bilancio regionale, stanziati con i decreti attuativi degli Accordi di Osimo.

#### **U.P.B. 6.3.25.2.1028 - Contributi ai soggetti gestori di Centri merci polifunzionali**

Cap. 3881 stanziamento: 516.461,90

*Cap. 3881 - Contributi per il completamento funzionale dei Centri merci polifunzionali (ricorso al mercato finanziario)*

Nel corso del 2003 il Servizio provvederà, in attuazione al disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/2001 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Regione n. 443 del 20 novembre 2001, al riparto delle risorse disponibili per l'anno 2003, pari a euro 516.461,90 che saranno reperiti tramite ricorso al mercato finanziario, a seguito dell'istruttoria delle domande che perverranno alla Direzione.

#### **c) Programma 6.4. Altre spese in materia di viabilità e trasporti**

##### **U.P.B. 6.4.25.1.70 - A.I.O.M. e I.S.T.I.E.E.**

Cap. 888 stanziamento: 40.000,00  
Cap. 889 stanziamento: 55.000,00

*Cap. 888 - Contributo annuale all'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi (A.I.O.M.)*

Il Servizio predisporrà la apposita convenzione - prevista dall'articolo 29 della legge regionale 22/1987 - per la disciplina dei reciproci rapporti in relazione alle modalità di utilizzo del contributo annuale, attualmente fissato in euro 40.000,00, per lo svolgimento, a supporto delle scelte operative dell'Amministrazione regionale, di un articolato programma di attività inerente, tra l'altro, i seguenti temi:

##### **1. Logistica regionale**

In particolare verranno analizzate, elaborate e proposte le soluzioni operative e procedurali per la realizzazione degli obiettivi strategici sottoelencati:

###### *1.1 Trasporto intermodale*

- Supporto tecnico-operativo per l'emanazione di atti normativi proposti dalla Direzione trasporti della Regione a valere su risorse finalizzate, in materia di sviluppo ed incentivazione nel settore dei trasporti intermodali, con particolare riferimento al trasporto combinato strada/rotaia, di autotreni completi (accompagnato) e di semirimorchi, anche in collaborazione con le realtà operative (Interporti) ed istituzionali delle altre Regioni nazionali e comunitarie

coinvolte, nonché con i rispettivi vettori ferroviari e stradali operanti sul mercato di interesse.

- Sviluppo delle gestioni dei servizi di manovra e trazione ferroviaria nelle singole realtà portuali e terminalistiche della Regione, in collaborazione con gli Enti di gestione dei rispettivi comprensori.
- Valutazione ed elaborazione degli elementi e degli strumenti utili al possibile avvio del progetto per la costituzione di un'impresa di trasporto ferroviario regionale, in armonia con le scelte e gli indirizzi espressi dagli organi regionali.

Al fine di perseguire una visione organica del progetto complessivo di ristrutturazione e sviluppo del settore dei trasporti ferroviari nella regione, dovranno essere attentamente valutate tutte le possibili sinergie operative tra le realtà operative e di gestione in corso di costituzione nei comparti portuali di Trieste, Monfalcone, Portonogaro e gli altri centri intermodali della Regione.

## 2. Cabotaggio e short-sea

Supporto tecnico-operativo per l'emanazione di atti normativi proposti dalla Direzione trasporti della Regione a valere su risorse finalizzate, in materia di sviluppo ed incentivazione nel settore del trasporto marittimo a corto raggio da e per gli scali della regione, con particolare riferimento al cabotaggio ed allo sviluppo dell'intermodalità strada-mare, anche in collaborazione con le realtà operative (Porti) ed istituzionali delle altre Regioni nazionali e comunitarie coinvolte, nonché con i rispettivi vettori marittimi e stradali operanti sul mercato di interesse.

Analisi, verifica e redazione di proposte rivolte all'avviamento e sviluppo dei servizi di cabotaggio marittimo da/per i porti della Regione, in linea con le norme nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento alle specifiche iniziative di sostegno in corso di elaborazione da parte degli organismi regionali.

In tale contesto trovano collocazione le diverse iniziative in corso di valutazione con le Associazioni di categoria e gli operatori interessati per la creazione di collegamenti marittimi diretti, per passeggeri ed auto a seguito, con servizi specifici dedicati, da Trieste, da Monfalcone e da Portonogaro, anche in linea con gli indirizzi della politica nazionale di sostegno in materia

## 3. Porti della Regione

L'obiettivo che si pone in tale settore è quello di valutare la perseguibilità di un progetto di sviluppo portuale integrato del sistema Nord Adriatico, che tenga conto degli indirizzi operativi e normativi sanciti dalla legge 84/1994, opportunamente trasferiti in un contesto di sistema regionale, parametrato ai nuovi equilibri economici che si potranno realizzare con l'ingresso nella Unione europea di Slovenia, Ungheria ecc., op-

portunamente qualificato sulle competenze politiche ed amministrative conferite dallo Statuto speciale alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Le tematiche da sviluppare saranno le seguenti:

- Verifica delle sinergie strategiche ed operative che si rendono a breve/medio termine realizzabili in un quadro di collaborazione tra i porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro.
- Valutazioni e considerazioni sul nuovo piano regolatore in corso di predisposizione per il Porto di Trieste, anche alla luce delle specifiche iniziative ed attività sopra descritte, con riferimento ad un progetto di sviluppo portuale organico ed in linea con i nuovi scenari europei:
  - piattaforma logistica e sviluppo operativo nuove aree portuali per dismissione di attività industriali;
  - progetto di riutilizzo del comprensorio del Porto Vecchio.

*Cap. 889 - Contributo a favore dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea (I.S.T.I.E.E.)*

Il Servizio predisporrà l'apposita convenzione - prevista dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 22/1985 - con l'I.S.T.I.E.E., per la disciplina dei reciproci rapporti in relazione alle modalità di utilizzo del contributo annuale, attualmente fissato in euro 55.000,00 per lo svolgimento di attività di studio nel settore dei trasporti aventi ad oggetto tra l'altro:

- Esecuzione di studi ed analisi volti ad esaminare la fattibilità tecnico-giuridica delle operazioni e degli interventi che la Direzione viabilità e trasporti riterrà di volta in volta di attuare.
- Messa a punto della nuova edizione (V) dell'Annuario statistico regionale dei trasporti ed analisi della situazione delle rilevazioni statistiche nel campo dei trasporti al fine poter avanzare suggerimenti alla Direzione per interventi volti all'implementazione e miglioramento della qualità dei dati.
- Assistenza nella definizione delle procedure d'esame, da parte della Commissione europea, di innovativi strumenti normativi nel settore dei trasporti.
- Assistenza nell'esame degli sviluppi progettuali degli interventi strategici inseriti nella legge obiettivo.
- Attività di supporto al progetto Citi's Ports inserito nel programma comunitario INTERREG IIIB «C.A.D.S.E.S.»
- Organizzazione e realizzazione annuale del 44° Corso internazionale sui trasporti.

- Organizzazione e realizzazione di un Corso di formazione professionale nel settore del trasporto delle merci e della logistica.

**U.P.B. 6.4.25.1.200 - Rimborso degli oneri relativi alla liberalizzazione di tratti autostradali**

Cap. 3904 stanziamento 2003: 260.000,00

*Cap. 3904 - Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale*

Nel corso del 2003 proseguirà da parte del Servizio la cura della gestione degli adempimenti in materia di rimborsi alle società concessionarie e/o privati operatori del costo dei pedaggi relativi ai tratti autostradali liberalizzati per evitare situazioni di congestionamento del traffico pesante attraverso alcuni centri abitati particolarmente sensibili, in particolare tramite rinnovo della convenzione annuale con Autovie Venete S.p.A., per un importo a capitolo di euro 260.000,00.

**U.P.B. 6.4.25.1.206 - I.M.O. International Maritime Academy**

Cap. 3922 stanziamento: 260.000,00

*Cap. 3922 - Stanziamento annuale al consorzio universitario «I.M.O. - International Maritime Academy» di Trieste*

Parimenti, il Servizio gestirà il finanziamento regionale, stabilito attualmente nella misura annua di euro 260.000,00, per il sostegno all'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale marittimo svolta dal Consorzio universitario I.M.O. - International Maritime Academy di Trieste.

**U.P.B. 6.4.25.1.564 - Attività promozionale nel settore dei trasporti**

Cap. 3628 stanziamento: 100.000,00

*Cap. 3628 - Spese per la promozione del sistema trasportistico regionale*

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 16/2001, il Servizio provvederà ad adottare il Regolamento attuativo per la definizione della tipologia di spese rientranti nelle attività promozionali nel settore del trasporto delle merci previste dalla citata norma. Successivamente verrà predisposto il relativo programma di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nel cui ambito si ritiene di particolare rilievo la previsione di allocare una quota di risorse disponibili, pari a euro 100.000,00 per il finanziamento di una pubblicazione di settore ad hoc.

**U.P.B. 6.4.25.2.165 - Studi e progettazione nel settore del trasporto delle merci**

Cap. 282 stanziamento:  
1.549.370,70 (c.d. 2002)

Cap. 3626 258.233,45 e 258.233,45  
(c.d. 2002)

Cap. 3704 4.100.000,00 (c.d. 2002)

*Cap. 282 - Fondo regionale per il finanziamento delle progettazioni nel settore del trasporto delle merci*

*Cap. 3626 - Spese per la progettazione e la realizzazione del Sistema ferroviario metropolitano regionale (ricorso al mercato finanziario)*

*Cap. 3704 - Stipula con Rete ferroviaria italiana di un accordo quadro per interventi urgenti sulla rete ferroviaria nel territorio della Regione (ricorso al mercato finanziario)*

Stipulata in data 20 settembre 2002, l'Intesa Generale Quadro tra il Ministero infrastrutture e trasporti e la Regione Friuli Venezia Giulia che ha individuato, ai sensi della legge obiettivo, una serie di interventi strategici nel settore delle infrastrutture ferroviarie nel territorio regionale, è intendimento del Servizio, pervenire alla stipula di un accordo quadro con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che consenta, attraverso il cofinanziamento regionale, a valere su tutti i fondi disponibili sui capitoli 282, 3626 e 3704, l'accelerazione delle progettazioni di tutti gli interventi previsti nella citata intesa, in sostituzione della Convenzione-quadro tra Regione, Comune di Trieste e F.S. S.p.A. stipulata in data 27 dicembre 1999, per la progettazione di tratti della nuova linea ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana in territorio italiano (cosiddetto Corridoio 5).

**d) Programma 0.25.2. - Contributi pregressi per investimenti nel settore dei traffici e dell'autotrasporto merci**

**U.P.B. 13.2.25.2.349 - Contributi pregressi per investimenti nel settore dei traffici e dell'autotrasporto merci**

Come già illustrato nelle premesse della presente relazione, il settore è totalmente «congelato» nell'attesa di precisi e chiari orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore del trasporto merci, che dovranno definire la liceità o meno degli stessi nell'ambito del rispetto dei principi di concorrenza.

**U.P.B. 12.3.25.2.1027 - Contributi ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale**

Cap. 4102 stanziamento: 516.000,00 (2003)  
(c.d. 2002) 114.104,98

*Cap. 4102 - Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale per interventi sui raccordi ferroviari (ricorso al mercato finanziario)*

Nell'ambito di tale programma è ricompreso il nuovo capitolo 4102 istituito dalla legge regionale 16/2001 che prevede il finanziamento dei raccordi ferroviari nelle zone industriali regionali.

Nel corso del 2003 il Servizio provvederà, in attuazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 16/2001 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 442 del 20 novembre 2001, al riparto delle risorse disponibili nel biennio 2002-2003, pari a euro 630.561,88, a seguito dell'istruttoria delle domande che perverranno alla Direzione. Tale stanziamento sarà disponibile tramite ricorso al mercato finanziario.

**e) Attività operative**

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi per lo sviluppo dell'intermodalità di cui al DOCUP obiettivo 2.

Nel corso del 2003 dopo l'adozione del Complemento di programmazione per l'utilizzo dei fondi comunitari di cui al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 il Servizio sarà impegnato nell'attuazione dell'azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo Sviluppo dell'Intermodalità» puntando a perseguire i migliori risultati sia in termini di utilizzo delle risorse che di realizzazione delle iniziative. Obiettivo della misura è quello di rendere efficiente il Sistema dei Trasporti ed in particolare quelli alternativi alla modalità stradale quali la modalità ferroviaria e quella marittima, tutto ciò in armonia con la programmazione regionale in materia di trasporti e relative infrastrutture.

In parallelo il Servizio procederà a monitorare la realizzazione delle iniziative, immediatamente cantierabili che, con l'obiettivo di accelerare la spesa delle azioni previste nel DOCUP obiettivo 2 2000 - 2006 sono state inserite nel cosiddetto parco progetti e la cui ammissione a finanziamento è stata confermata con D.G.R. 336 del 12 febbraio 2003.

L'insieme degli interventi attivati tramite lo strumento del parco progetti comporterà una spesa complessiva di oltre euro 9.500.000,00 e vedrà coinvolte le principali infrastrutture puntuali regionali quali i porti di Monfalcone e Porto Nogaro e gli autoporti di Ferneti, Gorizia e Pontebba.

Il dettaglio delle iniziative previste è puntualmente riportato nella D.G.R. 336 del 12 febbraio 2003 che ha anche determinato l'impegno finanziario ai fini comunitari sul Fondo Speciale obiettivo 2 2000-2006. Inoltre con la D.G.R. 4303 del 13 dicembre 2002, si è provveduto ad ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, ulteriori nove iniziative per un totale di oltre euro

12.200.000,00, proposte dai seguenti soggetti: l'Autorità Portuale di Trieste, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Aussa-Corno, il Terminal Intermodale di Trieste Ferneti S.p.A., l'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A., l'Interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli S.p.A., International Maritime Organisation - International Maritime Academy.

Quanto alle altre attività operative seguite dal Servizio, la situazione si può così riassumere:

**1. P.O. INTERREG III Italia-Slovenia asse 1 - misura 1.2 «Sviluppo e potenziamento delle organizzazioni, delle infrastrutture e delle reti»**

Nel corso del 2003 obiettivo primario sarà quello di monitorare l'attuazione dei seguenti progetti ritenuti prioritari:

1. Prima fase di riconversione Autoporto di Ferneti (costo stimato euro 2.5 milioni) proposto dalla Terminal Intermodale di Ferneti S.p.A.
2. Realizzazione di una piattaforma logistica nell'Autoporto di Gorizia (costo stimato euro 1,8 milioni) proposto dalla S.D.A.G. S.p.A.
3. Realizzazione di un centro di addestramento della cartografia digitale (costo stimato 1,5 milioni di euro) proposto dall'IMO - IMA di Trieste
4. Sistema informativo Portuale (costo stimato 1,2 milioni di euro) proposto dall'IMO - IMA di Trieste.

Quanto alla progettazione del raccordo ferroviario Porto di Trieste-Porto di Capodistria (costo totale del progetto 5 milioni di euro; un terzo dell'opera è in territorio italiano, due terzi in territorio sloveno) intervento proposto da Italferr S.p.A., prima di procedere al suo finanziamento, a valere sui fondi INTERREG, è necessario che la parte slovena assicuri l'inserimento del medesimo progetto sul suo territorio nell'ambito di quelli finanziabili con i fondi PHARE CBC. Solo una volta acquisita tale assicurazione si potrà procedere all'attuazione dell'intervento.

**2. P.O. INTERREG III B CADSES**

Non è stato presentato alcun progetto da gestire come capofila (project leader) ma si è formalmente aderito al progetto CITY'S PORT (che vede come capofila la Regione Emilia Romagna) sulla logistica dei trasporti in ambito urbano, che nella Regione Friuli Venezia Giulia grazie al supporto dell'ISTIEE vede il coinvolgimento del Comune di Udine ed al progetto GILDA NET (che vede come capofila la Regione Emilia Romagna in prosecuzione del GILDA, già finanziato con INTERREG II) e che si pone l'obiettivo di informatizzare tutto il sistema dei trasporti, nonché ai progetti CONSPACE (Capofila il Land Carinzia) che ha la finalità di promuovere una pianificazione territoriale coordinata nell'area di riferimento e IMO NODE (ca-

pofigli il Ministero dei trasporti ellenico) che si pone le finalità di rendere efficienti i trasporti lungo i Corridoi 5 e 10 con particolare riferimento al trasporto delle merci via ferrovia.

Nel corso del 2003 il Servizio provvederà a monitorare lo sviluppo di tali progetti.

### 3. INTERREG III B Spazio Alpino

Nel 2003 sarà curata la prosecuzione dei contatti presi per la ricerca di partenariato da coinvolgere nel progetto di cui la Regione Friuli Venezia Giulia si propone come capofila, cioè il progetto C.E.I.N. (Central European Intermodal Network) del costo previsto di 1 milione di euro che viene curato con il supporto tecnico dell'A.I.O.M. e punta allo sviluppo del trasporto combinato via rotaia lungo la direttrice Trieste-Monaco di Baviera. Si è nella fase di raccolta delle adesioni da parte dei soggetti istituzionali potenzialmente interessati, vale a dire le regioni austriache della Carinzia, del Salisburgo ed il Libero Stato della Baviera, che non hanno ancora dato la loro formale adesione al progetto.

Sarà poi cura del Servizio seguire gli sviluppi del progetto ALPENCORS che vede come capofila regione Veneto e che intende promuovere il Corridoio 5.

### 4. Intesa istituzionale di Programma.

Nel corso del 2003 è stato stipulato di concerto con l'Ufficio di Piano, che svolge funzioni di ufficio di coordinamento, un Accordo di programma Quadro nel settore dei porti che, in via prioritaria, vede il cofinanziamento da parte dello Stato di alcuni interventi infrastrutturali nei porti di Trieste e Monfalcone per un onere complessivo previsto a carico del bilancio statale di euro 7.746.000,00.

#### Schema ricognitivo dei capitoli di competenza

##### Capitoli delegati

U.P.B. 6.2.25.2.191	Cap. 3773
U.P.B. 6.2.25.2.192	Cap. 3792
	Cap. 3795
U.P.B. 6.2.25.2.193	Cap. 3800
U.P.B. 6.3.25.2.199	Cap. 3872

##### Capitoli con beneficiario definito

U.P.B. 6.3.25.1.206	Cap. 3922
---------------------	-----------

##### Capitoli riservati alla Giunta regionale

U.P.B. 6.2.25.2.191	Cap. 3775
U.P.B. 6.2.25.2.192	Cap. 3798
U.P.B. 6.3.25.2.198	Cap. 3868
U.P.B. 6.3.25.2.195	Cap. 3879
U.P.B. 6.3.25.2.1028	Cap. 3881
U.P.B. 6.3.25.2.452	Cap. 3721
	Cap. 3855
U.P.B. 6.3.25.2.100	Cap. 3864

U.P.B. 6.3.25.2.397	Cap. 3610
	Cap. 3611
U.P.B. 6.4.25.1.564	Cap. 3628
U.P.B. 6.4.25.1.200	Cap. 3904
U.P.B. 6.4.25.2.165	Cap. 282
	Cap. 3626
	Cap. 3704
U.P.B. 6.4.25.1.70	Cap. 888
	Cap. 889
U.P.B. 12.3.25.2.1027	Cap. 4102

## SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

### Introduzione

Il Servizio del trasporto pubblico locale svolgerà le seguenti attività operative e programmatiche:

- aggiornamento periodico del Piano regionale del trasporto pubblico locale, riguardante sia i servizi terrestri che marittimi, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 20/1997 sulla base di nuovi protocolli d'intesa proposti dalle Province ma anche su istanza diretta dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli con oltre 25.000 abitanti;
- assegnazione alle Province delle risorse finanziarie per l'esercizio del T.P.L. ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20/1997;
- vigilanza e controllo sulle U.D.G. del T.P.L. ex articolo 5, legge regionale 20/1997, purché venga dotato delle più volte richieste specifiche dotazioni organiche;
- predisposizione del sistema tariffario T.P.L. ex articolo 5, legge regionale 20/1997;
- predisposizione delle modalità relative alla fruizione da parte degli appartenenti a determinate categorie protette di titoli di viaggio agevolati ex articolo 20, legge regionale 20/1997;
- attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico ex articolo 21, legge regionale 20/1997, con i fondi allocati a bilancio;
- attuazione del P.R.T.P.L. per la parte inerente il trasporto delle persone con difficoltà motorie in attuazione ed in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 106 della legge regionale 1/2003 che prevede il finanziamento alle Province per la concessione di contributi finalizzati a realizzare le iniziative del Piano;
- aggiornamento del regolamento-tipo con cui i Comuni disciplinano il servizio di noleggio con conducente da rimessa con autobus ex articolo 23, legge regionale 20/1997;

- individuazione delle modalità e dei criteri con cui le Amministrazioni provinciali autorizzano i trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi ex articolo 24, legge regionale 20/1997;
  - concessione alle Province di finanziamenti per infrastrutture al servizio del T.P.L. ex articoli 26 e 27, legge regionale 20/1997, anche se pare più che mai urgente l'approvazione del già predisposto d.d.l.r. per l'armonizzazione con la disciplina generale delle opere pubbliche (concessioni di costruzione ed esercizio) e per consentire la realizzazione diretta da parte delle Province;
  - concessione alle Province di finanziamenti costanti quinquennali per l'acquisto di scuolabus ex articolo 29, legge regionale 20/1997;
  - vidimazione documenti di viaggio per servizi di noleggio con autobus ex articolo 23, legge regionale 20/1997;
  - sanzionamento amministrativo delle infrazioni ex articolo 22, legge regionale 20/1997, ed in armonia con le ulteriori disposizioni contenute nel già predisposto d.d.l.r. necessario per completare il quadro sanzionatorio previsto dagli articoli 22, 23 e 24;
  - promozione della diffusione dei veicoli a ridotte emissioni inquinanti ex legge regionale 43/1995;
  - assegnazione di contributi regionali a favore delle imprese concessionarie dei servizi terrestri internazionali ex legge regionale 72/1979;
  - coordinamento con gli organi statali per il trasporto di persone con mezzi terrestri, aerei, marittimi (Accordo di Udine legge 129/1985);
  - approvazione dei Regolamenti comunali connessi alle vetture in noleggio da rimessa ed ai taxi ex legge regionale 27/1996;
  - approvazione dell'aggiornamento del regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale ex articolo 21 legge regionale 27/1996;
  - istruttoria tecnica dei progetti di impianti di trasporto funicolare ex legge regionale 15/1981;
  - controllo tecnico degli impianti di trasporto funicolare all'atto della costruzione e durante l'esercizio ex legge regionale 15/1981;
  - rilascio, modifica, revoca, sospensione e rinnovo delle concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune ex legge regionale 15/1981, in attuazione ed armonia con le disposizioni contenute in un d.d.l.r. già predisposto e teso ad armonizzare la normativa regionale di settore al quadro dei principi regolanti l'istituto di concessione di costruzione ed esercizio delle opere pubbliche;
  - autorizzazione alla costruzione ed esercizio di piste da sci ex legge regionale 15/1981;
  - organizzazione di corsi di formazione professionale con esame finale per addetti ad impianti a fune ex legge regionale 15/1981;
  - attività di supporto tecnico-economico nelle materie di competenza nei confronti delle Direzioni regionali sprovviste di struttura tecnica, in particolare relativamente agli interventi finanziari sugli impianti a fune e piste ex legge regionale 46/1986;
  - attuazione del regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998, (Carbontax), approvato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2002 n. 1255;
  - attuazione del regolamento per la concessione dei finanziamenti alle Province per la concessione dei contributi ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 0391/Pres.;
  - attuazione dell'articolo 5, comma 101 della legge regionale 1/2003 per la concessione di finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi o per la trasformazione di quelli in servizio con alimentazione a combustibile gassoso.
- Il Servizio del trasporto pubblico locale curerà inoltre le varie fasi necessarie all'emanazione della relativa normativa per l'attuazione del P.R.T.P.L. sia per la realizzazione delle infrastrutture previste dal Piano che degli interventi volti a favorire l'utilizzo da parte dei disabili del T.P.L., nonché quella per la regolamentazione delle sanzioni amministrative e dei servizi a chiamata. Il Servizio curerà la predisposizione delle norme per utilizzare gli stanziamenti a fondo globale. Rubrica n. 8 punto 177 (Carta Servizi e AVM).
- Si ritiene che, in relazione alla delicatezza e complessità delle materie di competenza del Servizio del trasporto pubblico locale, il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la loro eventuale implementazione non potranno prescindere da una radicale rivisitazione della struttura organizzativa e delle risorse umane e materiali necessarie, anche in considerazione del perdurare di situazioni di grave carenza di personale tecnico, giuridico amministrativo-legale e contabile.
- Il Servizio del trasporto pubblico locale è responsabile dei seguenti punti dei due Programmi del Piano Regionale di Sviluppo:
- 6.4. Altre spese in materia di viabilità e trasporto. Stanziamenti 2003: euro 1.750.994,20 + 550.542,25 = di competenza derivata

- 6.5. Trasporto pubblico locale: stanziamenti 2003: euro 104.540.000,00 + 375.743,68 = di competenza derivata

#### **Programma 6.4. - Altre spese in materia di viabilità e trasporto**

##### **U.P.B. 6.4.25.1.202 - Spese per la promozione e l'incentivazione di mezzi di trasporto pubblico e di veicoli a ridotto inquinamento.**

Cap. 3908 stanziamento: 118.000,00 (2002)  
 Cap. 3924 stanziamento: 77.000,00 (2002)

*Cap. 3908 - Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico.*

La legge regionale 20/1997 all'articolo 21 prevede che l'Amministrazione regionale promuova l'incentivazione e la pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico nei confronti dell'utenza. A tal fine i fondi necessari per gli acquisti possono essere messi a disposizione dal Direttore del Servizio T.P.L. anche mediante apertura di credito al funzionario delegato preposto. Sul cap. 3908 sono disponibili euro 118.000,00 per l'esercizio 2003. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0135/Pres. del 20 aprile 2000 stabilisce che le spese che possono eseguirsi in economia attengono a:

- a) l'organizzazione di convegni;
- b) l'organizzazione di incontri informativi con le comunità locali;
- c) l'organizzazione di attività educative nelle scuole;
- d) la pubblicizzazione da parte delle aziende esercenti il servizio del T.P.L. sia della sperimentazione in determinate aree che dell'avvio a regime in tutta la regione dell'utilizzo della Carta dei servizi ai fini del pagamento dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici;
- e) gli incarichi a persone e ditte specializzate per la redazione, la pubblicazione e diffusione di periodici o altro materiale divulgativo;
- f) l'attivazione di servizi a chiamata, anche di tipo car-pooling, nelle zone a bassa intensità abitativa nonché di servizi a trazione elettrica e ripristino o modulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;
- g) l'adozione di programmi di pubblicità integrata e per la redazione dell'orario regionale T.P.L.

Ai fini dell'assegnazione contributiva sarà applicato il precitato regolamento, dando peraltro atto che, data l'esiguità delle somme disponibili, non si riusciranno ad attivare tutte le iniziative, ed in particolare quella della lettera f), attività di per sé molto onerosa per la quale, si renderà necessario adeguare preliminarmente la legge regionale 20/1997 al fine di consentire anche alle Pro-

vince l'attivazione di questi servizi, con copertura finanziaria nell'ambito del Contratto di Servizio, purché senza maggiori oneri per l'Amministrazione regionale. Quale priorità dovrà essere considerata la redazione cartacea ed informatica dell'orario regionale dei T.P.L. sul sito web della Regione, anche con un software «ottimizzatore» che consenta agli utenti di conoscere i servizi a disposizione data una origine ed una destinazione del viaggio, nonché il giorno e la fascia oraria dello stesso; ciò avverrà attingendo agli orari aggiornati dalle 4 Aziende concessionarie secondo una Base Dati delle fermate regionali individuata dal Servizio T.P.L. in maniera uniforme sul territorio regionale.

*Cap. 3924 - Spese per la promozione di manifestazioni a sostegno della diffusione di veicoli a ridotto inquinamento.*

L'articolo 5, comma 65, della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 come successivamente modificato, finanzia iniziative di promozione per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento. La disponibilità è di euro 77.000,00 per l'esercizio 2003 sul cap. 3924 e si prevede l'iniziativa diretta tesa a sensibilizzare soprattutto la popolazione giovanile alla necessità di ridurre l'inquinamento dell'aria, soprattutto nelle aree urbane, usando veicoli di caratteristiche particolari.

In tali iniziative si coinvolgeranno le Associazioni dei produttori ed eventualmente di coloro che hanno per compito statutario lo sviluppo di veicoli a gas, elettrici, ibridi o ad idrogeno.

##### **U.P.B. 6.4.25.1.203 - Contributi per i servizi di trasporto speciale, straordinario e internazionale.**

Cap. 3911 stanziamento 2003: 1.202.994,20

*Cap. 3911 - Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia per la particolarità dei servizi prestati.*

L'obiettivo è quello di consentire la prosecuzione dell'esercizio di linee internazionali con la Slovenia e la Croazia, il cui onere (differenza fra costi e ricavi di esercizio) è fortemente passivo a causa della tariffa imposta dall'Ente concedente con riferimento anche al regime tariffario dei vicini Stati frontalieri, ove i costi sono sensibilmente inferiori a quelli italiani.

Sono disponibili nel 2003 euro 1.202.994,20 sul cap. 3911 per cui si ritiene che, a domanda, si provvederà al riparto dei fondi entro l'anno in corso, con riferimento ai servizi svolti dai concessionari nel corso dell'anno 2003.

Il regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore di aziende di trasporto esercenti linee internazionali è stato approvato con decreto del Presidente

della Regione n. 0444/Pres. del 20 novembre 2001 e dovrà essere oggetto di modifica per renderlo conforme alle normative comunitarie.

**U.P.B. 6.4.25.1.204 - Spese per la sorveglianza sugli impianti a fune e l'aggiornamento del personale.**

Cap. 3915 stanziamento 2003: 15.000,00

*Cap. 3915 - Compensi per consulenze tecniche inerenti alla sorveglianza sugli impianti a fune e spese per corsi di aggiornamento del personale adibito agli impianti.*

Con l'obiettivo di mantenere i consolidati standard di sicurezza sugli impianti funiviari in esercizio, come prescritto dalla vigente normativa, si prevede di proseguire nelle due iniziative già più volte attuate nel passato. La prima finalizzata all'effettuazione di prove sugli impianti e loro componenti nonché ad altre attività connesse alla sicurezza con un onere previsto di circa euro 10.000,00 a gravare sul cap. 3915 del Bilancio regionale. La seconda tesa ad organizzare direttamente o tramite altri soggetti pubblici o privati, corsi di addestramento ed aggiornamento di personale adibito o da adibire agli impianti a fune, da tenersi nel corso dell'anno anche con eventuale prosecuzione nei successivi mesi invernali, con un onere massimo di circa euro 5.000,00 a gravare sul precitato cap. 3915 della spesa regionale. Nell'onere sono compresi materiale didattico ed i compensi per i docenti esperti di impianti a fune e relativi controlli. In relazione alle concrete necessità emergenti nel corso dell'anno è possibile un travaso di finanziamenti dall'una all'altra finalità.

**U.P.B. 6.4.25.2.209 - Contributi per veicoli elettrici.**

Cap. 3944 stanziamento 2003: 103.000,00 +  
26.761,19  
(competenza derivata)  
Cap. 3950 stanziamento: 10.000,00

*Cap. 3944 - Contributi a Comuni e ad altri Enti pubblici per l'acquisto di veicoli e relativi accumulatori e per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici.*

L'articolo 5 della legge regionale 43/1995 prevede la concessione a Comuni e ad altri Enti pubblici di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori e per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici.

E' stato predisposto il provvedimento per la determinazione della documentazione da prodursi a corredo delle domande nonché la data per la presentazione delle stesse, i criteri selettivi e prioritari e le modalità da osservare nella concessione di contributi (D.G.R. n. 4708 del 18 ottobre 1996).

Si prevede dunque di predisporre entro la fine dell'anno la graduatoria delle domande pervenute e di assegnare i finanziamenti disponibili che ammontano

per l'anno 2003 a euro 103.000,00 sul cap. 3944, oltre a 26.761,19 euro di competenza derivata.

Le scelte di gestione delle risorse finanziarie attinenti al presente capitolo sono delegate al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 2/2000.

*Cap. 3950 - Contributi a soggetti privati per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori.*

L'articolo 4 della legge regionale 43/1995 prevede la concessione a soggetti privati di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori.

E' stato predisposto con D.G.R. n. 4707 del 18 ottobre 1996 il provvedimento per la determinazione della documentazione da prodursi a corredo delle domande nonché la data per la presentazione delle stesse, i criteri selettivi e prioritari e le modalità da osservare nella concessione di contributi che vengono confermati.

Le disponibilità dell'esercizio 2002 sul cap. 3950 sono state assegnate per un valore inferiore a quello disponibile per cui si prevede di predisporre entro l'anno la graduatoria delle domande pervenute nel corrente esercizio e di assegnare i finanziamenti disponibili prioritariamente sulla competenza derivata.

Le scelte di gestione delle risorse finanziarie attinenti al presente capitolo sono delegate al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996.

**U.P.B. 6.4.25.2.210 - Contributi per l'acquisto di scuolabus**

Cap. 3942 stanziamento 2003: 200.000,00

*Cap. 3942 - Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus.*

Nel corso del 2003 il finanziamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/1997 disponibile sul cap. 3942 per euro 200.000,00 (nuovo limite di impegno quinquennale a partire dal 2003), verrà ripartito fra le Province secondo i criteri assunti con deliberazione n. 817 del 31 marzo 2000 della Giunta regionale (allegato A).

*Le scelte di gestione delle risorse finanziarie attinenti al presente capitolo sono delegate al Direttore regionale della viabilità e trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996.*

**U.P.B. 6.4.25.2.213 - Spese per la sicurezza e la funzionalità degli impianti a fune**

Cap. 3949 stanziamento 2003: 25.000,00 oltre  
a 25.000,00  
(competenza derivata)

*Cap. 3949 - Spese per l'acquisto di apparecchiature di controllo inerenti la sicurezza degli impianti a fune e delle loro parti componenti, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi.*

Con l'obiettivo di intervenire direttamente con iniziative tese ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti e la sicurezza degli stessi e delle loro parti componenti, si procederà, mediante l'apertura di credito a favore del funzionario delegato (previsto dall'articolo 2 della legge regionale 32/1996) all'acquisto di attrezzature e materiali compresi quelli di tipo informatico e di ricambio per apparecchiature già acquistate che si renderanno necessari per tali finalità, con successivo eventuale affidamento in uso agli esercenti i servizi mediante apposita convenzione, nel limite dei 25.000,00 euro di competenza 2003 sul cap. 3949 oltre a 25.000,00 euro di competenza derivata.

*Le scelte di gestione delle risorse finanziarie attinenti al presente capitolo sono delegate al Direttore regionale della viabilità e trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996.*

**U.P.B. 6.4.25.2.2103 - Contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel settore dei trasporti.**

Cap. 3931 stanziamento 2003: ...  
498.781,06  
(competenza derivata)

*Cap. 3931 Contributi agli Enti Locali ed alle Aziende per il trasporto pubblico locale per la riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti (Fondi Statali).*

**Programma 6.5. - Trasporto pubblico locale****U.P.B. 6.5.25.1.215 - Assegnazioni alle Province per il trasporto pubblico locale.**

Cap. 3977 stanziamento 2003: 99.450.000,00

*Cap. 3977 - Finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale.*

Trattandosi di spese legate a funzioni trasferite alle Province dalla legge regionale 20/1997, si provvederà ad assegnare alle Province, nel corso dell'anno 2003, i finanziamenti allocati sul cap. 3977 nel limite di euro 99.450.000,00 con le modalità ed i limiti previsti nella legge regionale 20/1997 e destinati alla copertura degli

oneri assunti dalle Province stesse con le Aziende di T.P.L. mediante i contratti di servizio.

**U.P.B. 6.5.25.2.217 - Contributi per l'acquisto di autobus e altri mezzi di trasporto terrestre.**

Cap. 3738 stanziamento 2003: ... + 743.68 di  
competenza derivata

Cap. 4005 stanziamento 2003: ... competenza derivata:  
+ 125.000,00

Cap. 4010 stanziamento 2003: 250.000,00  
+ 250.000,00 di  
competenza derivata

Cap. 4011 stanziamento 2003: 1.000.000,00

*Cap. 3738 - Contributi per la sostituzione di autobus destinati al T.P.L. in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate.*

Per rendere operativo questo meccanismo contributivo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale il criterio di utilizzo delle risorse che ha tenuto conto della necessità di compensazione delle somme anticipate nell'ambito della intervenuta riforma del trasporto pubblico locale per le finalità di sostituire autobus di T.P.L. in esercizio da oltre 15 anni da parte delle quattro Aziende concessionarie. La disponibilità è stata pari a euro 17.294.080,72 sull'esercizio 2002, mentre l'autorizzazione di spesa è stata di euro 17.293.337,04 interamente concessi. In relazione a condizioni di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti più favorevoli, il capitale netto ricavato è stato superiore allo stanziamento iniziale 2002 sul capitolo in questione, per le cui maggiori somme che si renderanno disponibili nell'esercizio 2003 saranno assegnate con rispetto dei criteri già deliberati dalla Giunta regionale.

*Cap. 4005 - Contributo all'Azienda Consorziale Trasporti per il restauro di una vettura storica nell'ambito del centesimo anniversario del tram di Opicina.*

Il Servizio del trasporto pubblico locale è inoltre responsabile dell'assegnazione del contributo, con beneficiario già definito, disposto dall'articolo 4, comma 37, della legge regionale 23/2002 che prevede sul cap. 4005 la disponibilità di euro 125.000,00 quale competenza derivata. A seguito di formale istanza del beneficiario, il Servizio in sede istruttoria valuterà la conformità della richiesta sia in termini tecnici che economici determinando l'ammissibilità della spesa sulla scorta di analisi dei costi scaturenti da progetti e/o preventivi.

*Cap. 4010 - Finanziamento alle Province per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione ed adeguamento di quelli in servizio ai fini dell'handicap.*

Per rendere operativo questo meccanismo contributivo, la Giunta regionale provvederà alla ripartizione delle risorse fra le 4 Province, sulla base del Regola-

mento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002 n. 039/Pres.

La disponibilità è di euro 250.000,00 nell'esercizio 2003 + euro 250.000,00 di competenza derivata,

*Cap. 4011 - Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi o per la trasformazione di quelli in servizio con alimentazione a combustibile gassoso.*

La Giunta regionale provvederà alla ripartizione delle risorse fra le 4 Province e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 103 della legge regionale 1/2003.

#### **U.P.B. 6.5.25.2.218 - Contributi per infrastrutture di trasporto.**

Cap. 3992 stanziamento 2003: 1.000.000,00  
(c.d. 2002)

Cap. 4017 stanziamento: 2.840.000,00

*Cap. 3992 - Finanziamento alle Province per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende concessionarie di servizi di linea di T.P.L. per consentire l'accesso agli autobus alle persone con difficoltà motorie.*

Per dare concreta attuazione al finanziamento in parola, è necessario approvare un apposito Regolamento recante criteri e modalità sia dei finanziamenti alle Province che dei contributi che le stesse erogheranno ai soggetti beneficiari, ciò in quanto è vincolante la conformità al Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale e le specifiche indicazioni che lo stesso ha recato per consentire l'accesso agli autobus da parte delle persone con difficoltà motorie. Entro la fine d'anno si ritiene di impegnare l'intero stanziamento di 1.000.000,00 euro, anche se quale spesa di investimento vi è la possibilità di trasferire la somma in competenza derivata.

*Cap. 4017 - Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del T.P.L.*

Sul cap. 4017 sono state allocate poste di 2.840.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005. Ciò è finalizzato a dare attuazione alle previsioni degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 20/1997, attraverso l'attribuzione alle Province di finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati per le finalità descritte al succitato articolo 26. Esso prevede la predisposizione di programmi triennali da parte provinciale in conformità con il Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, Piano che ipotizza la realizzazione di Centri intermodali, Autostazioni e Fermate per com-

pletivi 43.382.380,00 euro a carico della Regione, nell'arco di quindici anni e quindi con un onere medio annuo di 2.892.159,00 euro sul bilancio regionale, all'incirca pari agli attuali stanziamenti correnti. Tali cifre rappresentano il 75% (tetto max contributivo) del costo totale delle infrastrutture, per cui si rende necessario il cofinanziamento delle opere. Nel caso di soggetti privati concessionari ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20/1997, il sostegno finanziario dovrà essere accordato secondo i principi e nei limiti della disciplina delle opere pubbliche. I criteri e le modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti del presente capitolo sono disposti dalla D.G.R. n. 817 del 31 marzo 2000. Risulta, immediatamente operativa l'assegnazione dei contributi per le fermate, che assorbono il 47% della disponibilità annua. La residua disponibilità, pari al 53% dello stanziamento complessivo, da destinarsi ad interventi relativi ad autostazioni e centri intermodali, e fra questi principalmente al completamento di opere che abbiano solo parzialmente beneficiato degli importi contributivi previsti dal Piano regionale con ulteriore particolare precedenza alle infrastrutture nuove che interconnettono il maggior numero di modi di trasporto. Si ricorda peraltro che le Amministrazioni provinciali hanno richiesto una modifica della legge regionale che al momento non prevede interventi diretti a favore delle stesse ma solamente contribuzioni di quest'ultime a favore di soggetti terzi, ma con ciò snaturando il ruolo centrale di concedente proprio dell'Amministrazione provinciale. Tali modifiche sono già oggetto di un d.d.l. regionale.

#### **Schema ricognitivo dei capitoli di competenza**

##### *Capitoli delegati*

3944

3950

3942

3949

##### *Capitoli con beneficiario definito*

4005

##### *Capitoli riservati alla Giunta regionale*

3738

3908

3911

3915

3924

3931

3977

3992

4010

4011

4017

---

## SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

### Introduzione

Il Servizio dei porti e della navigazione interna si occupa del settore della portualità minore e delle vie di navigazione interna.

Uno dei settori che maggiormente impegna il Servizio è la manutenzione, tesa soprattutto alla tutela ed al ripristino dei passi navigabili, dei canali e delle vie di navigazione interna con particolare riguardo alle vie di accesso ai porti di competenza regionale (porti turistici e pescherecci appartenenti alla seconda categoria, terza classe).

Si sottolinea che la singolare morfologia della laguna comporta il progressivo interrimento dei canali soprattutto in certi tratti particolarmente critici. Tale fenomeno si aggrava in modo repentino in conseguenza ad eventi ed a calamità naturali, quali mareggiate e forti ondate di piena che possono arrecare danni anche agli argini ed alle scogliere di difesa. Oltre a ciò vanno ricordati anche possibili incidenti quali, ad esempio, danneggiamenti ai segnalamenti ed alle boe da parte di navi in transito. In tutti questi casi il Servizio deve intervenire con immediatezza per garantire la navigabilità e la sicurezza delle vie d'acqua della laguna. Pertanto oltre agli interventi routinari che per la loro ciclicità possono essere programmati con un certo anticipo, il Servizio deve spesso intervenire con procedure di urgenza, per riparare i danni causati da eventi imprevedibili ed imprevedibili.

Per sopperire in parte, ma non completamente, a tali esigenze la legge regionale 22/1987, articolo 22, come integrata dall'articolo 15 della legge regionale 16/2001, ha previsto che: « gli interventi di minore portata nonché gli acquisti ed i noleggi delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti e della navigazione interna Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, fino al limite di 200.000 euro, I.V.A. esclusa, avvengono in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l'esecuzione dei lavori stessi o per la

sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d'opera».

Tali interventi vengono eseguiti a cura del Direttore del Servizio dei porti e della navigazione con i fondi messi a disposizione annualmente del funzionario delegato della Direzione della viabilità e dei trasporti.

Per attuare tali interventi il Servizio dispone di un apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0586/Pres. del 5 dicembre 1991, registrato dalla Corte dei conti.

Tali lavori vengono per lo più progettati e diretti dal personale del Servizio.

La legge regionale 14/2002 prevede, all'articolo 11, incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici da ripartire - secondo uno specifico regolamento - tra i dipendenti regionali che, a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. Il comma 4 del citato articolo specifica che, in assenza del previsto regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2003 le Amministrazioni applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto sarà cura del Servizio attivarsi per far ottenere ai propri dipendenti il dovuto riconoscimento, come del resto per gli eventuali interventi degli altri Servizi.

L'argomento di maggior rilevanza ed urgenza continua ad essere il dragaggio dei canali lagunari. E' infatti ormai risaputo che l'attuale normativa, non consentendo il deposito del materiale dragato tal-quale; ha di fatto impedito ogni intervento manutentivo delle vie di navigazione comportando con ciò incagliamenti di imbarcazioni da diporto, concreti rischi per la sicurezza dei naviganti e grave pregiudizio per l'economia regionale legata sia al turismo e diporto nautico che alla pesca.

Ormai è largamente risaputo che la situazione, la cui criticità viene sottolineata da diversi anni, è ormai drammatica sia per il settore turistico che per quello della pesca.

Attualmente la competenza relativa ai dragaggi nell'ambito lagunare è in capo al Commissario straordinario per la laguna di Marano Lagunare e Grado, pertanto il Servizio dei porti e della navigazione interna trasferirà, come già fatto lo scorso anno, i fondi relativi al dragaggio al Commissario.

Rimane peraltro cura primaria dell'Ufficio l'approfondimento delle tematiche di smaltimento ed inertizzazione del materiale di dragaggio ricercando soluzioni, sia sul piano normativo che sul piano tecnico, che consentano di effettuare quegli interventi necessari alla salvaguardia della laguna e della vita ambientale ed economica che da essa trae origine.

Ulteriore problema che il Servizio si trova ad affrontare è, come evidenziato già negli scorsi anni, il costante insabbiamento della foce del Fiume Tagliamento, che ne compromette in modo drastico la navigabilità, e l'erosione del litorale di Lignano che penalizza in maniera sensibile le attività connesse al turismo ed alla balneazione.

Come è noto negli scorsi anni una commissione tecnica mista Veneto - Friuli- Venezia Giulia aveva elaborato un progetto definitivo di dragaggio e ripascimento degli arenili di Lignano Sabbiadoro e di Bibione per l'ottenimento di un'autorizzazione permanente, che non è mai stata concessa, da parte del Ministero dell'Ambiente.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 la competenza per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 152/1999, limitatamente agli interventi di ripascimento della fascia costiera nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, è stata trasferita alle Regioni.

L'acquisizione di questa competenza da parte della Regione consentirà senz'altro uno snellimento procedurale ed una velocizzazione dell'iter autorizzativo. Pertanto si auspica che entro l'anno potranno essere avviati i necessari lavori di dragaggio della foce e di ripascimento degli arenili in modo da garantire la navigabilità e rispondere alle esigenze del turismo.

Si ricorda inoltre che l'articolo 5, commi 110 e 111 della legge 29 gennaio 2003, n. 1 individua nel Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone il nuovo soggetto con cui la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di sostegno agli uffici regionali per l'attività di valorizzazione della Litoranea veneta e per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la medesima Litoranea.

Pertanto l'Ufficio sarà impegnato anche nella stesura di nuovi rapporti convenzionali con il Consorzio e nella rivisitazione di quelli già in essere.

Per quanto riguarda la conca di navigazione di Bevazzana si evidenzia che la stessa costituisce un luogo di lavoro in cui è impiegato a tempo pieno un dipendente regionale e nel quale si troveranno ad operare, in virtù dei rapporti convenzionali sopra citati, dei dipendenti del Consorzio.

E' pertanto necessario procedere alla valutazione dei rischi ai sensi della legge 626/1994 ed alla conseguente nomina del responsabile della sicurezza.

L'Ufficio si è già attivato contattando il Nucleo Operativo per la Sicurezza ed effettuando assieme allo stesso un sopralluogo. Dalla visita, a cui ha presenziato

anche il medico competente, è emerso che la peculiarità degli impianti richiede una competenza specifica sia per redigere il documento di valutazione dei rischi sia per assumere il ruolo di responsabile della sicurezza. Pertanto è intenzione dell'Ufficio affidare all'esterno tali compiti.

Per quanto riguarda la figura del responsabile della sicurezza si ritiene che la stessa possa essere affidata al Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone all'interno del rapporto convenzionale per la gestione della conca, per quanto riguarda la valutazione dei rischi si valuterà se affidarla al medesimo Consorzio oppure alla Coopprogetti di Pordenone che ha in essere un contratto di consulenza riguardante anche la sicurezza nei cantieri.

In linea generale sarà anche valutato per il futuro se la Conca, in relazione alla sua funzione idraulica, non debba essere attribuita ad altra struttura regionale.

### Programmi e attività del Servizio

Il Servizio dei porti e navigazione interna è responsabile della realizzazione dei seguenti punti dei programmi individuati dal Piano regionale di sviluppo, nonché delle seguenti attività operative, amministrative e legislative:

- a) Programma 10.2. Porti - Punto 4: Opere marittime di competenza regionale (i rimanenti punti 1, 2, 3 e 5 sono interventi di competenza del Servizio del trasporto merci).
- b) Attività operative.
- c) Attività legislative.
- d) Programma 4.1: studi, ricerche, progetti

### Quadro degli stanziamenti di bilancio in euro

Descrizione	Capitolo	Competenza derivata 2002	Competenza 2003
Spese per la manutenzione, i segnalamenti, per le attività e la gestione del servizio dei porti e navigazione interna	3753 o 3754		1.000.000,00

Descrizione	Competenza 2004	Disponibili totali
Spese per la manutenzione, i segnalamenti, per le attività e la gestione del servizio dei porti e navigazione interna	1.000.000,00	1.000.000,00

## Programma 6.2 - Porti

Gli obiettivi prioritari del programma sono la salvaguardia della laguna e delle attività sociali ed economiche ad essa connesse; nello specifico:

1. L'obiettivo fondamentale e principale del programma è quello di individuare, sia a livello normativo che progettuale e procedurale, soluzioni atte a consentire l'effettuazione degli indispensabili interventi di dragaggio. A tal fine si sta operando approfondendo le tematiche connesse con la predisposizione di progetti eco-compatibili per il rimpiego o lo smaltimento dei sedimenti.
2. Ulteriore obiettivo è quello della navigabilità della foce del fiume Tagliamento e della conservazione e degli arenili. A tal fine il Servizio si attiverà per predisporre e realizzare interventi secondo i dettami che saranno impartiti dalla Direzione regionale competente in materia.
3. Altro obiettivo rimane la conservazione e il miglioramento della funzionalità degli impianti, delle attrezzature del patrimonio demaniale costituito dai porti di competenza regionale e dalle vie navigabili. A tal fine il Servizio si attiverà, con il supporto del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, per migliorare e mettere in sicurezza l'impianto presso la conca di Bevazzana.

### U.P.B. 6.2.25. 1.190 - Spese per interventi nei porti e nelle vie di navigazione interna

Cap. 3754 stanziamento: 1.000.000,00  
(competenza 2003)

*Cap. 3754 - Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, spese per segnalamenti marittimi e lagunari, spese per il funzionamento del Servizio dei porti e della navigazione interna, spese per rilievi, sondaggi, analisi, progettazioni, ecc.*

Gli interventi consistono in lavori manutentivi nei porti assegnati alla competenza regionale e lungo le vie di navigazione interna, con particolare riguardo alla segnaletica; in studi e indagini finalizzate alle progettazioni ed in spese per acquisti e interventi per il funzionamento del Servizio e degli impianti demaniali gestiti dalla Regione.

Gli interventi manutentivi, quali dragaggi, sistemazione argini, ripristino scogliere, sistemazione e sostituzione segnaletica, sono interventi che, in larga misura, comportano spese limitate (massimo 200.000,00 euro I.V.A. esclusa) e vanno realizzati in tempi brevissimi in quanto, per la loro stessa natura, da imprevedibili diventano improcrastinabili nel momento stesso in cui si manifesta la loro necessità.

In considerazione della non rilevante entità dei singoli lavori, ma soprattutto al fine di garantire la tempe-

stività degli interventi, vengono stipulati dei contratti biennali con imprese marittime per la manutenzione. I contratti attualmente in essere sono stati stipulati lo scorso anno dopo l'esperimento di una gara a trattativa privata.

I lavori manutentivi in argomento, proprio a causa delle loro caratteristiche di urgenza, avvengono, di solito con le modalità previste dalla legge regionale 22/1987 articolo 22 come integrata dalla legge regionale 16/2001 articolo 15 e con i fondi che vengono messi a disposizione del funzionario delegato.

Verrà altresì applicata, dove possibile, la previsione dell'articolo 16 della legge regionale 16/2001 che autorizza l'Amministrazione regionale stipulare accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici direttamente interessati all'utilizzo di canali marittimi e di vie di navigazione interna, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.

Oltre ai lavori di manutenzione il Servizio dei porti e della navigazione interna deve far fronte anche ad altre spese, ad esempio per le analisi dei sedimenti, per i sondaggi necessari alle progettazioni e, nei casi più complessi, per le stesse progettazioni, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza. Anche tali spese saranno a carico dei fondi del funzionario delegato.

Per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi più complessi, sia di manutenzione che di nuovi interventi, e per affrontare problematiche tecniche peculiari, che richiedono specifica professionalità (come ad esempio studi meteo-marini, studi di incidenza e di impatto ambientale) il Servizio può avvalersi della collaborazione di una società di progettazione, la Coopprogetti di Pordenone, cui è stato affidato l'incarico di progettazione fino al giugno 2003.

Pertanto nel corso dell'anno sarà bandita una nuova gara per affidare la consulenza progettuale per i prossimi due anni.

Il Servizio inoltre si avvale della ditta Ecoedil di Trieste che, a seguito di trattativa privata, previo apposita gara, ha ottenuto per il 2001 - con contratto rinnovabile per due anni - la sorveglianza e la gestione dei fari e fanali di competenza regionale.

Verso la fine dell'anno verrà bandita una nuova gara per l'affidamento del servizio per l'anno 2004.

E' da ricordare infine che, come già specificato, con l'entrata in vigore dell'articolo 5, commi 110 e 111 della legge 29 gennaio 2003, n. 1 viene individuato nel Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di

Monfalcone il nuovo soggetto con cui la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di sostegno agli uffici regionali per l'attività di valorizzazione della Litoranea veneta e per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la medesima Litoranea, come previsto dalla legge regionale 13/1998 articolo 39.

Pertanto il Servizio dovrà novare la convenzione triennale attualmente in essere per la sorveglianza dell'idrovia e per il supporto all'Ufficio.

#### **U.P.B. 6.2.25. 1.190 - Spese per interventi nei porti e nelle vie di navigazione interna**

Cap. 3783                      stanziamento:            5.000.000,00  
(competenza 2003)

*Cap. 3783 - Interventi nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale*

Si darà corso ad un trasferimento di fondi al Commissario delegato per la laguna di Marano e Grado per l'attuazione di interventi di dragaggio.

Inoltre si darà corso a lavori di nuove costruzioni o ristrutturazioni nei porti assegnati alla competenza regionale, negli approdi lungo i canali navigabili e lungo le vie di navigazione interna oltre ad interventi di riqualificazione delle vie navigabili lagunari.

Alcuni interventi, che rivestono particolare interesse per gli Enti locali, potranno essere affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva (articolo 52 legge regionale 14/2002).

Inoltre con la medesima unità previsionale di base si darà corso ai lavori di ripascimento previsti dall'articolo 5, commi 55 e 56 della legge regionale 4/1999.

#### **Attività operative**

Il Servizio è altresì competente nelle seguenti attività operative:

- istruttoria e attività connessa all'approvazione dei piani regolatori portuali;
- istruttoria dei progetti di infrastrutture portuali di competenza della Direzione regionale della viabilità e trasporti;
- attività amministrativa della navigazione interna;
- affidamento di studi e progetti in materia di portualità e navigazione interna.

#### **Attività legislativa**

E' intenzione del Servizio curare l'elaborazione di un disegno di legge, come già illustrato nella relazione programmatica per l'anno 2002, di modifica alla legge

regionale 22/1987 al fine di garantire maggior operatività e snellezza agli interventi del Servizio.

#### **Schema ricognitivo dei capitoli di competenza**

*Capitoli delegati*

*Capitoli con beneficiario definito*

*Capitoli riservati alla Giunta regionale*

U.P.B. 6.2.25.1.189 cap. 3754

U.P.B. 6.2.25.1.190 cap. 3783

---

SERVIZIO DEL DEMANIO MARITTIMO,  
FLUVIALE E LACUALE

#### **Introduzione**

Il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale è stato costituito nell'ottobre 2001 allo scopo di attendere alle funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime che lo Stato sta progressivamente trasferendo alla Regione a partire dal 1996 e che finora erano esercitate dalle Capitanerie di Porto.

Una prima formale assegnazione di competenza era intervenuta infatti a partire dal 1° gennaio 1996, relativamente alle aree demaniali per le quali fosse prevista un'utilizzazione turistico ricreativa, in forza dell'articolo 59 del D.P.R. 616/1977, esteso alla Regione Friuli-Venezia Giulia dal D.P.R. 469/1987, dopo che lo Stato aveva individuato le aree escluse dal trasferimento con il D.P.C.M. del 21 dicembre 1995.

Poiché però all'epoca le Regioni non erano ancora attrezzate per assumere i nuovi compiti, lo Stato, con decreto legge 535/1996, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, aveva consentito alle stesse la possibilità dell'avvallimento delle Capitanerie di Porto per un periodo transitorio, con le modalità contenute in apposite convenzioni.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la convenzione era stata stipulata in data 9 marzo 1998 ed è rimasta operante fino al 7 settembre 2001.

Da quella data la materia è stata gestita direttamente dagli Uffici regionali e, a partire dall'ottobre 2001, dal neocostituito Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale.

Nell'immediato futuro, con l'entrata in vigore dei decreti attuativi dei trasferimenti di funzioni previsti dal decreto legislativo 112/1998 e con un ulteriore decreto attualmente in fase predisposizione da parte del Governo che modificherà il citato D.P.C.M. 21 dicembre 1995, la competenza sarà estesa anche alle aree non

aventi utilizzo turistico ricreativo e ai porti regionali (Aussa Corno e porti minori).

In tal modo, presumibilmente entro il corrente anno, il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale si troverà a gestire direttamente le concessioni demaniali e le funzioni amministrative su tutto il litorale della Regione, escluse le aree destinate al rifornimento energetico e le aree dei porti commerciali di Trieste e Monfalcone.

Accanto a ciò il Servizio gestisce le concessioni demaniali sulle vie navigabili classificate ai sensi del regio decreto 959/1913 (che appartengono sia al demanio regionale che a quello statale), attività questa ereditata dal Servizio dei porti e della navigazione interna che l'ha esercitata sin dal 1987 a seguito del D.P.R. 469/1987.

Inoltre, in applicazione della legge regionale 16/2002, recante disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dal decreto legislativo 265/2001, il Servizio sarà prossimamente chiamato a gestire, in via transitoria, fino alla attribuzione definitiva della competenza ad un'altra struttura (regionale o provinciale) le concessioni demaniali nella laguna di Grado e Marano e sulle vie navigabili non classificate ai sensi del regio decreto 959/1913 ed appartenenti al demanio idrico regionale (ad es. il canale Quarantia).

Si sta cercando di rivisitare l'intero ambito delle concessioni, assicurandovi certezza attraverso provvedimenti omogenei. Il compito non è sempre facilitato dallo stato delle pratiche trasferite dalle Capitanerie di Porto.

Insieme a questi compiti il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale deve predisporre gli atti di pianificazione e indirizzo del settore; di essi l'adempimento più urgente appare la predisposizione del Piano di utilizzazione degli arenili, strumento previsto dalla legge 494/1993 articolo 6, che si rivela ormai indispensabile per affrontare le numerose richieste di occupazione delle aree demaniali rimaste libere da parte di privati operatori nel campo del turismo.

Ulteriore compito assegnato al Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale è infine quello di curare e gestire il sistema informativo regionale del demanio costiero e di mantenere i rapporti con gli organi statali per l'aggiornamento del Sistema Informativo Demanio (SID).

#### **Attività legislativa**

Poiché il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale non ha la gestione di U.P.B. né di programmi, la presente relazione programmatica prende in considerazione la sola previsione di attività legislativa.

L'esperienza fin qui acquisita nella gestione delle funzioni amministrative sul demanio a seguito del pas-

saggio delle competenze dallo Stato alla Regione ha dimostrato la necessità di predisporre un nuovo testo normativo che stabilisca le regole su una rilevante serie di temi riguardanti il settore.

A tal fine il Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale intende predisporre un progetto di legge quadro in materia che stabilisca, tra l'altro, gli elementi, i contenuti e le procedure di adozione e approvazione del Piano di utilizzo degli arenili, nonché le procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta nella gestione del settore e le competenze alla sottoscrizione degli atti concessori e autorizzativi all'interno degli Uffici.

---

### SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E DELLA CONSULENZA

#### **Introduzione**

Il Servizio degli affari amministrativi e della consulenza, ai sensi dell'articolo 108 riportato nell'allegato A della D.G.R. 1282/2001, come sostituito con D.G.R. 2772/2001 nella parte relativa alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, cura la trattazione degli affari amministrativi di interesse generale dell'intera struttura fornendo altresì il supporto giuridico ai Servizi di indirizzo tecnico.

In tale ambito viene anche curata in via diretta la trattazione degli affari del contenzioso nelle materie di competenza della Direzione, in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale. Le questioni di volta in volta affrontate richiedono particolari approfondimenti delle normative di settore, tanto da portare in taluni casi all'evidenziazione di carenze o distorsioni normative. In tal senso di particolare interesse sono state le controverse sorte in relazione a taluni provvedimenti concessori assunti in materia di demanio marittimo, nell'ambito del quale, stante la recente attribuzione della competenza alla Direzione, sono state sviluppate e portate a compimento complesse e a volte complicate istruttorie, a suo tempo avviate dalle Capitanerie di Porto, delle quali l'Amministrazione regionale si avvaleva.

La Direzione, proprio in funzione della necessità di svolgere al meglio le nuove attribuzioni in tale contesto, ha emesso, al fine del rispetto dei termini di legge, provvedimenti di concessione provvisori che hanno in qualche caso determinato la proposizione di ricorsi amministrativi. La predisposizione di dettagliate relazioni contenenti elementi di diritto e di fatto per l'Ufficio legislativo e legale è stata particolarmente impegnativa, stante la novità della materia ed ha evidenziato la necessità della predisposizione di specifiche disposizioni normative regionali ad integrazione del quadro legisla-

tivo statale di riferimento, attività che sarà compiutamente sviluppata e proposta al Consiglio regionale nel corso del 2003.

Il Servizio cura infatti l'elaborazione dei testi normativi di settore di iniziativa giuntale, in relazione alle specifiche esigenze dei vari Servizi e per l'adeguamento della legislazione regionale vigente a quelle statale e comunitaria. Tali necessità impongono di produrre norme che, in coerenza con le problematiche segnalate o emerse in sede applicativa, siano in grado non solo di chiarire in modo adeguato il dettato normativo ma anche di soddisfare l'esigenza dello snellimento procedurale nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa. In tal senso sarà curata nel corso del 2003 non solo l'elaborazione della su accennata normativa regionale in materia di demanio marittimo, fluviale e lacuale, ma anche la definizione di disposizioni in materia di sanzioni amministrative per il trasporto pubblico locale, nonché alcune norme di modifica e/o integrazione di leggi regionali vigenti nell'ambito dello stesso settore.

Particolare rilievo ha assunto nel corso del 2002 la definizione del disegno di legge contenente le norme di attuazione dello Statuto in materia di viabilità e trasporti, in quanto la sua formulazione, già rivisitata alla luce della legge costituzionale 3/2001, ha comportato una puntuale e non sempre agevole individuazione delle competenze effettivamente trasferite o trasferibili dallo Stato alla Regione e delle conseguenti risorse organizzative, umane e finanziarie ad esse collegate. Tale impegno ha comportato tutta una serie di contatti e scambi a livello statale e interregionale, che hanno richiesto un assiduo impegno del Servizio nella definizione delle modifiche da apportare via via alla norma, fino a consentire negli ultimi mesi dell'anno alla competente commissione paritetica l'assunzione del testo normativo da sottoporre all'approvazione governativa. Non essendo intervenuta quest'ultima entro l'esercizio 2002, eventuali ulteriori lavori di aggiustamento del testo delle norme di attuazione statutaria necessari per l'effettiva emanazione del decreto legislativo di attuazione continueranno ad essere curati dal Servizio nel corso del 2003.

Ulteriore settore di competenza del Servizio, il cui Direttore svolge le funzioni di Ufficiale rogante aggiunto per le materie della Direzione unitamente ad altro dipendente in considerazione del notevole numero di atti da assumere, è quello contrattuale, nell'ambito del quale il rilascio delle concessioni demaniali comporta la stipula di specifici disciplinari nella forma dell'atto pubblico, che nel corso del 2002 sono stati intorno ai 120, in corrispondenza al rinnovo di altrettante concessioni in scadenza. Nel corso del 2003 proseguirà tale attività anche se probabilmente a ritmi meno sostenuti.

In relazione alla gestione della spesa al Servizio sono attribuiti due capitoli soggetti alla programmazio-

ne di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996, entrambi relativi alle spese per l'attività della Direzione: il primo (7780) dedicato alle spese per esigenze operative della struttura, l'altro, di nuova istituzione nella rubrica della Direzione, al funzionamento di strutture di supporto alla stessa.

La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 8, comma 52, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, prevede che «per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione ed aggiornamento professionale».

La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, ai sensi e per le finalità della norma su indicata, per il corrente esercizio finanziario dispone di un importo pari a 25.000,00 euro, con il quale si propone di proseguire nel percorso già avviato di agevolazione della gestione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e professionali della struttura.

L'attività su indicata, per sua natura, non si presta ad una puntuale previsione di carattere programmatico, essendo caratterizzata dalla necessità di assicurare pronta risposta alle esigenze di funzionamento degli uffici.

Comunque la gestione della spesa delle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario si ricollega agli obiettivi prefissati nelle direttive generali per il 2002, con un sempre maggiore utilizzo delle risorse finanziarie per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente, nella consapevolezza che l'attività di formazione costituisce valido strumento per l'incremento ed il miglioramento continuo delle professionalità utilizzate dalla struttura.

Per la partecipazione del personale a corsi formativi saranno quindi come sempre valutate le esigenze dei singoli Servizi, con utilizzo delle risorse nel corso dell'anno in relazione alle iniziative più rispondenti alle suddette esigenze.

Analoga attenzione, per le medesime finalità, sarà prestata alla scelta dei materiali didattici e delle attrezzature necessarie all'aggiornamento tecnologico, finalizzato ad innovare la struttura organizzativa, migliorarne l'efficienza interna e la qualità dei servizi.

Si prevede, pertanto, senz'altro il mantenimento delle attuali forniture di quotidiani, libri e riviste, nonché l'acquisto dell'ulteriore materiale che dovesse rendersi necessario.

Per tali tipologie di spese si provvederà attraverso le aperture di credito che saranno messe a disposizione del funzionario delegato, come previsto dal decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2001, n. 0127/Pres.

Le scelte di gestione in ordine al capitolo 7780 sono delegate al Direttore regionale (dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale n. 18/1996).

In relazione al capitolo 7781, va osservato che lo stesso è dedicato ad una vasta gamma di spese quali quelle per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché le spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da Istituzioni, Fondazioni, Enti ed Associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative.

Alle suddette attività sarà data attuazione nel corso del 2003 secondo le disposizioni vigenti in materia sulla base delle necessità ed opportunità che si presenteranno durante l'esercizio. Trattasi infatti di attività già connesse alle disposizioni di cui alla legge regionale 58/1980, regolante la partecipazione dell'Amministrazione regionale sia a Enti, Associazioni, Fondazioni attraverso quote associative, sia a Convegni o quant'altro di interesse per l'Amministrazione stessa, alla legge regionale 63/1982, recante disposizioni per gli organi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione, nonché alle legge regionale 27/1996 e 4/1999 istitutive di specifiche Commissioni consultive in materie proprie della Direzione della viabilità e trasporti.

Per l'esercizio in corso al momento attuale possono essere segnalate esclusivamente le strutture per le quali, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 7/2000, viene previsto il mantenimento in quanto indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali propri della Direzione della viabilità e trasporti. Trattasi della «Commissione regionale impianti a fune e piste» prevista dalla legge regionale 15/1981 e della «Commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea» prevista dalla legge regionale 27/1996, per la quale va tuttavia segnalato che opera presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste, con conseguente gestione degli oneri relativi da parte di quest'ultima.

Saranno inoltre gestite le situazioni già in atto ricadenti tra le tipologie di finanziamento previste dal capitolo e non più di competenza della Segreteria generale.

Ai meri fini ricognitivi si ritiene di evidenziare che il Servizio è altresì titolare della U.P.B. 53.1.25.1.1913 relativa alla gestione degli oneri di contenzioso della Direzione. In relazione alla disponibilità finanziaria del relativo capitolo 4060, non possono a livello generale essere formulate previsioni di utilizzo, non essendo individuabili pendenze rientranti in tale contesto se non nel momento in cui le stesse si concretizzano. Nel corso del 2002 in tale capitolo sono per esempio confluite le risorse necessarie alla definizione bonaria in sede arbitrale, intervenuta nel dicembre 2002 per un importo complessivo di 3.500.000,00 euro, del contenzioso avviato dall'ATI concessionaria in relazione alla costruzione del raccordo autostradale Pian di Pan Sequals, che ha implicato la liquidazione di una prima rata d'acconto nel dicembre 2002, rinviando il pagamento della seconda e della terza rata rispettivamente nel 2003 e nel 2004. Pertanto nel corso dell'esercizio 2003 si provvederà all'erogazione alla scadenza della citata seconda rata ed è solo in tale senso, quale spesa obbligatoria, che al momento attuale è possibile formulare la relativa previsione di spesa.

Inoltre si evidenzia che a carico del Servizio è stata istituita nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2002 alla funzione obiettivo 53 - programma 53.1. spese correnti - l'UPB 53.1.25.1.1904 «spese e oneri finanziari diversi» con riferimento al capitolo 3960. Con le disponibilità di tale capitolo, assegnate via via in funzione delle necessità manifestatesi, nel corso del 2002 è stata data acquiescenza ad una sentenza del Tribunale di Trieste ed è stato altresì ripianato il bilancio consuntivo 2001 per la quota di competenza regionale del Consorzio Idrovia Litoranea Veneta.

Trattandosi di spesa obbligatoria, anche per tale capitolo non è richiesta programmazione.

### **Funzione-obiettivo: 52 - Spesa interna dell'Amministrazione regionale**

#### **Programma: 52.3 - Acquisto di beni e servizi**

#### **UPB 52.3.25.1.1636 - Spese per l'attività della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti**

*Capitolo 7780 - Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale ed attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.*

*Disponibilità - euro 25.000,00 - competenza 2003*

### 1) Corsi di aggiornamento professionale.

Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale la gestione della spesa sarà sottoposta ai seguenti criteri:

- a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Direzione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
- b) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà di volta in volta autorizzata dal Direttore Regionale della viabilità e dei trasporti.

### 2) Acquisto di materiali, attrezzature d'ufficio e strumenti, ivi compresi quelli informatici, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le risorse disponibili potranno essere utilizzate anche per gli acquisti di materiali, attrezzature d'ufficio e strumenti ivi compresi quelli informatici, di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, in conformità alle disposizioni contenute nello specifico Regolamento di data 20 aprile 2001 n. 0127/Pres.

Nell'ambito di tali spese si possono, sin d'ora, indicare le seguenti tipologie d'acquisto:

- a) mantenimento delle attuali forniture di quotidiani, libri e riviste;
- b) libri da distribuire ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni;
- c) acquisizione di riviste, banche dati on-line e software per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione;
- d) materiali, strumenti elettronici ed informatici nonché attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici non rientranti nelle tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio

*Capitolo 7781.* Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da Istituzioni, Fondazioni, Enti ed Associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative.

*Disponibilità* - euro 35.026,00 - competenza 2003

Tutte le nuove iniziative e conseguenti attività messe in atto con la disponibilità di bilancio saranno preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale sulla base delle motivazioni formulate di volta in volta dalla Direzione regionale quale soggetto proponente.

### Schema ricognitivo dei capitoli di competenza

#### *Capitoli delegati*

7780 - UPB 52.3.25.1.1636

#### *Capitoli riservati alla Giunta regionale*

7781 - UPB 52.3.25.1.1636

#### *Capitoli con beneficiario definito*

3960 - UPB 53.1.25.1.1904

4060 - UPB 53.1.25.1.1913

---

### CONCLUSIONI

A fronte delle iniziative ed attività di competenza dell'intera struttura, individuate all'interno delle programmazioni dei singoli Servizi, si ritiene emerga il ruolo strategico che le materie di competenza della Direzione assumono per lo sviluppo economico del territorio regionale.

Due obiettivi di carattere preminente occuperanno comunque la Direzione:

- a) l'applicazione non appena entrate in vigore delle nuove norme di attuazione di settore con tutte le più ampie conseguenze sul piano legislativo, strumentale, organizzativo e finanziario;
- b) l'attuazione della legge obiettivo con tutte le conseguenti attività di progettazione, successive alle attuali preliminari, di scelta del contraente con l'applicazione dei nuovi istituti introdotti dalla legge 443/2001, nonché delle procedure del decreto legislativo 190/2001.

Il raggiungimento degli obiettivi programmatici, evidenziati nella presente relazione e la loro eventuale implementazione dovranno portare ad una rivisitazione della struttura organizzativa e delle risorse umane e materiali necessarie, delle quali più volte è stata segnalata l'attuale inadeguatezza in relazione all'organico a regime, la cui copertura non può essere sempre utilmente garantita da personale interinale.

Inoltre si dovrà prestare attenzione nel raggiungimento degli obiettivi al rispetto dell'ammontare degli impegni di spesa per il corrente esercizio, che sarà definito con la Ragioneria generale per il Patto di stabilità.

In tale contesto generale risulta indispensabile, a parere della Giunta regionale, che la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti possa riprendere, in un nuovo quadro che comunque andrà a svilupparsi con la nuova legislatura, un fondamentale ruolo di coordinamento tra le realtà trasportistiche e di mobilità regionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 maggio 2003, n. 1757.

**Programmi comunitari 2000-2006 di competenza della Direzione regionale degli affari europei: direttive per l'attuazione di un sistema di controlli finalizzato a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO, in particolare, l'articolo 38 del sopraccitato Regolamento in materia di disposizioni generali relative ai sistemi di gestione e controllo finanziario dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

VISTO, in particolare il paragrafo 3 dell'articolo 9 del succitato Regolamento 438/2001 che stabilisce che «l'autorità di pagamento», al fine di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, sia informata relativamente alle procedure applicate «dall'autorità di gestione» stessa e dagli organismi intermedi, allo scopo di verificare:

- a) la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;
- b) la conformità alle norme applicabili;
- c) il mantenimento della pista di controllo;

VISTO, inoltre, l'articolo 10, paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri organizzino i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato, volti a verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti e le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi;

VISTO, il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTO, inoltre, il Regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore;

VISTA la legge regionale del 20 marzo 2000 n. 7;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale del 27 novembre 2001 n. 26 che affida alle banche convenzionate con la Regione - per l'attuazione delle azioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti, - le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa (compresa l'obliterazione delle stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 17) nonché le attività di accertamento della realizzazione delle iniziative medesime, fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale del 27 novembre 2001 n. 26;

ATTESO pertanto che, in conformità a quanto espressamente stabilito dai sopraccitati regolamenti, come specificato dal modello di certificazione delle spese intermedie e finali di cui all'allegato II del succitato Regolamento 438/2001, l'Autorità di pagamento certifica che «l'azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella decisione e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per quanto riguarda:

1. la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne (articolo 12 del Regolamento);
2. l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del Regolamento)»;

VISTA la D.G.R. n. 2213 del 6 luglio 2001 con la quale, al fine di attuare quanto previsto dai succitati Regolamenti (CE) n. 1260/1999, n. 438/2001 e n. 1685/2000 della Commissione europea, è stato istituito

presso la Direzione regionale degli affari europei il servizio finanziario e del rendiconto che, per il periodo di programmazione 2000-2006, opera quale autorità di pagamento dei programmi comunitari obiettivo 2, azioni innovative «FReNesys», del programma operativo regionale Pesca-SFOP relativamente alle annualità di spesa 2001-2003, e del programma di iniziativa comunitaria «Leader +»;

VISTO, altresì, che con la medesima D.G.R. di cui sopra è stato istituito il Servizio autonomo per il controllo comunitario al fine di attuare i controlli a campione delle operazioni cofinanziate di cui al capo IV del succitato Regolamento 438/2001;

VALUTATA pertanto l'imprescindibile necessità che l'attività di certificazione delle spese dei suddetti programmi comunitari si fondi sull'esistenza e l'applicazione di adeguate procedure di gestione e controllo;

VISTO le osservazioni, formulate dalle Direzioni e strutture regionali cui la presente proposta è stata inviata in ottemperanza alla circolare n. 4 di data 3 maggio 2001 della Segreteria generale della giunta in materia di coordinamento dell'attività legislativa regolamentare e programmatica;

RITENUTO, in applicazione dei Regolamenti comunitari sopraccitati, di emanare, direttive generali in materia di gestione e controlli dei programmi comunitari citati in premessa;

ATTESO che le presenti direttive verranno integrate da apposite circolari predisposte dall'Autorità di gestione dei succitati programmi di concerto con la summenzionata autorità di pagamento;

SU PROPOSTA dell'Assessore agli affari europei;  
all'unanimità,

#### DELIBERA

Al fine di ottemperare alle disposizioni dei regolamenti comunitari citati in premessa in materia di controlli, di ammissibilità e certificazione delle spese, le autorità di gestione, le direzioni e le strutture regionali responsabili dell'attuazione dei programmi comunitari di cui in premessa sono tenuti ad, ottemperare alle direttive qui di seguito elencate:

1. le direzioni e le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle misure di propria competenza dei programmi sopraccitati, in aggiunta ai controlli di natura finanziaria-contabile previsti dalla normativa regionale e nazionale, devono:

a) effettuare controlli in loco presso i destinatari dei contributi al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra i documenti di spesa debitamente quietanzati, i movimenti contabili e l'effettiva esistenza dei beni e delle opere pubbliche e pri-

vate realizzate e, se del caso, dei servizi oggetto del cofinanziamento comunitario;

- b) certificare l'esistenza di tale corrispondenza mediante la redazione di appositi verbali di accertamento, predisposti dall'autorità di gestione di ciascun programma di concerto con l'autorità di pagamento, nei quali vengano segnalate le eventuali irregolarità o frodi, riscontrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1681/1994. L'attività di controllo deve essere svolta da una persona o da un organismo diverso da quello che svolge l'istruttoria ai fini della concessione e liquidazione del contributo;
- c) comunicare tempestivamente alle rispettive autorità di gestione, al Servizio finanziario e del rendiconto della Direzione regionale degli affari europei e al servizio autonomo per i controlli comunitari le eventuali irregolarità e frodi riscontrate, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite;
- d) verificare annualmente che i destinatari dei contributi abbiano fatto pervenire le eventuali e prescritte autocertificazioni attestanti il permanere del vincolo di destinazione dei beni cofinanziati;
- e) procedere, d'ufficio ad ispezioni per tutti i casi in cui le autocertificazioni non siano pervenute;
- f) effettuare ispezioni in loco, finalizzate al controllo del mantenimento del vincolo di destinazione da parte, dei destinatari dei contributi, anche in presenza di regolare autocertificazione, mediante l'estrazione di un campione, preventivamente concordato con il Servizio, autonomo per il controllo comunitario, pari ad almeno il 5% della spesa erogata. Il campione deve essere in linea di principio diverso da quello estratto dal succitato Servizio autonomo;
- g) effettuare, a loro volta, nel caso in cui i controlli di cui ai punti precedenti siano stati affidati alle banche, di cui alla D.G.R. n. 1185 del 18 aprile, 2002, un controllo a campione presso gli istituti medesimi e presso i destinatari dei contributi pari ad almeno il 5% della spesa afferente a ciascuna banca, al fine di verificare l'efficacia dell'attività di controllo svolta;
2. compete alle rispettive autorità di gestione dei programmi comunitari sopraccitati definire, mediante l'emanazione di apposite circolari e in funzione delle specificità dei singoli programmi cofinanziati, le procedure e le modalità di controllo che devono essere attuate dalle singole strutture regionali al fine di ottemperare a quanto previsto dalle presenti direttive e dai regolamenti comunitari citati in premessa.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 maggio 2003, n. 1780.

**Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario. Approvazione dell'ordinamento didattico.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Provvedimento del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che sancisce l'«Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS) e la definizione dell'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione», di seguito denominato Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 91 del 19 aprile 2001;

VISTO l'articolo 13 del citato Accordo che demanda alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, la quantificazione del credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi per l'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura di operatore socio-sanitario (OSS), prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal suddetto Accordo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 31 maggio 2001 con la quale sono state recepite le disposizioni contenute nell'Accordo sopra citato, prevedendo altresì l'attuazione delle misure compensative con successivi atti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1114 del 10 aprile 2002 con la quale è già stato approvato l'ordinamento didattico delle misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) a favore di coloro che erano già in possesso della qualifica di Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o della qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA);

VISTA la nota prot. n. 6486 del 6 giugno 2002 con la quale il Preside dell'Istituto statale di istruzione superiore «R. D'Arco» chiedeva, tra l'altro, anche a nome degli altri Dirigenti scolastici degli Istituti professionali di Stato della Regione, titolari dei corsi per

operatori sociali, che agli allievi diplomati Tecnici dei Servizi sociali venisse data l'opportunità di acquisire la qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) eventualmente anche attraverso il completamento del percorso con un ulteriore modulo aggiuntivo, ovvero, con il riconoscimento di un credito formativo ai fini del conseguimento della suddetta qualifica;

PRESO ATTO che, al fine di valutare i suddetti crediti, su mandato dell'Assessore regionale alla formazione professionale e dell'Assessore alla sanità e politiche sociali, si è costituito un gruppo tecnico interistituzionale, coordinato dalla Direzione regionale della formazione professionale, composto da esperti dell'Amministrazione regionale nella formazione del personale di assistenza socio-sanitaria, e da docenti delle materie di area psicologica/sociale e di cultura sanitaria, in rappresentanza degli Istituti professionali di Stato;

CONSIDERATO che il suddetto gruppo tecnico, a seguito dell'esame comparato dei profili, contesti operativi e programmi didattici, ha accertato, limitatamente ad alcuni contenuti formativi e competenze professionali, una parziale coincidenza tra la qualifica di operatore dei servizi sociali, il diploma di tecnico dei servizi sociali, disciplinati rispettivamente dal decreto ministeriale 24 aprile 1992 e dal decreto ministeriale 15 aprile 1994, e la qualifica operatore socio-sanitario (OSS) di cui al citato Accordo, ed ha, conseguentemente, predisposto una proposta di percorso formativo quale misura compensativa da attuare a favore dei soggetti qualificati e/o diplomati presso gli Istituti professionali che desiderino conseguire l'ulteriore qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS);

VISTA la nota prot. n. 639/C23 del 4 febbraio 2003 con cui i Dirigenti scolastici degli Istituti professionali di Stato con indirizzo per i Servizi sociali accettano la proposta formulata dal gruppo tecnico;

VISTO il verbale d'incontro del 12 maggio 2003 tra l'Assessore regionale della Sanità e le organizzazioni sindacali del comparto in cui si acquisiscono le valutazioni delle stesse sulla suddetta proposta;

RILEVATO che le organizzazioni sindacali nell'esprimere un parere di massima favorevole alla proposta sopra richiamata chiedono altresì:

1. che siano le Aziende sanitarie a gestire i corsi;
2. che siano gli Istituti professionali di Stato ad attivare, all'interno della terza area, i percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in collaborazione con le Aziende sanitarie regionali, titolari di tali corsi;
3. che la deliberazione preveda un massimo di 600 ore;

ATTESO che l'allegato alla presente deliberazione riguarda esclusivamente l'ordinamento didattico delle misure compensative, ovvero il percorso formativo da attuare a favore dei soggetti qualificati e/o diplomati

presso gli Istituti professionali che desiderino conseguire l'ulteriore qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) e che il suddetto ordinamento è stato redatto sulla base dei contenuti previsti dall'articolo 15 della legge regionale 76/1982 «Ordinamento della formazione professionale»;

CONSIDERATO che l'assegnazione di tale attività formativa alle aziende sanitarie debba avvenire nell'ambito della programmazione annuale della formazione degli operatori socio-sanitari (OSS), predisposta tenendo conto dei fabbisogni individuati, delle risorse disponibili e delle diverse modalità vigenti per il conseguimento di tale qualifica;

VALUTATO che la realizzazione della formazione degli OSS all'interno della terza area prevista nell'ambito dei percorsi formativi propri degli Istituti professionali di Stato debba essere sottoposta ai necessari approfondimenti che dovranno essere effettuati da un apposito gruppo tecnico interistituzionale, rappresentativo dei soggetti interessati: Scuola, Sanità e Formazione professionale;

RITENUTO di confermare che la durata massima del percorso formativo è di 600 ore, come risulta dall'ordinamento didattico allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO, quindi, di disciplinare l'attuazione delle misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), specificamente riservate a coloro che sono in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali o del diploma di tecnico dei servizi sociali, conseguiti presso gli Istituti professionali di Stato con indirizzo per i servizi sociali, approvando un apposito ordinamento didattico che definisca i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso, nonché, le modalità organizzative e gestionali;

RITENUTO, altresì, di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla formazione professionale d'intesa con l'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. di approvare l'attuazione delle misure compensative a favore di coloro che sono in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali o del diploma di tecnico dei servizi sociali, conseguiti presso gli Istituti professionali di Stato con indirizzo per i servizi sociali;

2. di approvare l'ordinamento didattico dei corsi di attuazione delle misure compensative nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

3. di individuare, nell'ambito della programmazione annuale della formazione degli operatori socio-sanitari (OSS), le aziende sanitarie quali Enti gestori della presente attività formativa;

4. di sottoporre ai necessari approfondimenti che dovranno essere effettuati da un apposito gruppo tecnico interistituzionale, rappresentativo dei soggetti interessati: Scuola, Sanità e Formazione professionale, la realizzazione della formazione degli operatori socio-sanitari (OSS) all'interno della terza area prevista nell'ambito dei percorsi formativi propri degli Istituti professionali di Stato;

5. di confermare che la durata massima del percorso formativo è di 600 ore, come risulta dall'ordinamento didattico oggetto della presente deliberazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato

#### Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.

#### ORDINAMENTO DIDATTICO

#### Art. 1

#### Finalità

Le misure compensative sono indirizzate a tutti gli operatori già in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali o del diploma di tecnico dei servizi sociali, conseguita presso gli Istituti professionali di Stato con indirizzo per i servizi sociali che intendono conseguire la qualifica di operatore socio-sanitario (OSS).

#### Art. 2

#### Requisiti d'accesso

I requisiti richiesti per l'accesso al corso sono i seguenti:

1. qualifica di operatore dei servizi sociali o diploma di tecnico dei servizi sociali;

2. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo dell'operatore socio-sanitario (OSS);

Ulteriori requisiti potranno essere indicati negli appositi bandi/avvisi.

### Art. 3

#### *Composizione delle classi e frequenza al corso*

Il numero di allievi da ammettere ad ogni singolo corso non deve essere, di norma, superiore a 25 ed inferiore a 12.

La frequenza al corso è obbligatoria; sono ammessi all'esame finale gli allievi che non abbiano superato il limite massimo di assenze, stabilito nella misura del 10% delle ore complessive del corso.

Su proposta del Direttore del corso potranno essere formulati piani di recupero delle eventuali assenze eccedenti il 10% del monte ore previsto, limitatamente alle attività di stage.

### Art. 4

#### *Durata del corso*

Il corso è articolato in 600 ore di cui:

- 260 ore di teoria e rielaborazione d'aula;
- 324 ore di stage/tirocinio;
- 16 ore di esame finale.

### Art. 5

#### *Moduli formativi*

La formazione compensativa è articolata in quattro moduli:

- Modulo 1: area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- Modulo 2: area psicologica e sociale;
- Modulo 3: area igienico-sanitaria e tecnico-operativa;
- Modulo 4: stage.

I primi tre moduli si compongono di una parte teorica e di una parte rielaborativa, da tenersi in aula, che completa il monte ore teorico.

La parte rielaborativa è finalizzata al recupero e alla rielaborazione delle esperienze nonché alla sintesi fra le conoscenze teoriche e le abilità pratiche.

Alla fine di ogni modulo deve essere prevista una prova/elaborato di verifica per l'accertamento del livello di apprendimento raggiunto dagli allievi.

## **1. Area socio-culturale, istituzionale e legislativa**

Il primo modulo formativo si compone di 46 ore, suddivise in 38 di teoria e 8 di rielaborazione.

Gli obiettivi individuati risultano essere finalizzati a:

- conoscere l'organizzazione socio-sanitaria, contestualizzando il ruolo professionale anche in riferimento agli aspetti normativi aggiornati;
- conoscere la metodologia di lavoro sociale e sanitario;
- riconoscere i concetti fondamentali dell'etica attraverso la rielaborazione dell'esperienza lavorativa.

*Teoria: 38 ore*

- a) Analisi del profilo dell'operatore socio-sanitario: competenze, attività, responsabilità e limiti e rapporti con le altre figure professionali presenti nel contesto lavorativo sociale e sanitario: *10 ore*
  - b) Aggiornamento della normativa sociale e sanitaria; aspetti istituzionali e organizzativi dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio: finalità, obiettivi, organizzazione, attività e tipologia dell'utenza: *8 ore*
  - c) Metodologia del lavoro: procedimento per la definizione e la verifica del piano di lavoro assistenziale individualizzato; analisi dei bisogni fondamentali e specifici collegati alle tipologie degli utenti; individuazione delle risorse, definizione degli obiettivi, gestione e realizzazione dell'intervento, verifica dei risultati; lavoro di rete con le istituzioni ed i servizi, lavoro integrato, lavoro di équipe, gruppi di lavoro; strumenti e protocolli operativi (procedure, passaggi d'informazione, sistema informativo, scheda di valutazione in uso, rapporti con le altre figure professionali e/o con l'organizzazione lavorativa): *10 ore*
  - d) Etica e deontologia nei servizi alla persona: rispetto della persona, individualizzazione, autodeterminazione, accettazione e non giudizio; acquisizione di atteggiamenti coerenti con i principi ed i valori delle professioni di servizio/aiuto alla persona: *10 ore*
- Rielaborazione: 8 ore*
- a) mappatura delle risorse ospedaliere e territoriali;
  - b) testimonianze sull'organizzazione del lavoro di rete e welfare comunitario;
  - c) esempi di procedimento per la definizione di un progetto assistenziale individualizzato;
  - d) esempi legati all'applicazione dei principi e dei valori che devono guidare il lavoro di assistenza alla persona.

## **2. Area psicologica e sociale**

Il secondo modulo si compone di 30 ore, suddivise in 20 di teoria e 10 di rielaborazione.

Gli obiettivi individuati risultano essere finalizzati a:

- riconoscere e classificare le problematiche assistenziali in relazione alla diversa tipologia di utenza;
- sviluppare abilità comunicative adeguate alle diverse situazioni relazionali con l'utente e con le altre figure professionali.

*Teoria: 20 ore*

- a) concetto di approccio assistenziale olistico/globale alla persona e ai suoi bisogni; definizione dei concetti di bisogno (fisico, psichico, sociale), di salute, malattia/disagio e dipendenza nelle attività di vita; i bisogni specifici delle principali tipologie di utenti in rapporto allo stato di salute psicofisica e alle principali patologie sia all'interno delle strutture che in ambito domiciliare; i principali meccanismi di difesa rispetto alla malattia/disagio da parte dell'utente e dell'operatori; *10 ore*
- b) la comunicazione come processo sociale, elementi e funzioni della comunicazione con riferimento principalmente a quelle caratterizzanti il ruolo; modalità di organizzazione di una comunicazione in rapporto al contesto di riferimento, agli obiettivi, alle caratteristiche degli interlocutori/destinatari (colleghi, utenti, in particolare i soggetti dementi, familiari...); le relazioni interpersonali e comportamenti all'interno del gruppo intra e interprofessionale; la gestione delle emozioni e la capacità di ascolto dell'operatore; *10 ore*

*Rielaborazione: 10 ore*

- a) esperienza su casistica;
- b) testimonianze inerenti a utenza specifica.

### 3. Area igienico sanitaria e tecnico-operativa

Il terzo modulo si compone di 184 ore di cui 132 di teoria e 52 di esercitazioni d'aula.

Gli obiettivi individuati risultano essere finalizzati a:

- applicare le conoscenze acquisite per il mantenimento di un ambiente sicuro e adeguato alla salvaguardia della salute dell'operatore e dell'assistito;
- garantire il soddisfacimento dei bisogni di base della persona assistita, nell'ottica del recupero funzionale delle capacità residue e dello sviluppo dell'autonomia individuale;
- saper far fronte alle situazioni di criticità presentate dall'assistito anche a domicilio, attivando le misure più appropriate.

a) *Elementi di igiene e sicurezza degli ambienti, apparecchiature e strumentazione, decreto legislativo 626/1994.*

- concetto di salute e di malattia; catena epidemiologica delle malattie infettive, la modalità di trasmissione, la profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive; le misure comportamentali e i principali protocolli operativi relativi alla sicurezza e salute per l'utente (l'isolamento, il lavaggio delle mani, le misure di bonifica ambientale, la sanificazione, la disinfezione, la sterilizzazione, il rispetto dei percorsi puliti e sporchi, il trasporto di materiale biologico, lo smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca);
- i rischi nell'ambiente di lavoro (il rischio biologico, il rischio chimico, il rischio fisico); le misure di protezione individuale e collettiva; le misure comportamentali e i principali protocolli operativi relativi alla sicurezza e salute dell'operatore, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, le misure da adottare in caso di punture accidentali, di trasporto farmaci antiblastici, di utilizzo glutaraldeide ecc...).

*Teoria: 30 ore, 10 ore di esercitazioni d'aula*

b) *Interventi di assistenza di base, riguardano il soddisfacimento dei bisogni di base con attenzione alla globalità della persona e dell'intervento, rispetto a:*

- igiene della persona (alterazioni della pelle, principali cause e manifestazioni, modalità di esecuzione delle cure igieniche parziali e totali, a letto o in bagno, in strutture o a domicilio);
- tecniche di vestizione e svestizione della persona in base al livello di dipendenza, il rifacimento del letto con e senza ospite, il ciclo della biancheria, la biancheria personale, il riordino dell'unità di degenza o di vita;
- sicurezza (problemi legati alla contenzione, cadute, trasporto e movimento, esempi di situazioni a rischio...);
- alimentazione (preparazione e distribuzione del vitto e delle diete nelle istituzioni e nelle strutture protette anche da carrello multiporzione, preparazione della persona e dell'ambiente per la somministrazione del vitto, aiuto nella somministrazione, igiene dell'ambiente dopo l'assunzione, la manipolazione e conservazione degli alimenti, il ruolo dell'OSS in caso di disidratazione, vomito, adentulia, inappetenza, ecc...);
- eliminazione urinaria e intestinale (il ruolo dell'OSS nella valutazione e aiuto nella minzio-

ne e nell'evacuazione; i principali disturbi dell'ospite e le alterazioni più importanti da rilevare nelle urine e nella feci; la raccolta ed il trasporto dei campioni; l'utilizzo dei principali presidi per l'incontinenza e in caso di stomie intestinali);

- sonno riposo (assistenza notturna, le responsabilità dell'OSS durante il servizio notturno in una struttura, ...);
- situazioni problematiche particolari quali il morente, preparazione della salma in struttura e a domicilio;
- collaborazione con le altre figure professionali coinvolte nell'assistenza per attività comuni quali l'osservazione dell'assistito, il supporto durante la visita medica, la collaborazione nella prevenzione e nel trattamento delle complicanze da immobilità (lesioni da decubito) e, su indicazione del personale preposto, aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per la preparazione alle prestazioni sanitarie, di piccole medicazioni o cambio delle stesse, aiuto nelle attività di animazione e socializzazione;

*Teoria: 60 ore, 10 ore di esercitazioni d'aula*

*c) Principi e tecniche di mobilizzazione:*

- scopi e importanza del movimento; modalità e tecniche per favorire la mobilizzazione, ruolo dell'operatore nella mobilizzazione difficoltosa; le principali posture a letto ed in poltrona: caratteristiche e mezzi per mantenerle, posizioni di sicurezza, mobilizzazione della persona allettata;
- norme di sicurezza e modalità di trasferimenti della persone con disturbi mentali, anziani, con handicap...; regole generali di ergonomia nel sollevamento di carichi, pesi e nel trasporto materiali; il trasporto di materiali particolari (gas, farmaci, rifiuti...).

*Teoria: 8 ore, 16 ore di esercitazioni d'aula*

*d) Elementi di pronto soccorso/emergenza (riguardano l'apporto dell'OSS nella gestione delle principali situazioni critiche).*

- osservazione e riconoscimento dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc...), nelle principali patologie dell'utenza psichiatrica, dell'anziano (deliri, depressione, demenza, ..., convulsioni,

fratture, disidratazione, febbre, crisi ipoglicemiche, infarto del miocardio, ictus, insufficienza respiratoria, soffocamento...);

- attuazione di interventi di primo soccorso.

*Teoria 34 ore, 16 ore di esercitazioni d'aula*

Le ore di esercitazioni d'aula comprendono:

- a. simulazioni di attività di assistenza con l'utilizzo, di dispositivi, di presidi e attrezzature specifiche relativamente ai temi trattati;
- b. simulazione su manichino di situazioni di lavoro/assistenza/rianimazione.

#### 4. Stage

Il quarto modulo prevede 324 ore di esperienza in contesti operativi presso le strutture e i servizi nel cui ambito è previsto l'inserimento dell'operatore socio sanitario (OSS).

L'obiettivo dello stage risulta essere finalizzato ad approfondire le conoscenze teoriche acquisite ed integrare le capacità tecniche, comportamentali e relazionali nelle varie situazioni di lavoro e con differenti tipologie di utenza, come indicato nell'allegato B del provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione».

Le attività di tirocinio sono previste presso:

- le strutture sanitarie quali RSA e ospedale (degenza delle UU.OO. di medicina o di geriatria). L'esperienza deve comprendere servizio notturno e presa visione dei percorsi puliti/sporchi/sterilizzazione/blocco operatorio *144 ore*
- le strutture residenziali (case di riposo per anziani e centri per disabili) *60 ore*
- le strutture semiresidenziali psichiatriche *60 ore*
- i servizi domiciliari *60 ore*

Alla fine di ogni area di stage/tirocinio devono essere previste non meno di 4 ore di valutazione e rielaborazione dell'attività svolta.

Sono considerate valide ai fini dei crediti formativi per l'espletamento del tirocinio/stage le esperienze lavorative di assistenza alla persona, di almeno un anno, certificate da strutture pubbliche e private accredi-

tate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tali crediti sostituiscono l'area di tirocinio/stage corrispondente.

#### Art. 6

##### *Esame finale*

Il corso si conclude con un esame finale d'accertamento dell'idoneità degli allievi/e, da realizzarsi in 2 giornate consecutive, di non più di 8 ore ciascuna.

Per accedere all'esame finale l'allievo/a deve avere conseguito una valutazione positiva in ogni singolo modulo di teoria/rielaborazione e una valutazione positiva in ogni singola sede di tirocinio; inoltre non aver superato il limite massimo di assenze, stabilito nella misura del 10% delle ore complessive del corso.

L'esame finale, sostenuto davanti alla Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, consiste in:

- un colloquio atto a valutare la capacità di rielaborazione delle nozioni teoriche rispetto alle attività pratiche di propria competenza;
- una prova pratica di simulazione dei processi lavorativi più significativi del contesto socio-sanitario.

Della Commissione deve fare necessariamente parte un esperto/a designato dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Agli allievi che avranno superato le prove di esame finale verrà rilasciato l'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario (OSS).

#### Art. 7

##### *Organizzazione e gestione dei corsi*

L'attuazione dell'attività formativa è autorizzata dalla Direzione della formazione professionale di concerto con la Direzione della sanità e delle politiche sociali in coerenza con la programmazione regionale.

Il personale con funzioni didattico organizzative dovrà essere individuato tra coloro che sono in possesso di adeguata competenza professionale nell'ambito della formazione nel settore socio-sanitario.

Compongono l'equipe didattico-organizzativo:

- un direttore/coordinatore del corso con funzioni relative all'amministrazione, organizzazione, supervisione e controllo del corso stesso;
- un tutor, che garantisce i rapporti tra i servizi sedi di tirocinio e i docenti, ponendosi come punto di riferimento per la ricomposizione dell'esperienza a livello teorico;
- i referenti di tirocinio (supervisori), individuati presso le varie sedi con il compito di seguire il tiro-

cinante secondo un piano di tirocinio concordato con il tutor d'aula;

- i docenti, individuati dal direttore del corso, scelti tra gli operatori sia dei servizi sociali che sanitari degli Enti locali e delle aziende sanitarie della regione, con specifica e riconosciuta esperienza nel settore e con precedenti esperienze nel campo della formazione e/o in iniziative di particolare rilevanza, attinenti il settore socio-sanitario.

Potranno essere individuati fra i docenti anche esperti nel settore socio-sanitario per eventuali approfondimenti tematici.

#### Art. 8

##### *Norma generale*

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 maggio 2003, n. 1851.

**D.M. 18 febbraio 1982, D.M. 22 luglio 1996, D.M. 30 giugno 1997. Aggiornamento del sistema tariffario del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2003.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. n. 4502 del 30 dicembre 2002 «Linee per la gestione del S.S.R. nel 2003» ove si prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 2003 ciascuna tariffa per le prestazioni di ricovero e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, attualmente stabilita con D.G.R. n. 149 del 22 gennaio 2002 e D.G.R. n. 150 del 22 gennaio 2002, è aumentata del 3,5%»;

ATTESO che l'Agenzia regionale della sanità ha provveduto a rideterminare le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e le prestazioni di ricovero, così come risultano a seguito dell'applicazione dei criteri fissati con la su citata D.G.R. n. 4502/2002;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1914 del 10 aprile 2003 l'Agenzia regionale della sanità ha portato a conoscenza di tutte le strutture sanitarie erogatrici delle prestazioni specialistiche ambulatoriali gli importi tariffari rideterminati secondo il criterio stabilito nelle citate «Linee per la gestione del S.S.R. nel 2003»;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1999 del 16 aprile 2003 l' Agenzia regionale della sanità ha portato a conoscenza di tutte le strutture sanitarie erogatrici delle prestazioni di ricovero gli importi tariffari rideterminati secondo il criterio stabilito nelle citate «Linee per la gestione del S.S.R. nel 2003»;

RAVVISATA la necessità di inserire, a partire dal 1° luglio 2003, nel tariffario per le prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore, nuove prestazioni, nonché di modificare alcune prestazioni esistenti, sia per quanto riguarda la descrizione che la tariffa;

PRESO ATTO che le anzidette modificazioni sono contenute nei seguenti documenti, allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante:

- All. 1 - «Integrazione tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale»,
- All. 2 - «Integrazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - branche specialistiche»,
- All. 3 - «Integrazione all'allegato 2, decreto ministeriale 1996 - Prestazioni erogabili secondo linee guida clinico-diagnostiche»;

ATTESO che successivamente si provvederà, con atto unico, a raccordare i testi dei tariffari regionali, valevoli per il 2003, risultanti dall'applicazione delle previsioni di cui alla D.G.R. 4502/2002 e del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di provvedere, con il presente atto, alla rideterminazione, a partire dall'1 luglio 2003, delle tariffe fissate con D.G.R. n. 671 del 24 marzo 2000 relative al costo della visita medica e degli accertamenti clinico-strumentali obbligatori, previsti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, finalizzati ad accertare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica, secondo quanto contenuto nell'All. 4 «Tariffe per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica», che fa parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per il fatturato lordo prodotto nel primo semestre 2003 va riconosciuto alle strutture erogatrici un incremento generalizzato dell'8% relativamente alle prestazioni erogate ad atleti con meno di 18 anni, le aziende sanitarie regoleranno direttamente i conguagli economici con gli Istituti erogatori;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 2747 del 29 luglio 2002 «Provvedimenti urgenti in materia sanitaria», allegato 1, che disciplina, tra l'altro, la modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità sanitaria riguardanti l'attività sportiva;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati n. 1, 2, 3, che fanno parte integrante del presente provvedimento, relativi alla specialistica ambulatoriale:

- All. 1 - «Integrazione tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale»
- All. 2 - «Integrazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - branche specialistiche»
- All. 3 - «Integrazione all'allegato 2 decreto ministeriale 1996 - Prestazioni erogabili secondo linee guida clinico-diagnostiche».

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'All. 4, «Tariffe per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica» che fa parte integrante del presente provvedimento.

3. Di stabilire che le modificazioni di cui agli allegati succitati decorrono dal 1° luglio 2003.

4. Di riconoscere anche per il primo semestre 2003, alle strutture erogatrici che provvedono al rilascio delle certificazioni per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica, un incremento generalizzato dell'8% sul fatturato lordo relativo alle prestazioni erogate ad atleti con meno di 18 anni; le aziende sanitarie regoleranno direttamente i conguagli economici con gli istituti erogatori.

5. Di rimandare a successivo provvedimento il raccordo dei testi dei tariffari regionali, valevoli per il 2003, risultanti dall'applicazione delle previsioni di cui alla D.G.R. 4502/2002 e del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

## Allegato 1

## Integrazione tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

NOTA	CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
HI	14.22.1	TERAPIA FOTODINAMICA LASER PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI RETINICHE CON VERTEPORFINA	543,00
I	90.08.3	ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI, ANTIVIRALI	8,40
		Ogni determinazione costituisce una prestazione	-
	90.12.3	CARBAMAZEPINA, CARBAMAZEPINA EPOSSIDO, FELBAMATO, GABAPENTINA, LAMOTRIGINA, TOPIRAMATO	15,30
		Ogni determinazione costituisce una prestazione	-
	90.13.2	CICLOSPORINA, TACROLIMUS, ACIDO MICOFENOLICO, SIROLIMUS	18,50
		Ogni determinazione costituisce una prestazione	-
I	90.1841	CROMOGRANINA	21,00
RI	90.8915	CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA DIRETTA: analisi qualitativa DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)	67,40
I	90.9312	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECI RICERCA DI ADESINE	33,60
RI	90.9551	LEGIONELLE ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)	67,40
RI	90.9661	LEPTOSPIRE ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)	67,40
RI	91.0313	MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)	67,40
RI	91.0944	TOXOPLASMA analisi qualitativa del DNA (reazione polimerasica a catena)	90,40
I	91.0945	TOXOPLASMA anticorpi IgM o IgG o IgA mediante Western Blot (test di conferma)	41,30
I	91.1015	TOSSINA TETANICA ANTICORPI (E.I.A.)	11,30
I	91.1016	TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI (E.I.A.)	11,30
RI	91.1221	VIRUS ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (Mediante sequenziamento: blocchi di circa 400 bp)	178,10
RI	91.1222	VIRUS ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)	88,50
RI	91.1921	VIRUS EPATITE B (HBV) TIPIZZAZIONE GENOMICA (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)	88,50
RI	91.1922	VIRUS EPATITE B (HBV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)	88,50
RI	91.1923	VIRUS EPATITE B (HBV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (Mediante sequenziamento: blocchi di circa 400 bp)	178,10
RI	91.1924	VIRUS EPATITE B (HBV) analisi quantitativa di HBV DNA (reazione polimerasica a catena)	88,50
RI	91.2231	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)	88,50
RI	91.2232	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (Mediante sequenziamento: blocchi di circa 400 bp)	178,10
I	91.2463	VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV): tipizzazione mediante ibridazione inversa (previa reazione polimerasica a catena)	67,40
*I	92.0911	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO	1.544,20
*I	92.11.8	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CEREBRALE	1.246,10
*	92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) Include estremità	1.529,50
*I	92.1861	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: GLOBALE CORPOREA Include estremità	1.669,00
*I	92.19.7	TOMOSCINTIGRAFIA CORPOREA (PET) senza estremità Non associabile a 92.18.6	1.223,60
*I	92.1971	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio qualitativo	1.073,20
*I	92.1972	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio quantitativo	1.223,60
I	92.19.8	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CORPOREA senza estremità Non associabile a 92.1861	1.335,20
*I	92.1981	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio qualitativo	1.246,10
*I	92.1982	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio quantitativo	1.420,60
	93.11.3	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	12,50
	93.11.4	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,00
	93.19.1	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI Per seduta individuale di 60 minuti (Ciclo di dieci sedute) Compresa Rieducazione della vertigine	20,00

Nota: In grassetto vengono riportate le prestazioni modificate e le prestazioni per le quali è prevista la variazione dell'attuale tariffa.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

## Allegato 2

## Integrazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - branche specialistiche

NOTA	CODICE	DESCRIZIONE BRANCA
		OCULISTICA
HI	14.22.1	TERAPIA FOTODINAMICA LASER PER IL TRATTAMENTO DI LESIONI RETINICHE CON VERTEPORFINA
		LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE - MICROBIOLOGIA - VIROLOGIA - ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - GENETICA
I	90.08.3	ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI, ANTIVIRALI Ogni determinazione costituisce una prestazione
	90.12.3	CARBAMAZEPINA, CARBAMAZEPINA EPOSSIDO, FELBAMATO, GABAPENTINA, LAMOTRIGINA, TOPIRAMATO Ogni determinazione costituisce una prestazione
	90.13.2	CICLOSPORINA, TACROLIMUS, ACIDO MICOFENOLICO, SIROLIMUS Ogni determinazione costituisce una prestazione
I	90.1841	CROMOGRANINA
RI	90.8915	CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA DIRETTA: analisi qualitativa DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)
I	90.9312	ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECI RICERCA DI ADESINE
RI	90.9551	LEGIONELLE ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)
RI	90.9661	LEPTOSPIRE ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)
RI	91.0313	MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANALISI QUALITATIVA DNA o RNA (Metodi di amplificazione molecolare)
RI	91.0944	TOXOPLASMA analisi qualitativa del DNA (reazione polimerasica a catena)
I	91.0945	TOXOPLASMA anticorpi IgM o IgG o IgA mediante Western Blot (test di conferma)
I	91.1015	TOSSINA TETANICA ANTICORPI (E.I.A.)
I	91.1016	TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI (E.I.A.)
RI	91.1221	VIRUS ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (Mediante sequenziamento: blocchi di circa 400 bp)
RI	91.1222	VIRUS ANALISI DI MUTAZIONE DELL'ACIDO NUCLEICO per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)
RI	91.1921	VIRUS EPATITE B (HBV) TIPIZZAZIONE GENOMICA (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)
RI	91.1922	VIRUS EPATITE B (HBV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)
RI	91.1923	VIRUS EPATITE B (HBV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (Mediante sequenziamento: blocchi di circa 400 bp)
RI	91.1924	VIRUS EPATITE B (HBV) analisi quantitativa di HBV DNA (reazione polimerasica a catena)
RI	91.2231	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (reazione polimerasica a catena e ibridizzazione inversa)
RI	91.2232	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV) analisi di mutazione del DNA per rilevamento resistenze ai farmaci antivirali (Mediante sequenziamento: blocchi di circa 400 bp)
I	91.2463	VIRUS PAPPILLOMAVIRUS (HPV): tipizzazione mediante ibridazione inversa (previa reazione polimerasica a catena)
		DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE
*I	92.0911	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO
*I	92.11.8	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CEREBRALE
*	92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) Include estremità
*I	92.1861	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: GLOBALE CORPOREA Include estremità
*I	92.19.7	TOMOSCINTIGRAFIA CORPOREA (PET) senza estremità Non associabile a 92.18.6
*I	92.1971	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio qualitativo
*I	92.1972	TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET) studio quantitativo
*I	92.19.8	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CORPOREA senza estremità Non associabile a 92.1861
*I	92.1981	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio qualitativo
*I	92.1982	TOMOGRRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA studio quantitativo

NOTA	CODICE	DESCRIZIONE BRANCA
		MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESII
	93.11.3	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)
	93.11.4	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)
	93.19.1	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI Per seduta individuale di 60 minuti (Ciclo di dieci sedute) Compresa Rieducazione della vertigine

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

### Integrazione all'allegato 2, D.M. 1996 - prestazioni erogabili secondo linee guida

La erogabilità a carico del S.S.N. delle seguenti prestazioni è subordinata alle linee guida clinico-diagnostiche di seguito specificate

92.0911	<b>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: MIOCARDICA DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO</b> Linee guida già previste per la prestazione 92.09.1
92.11.8	<b>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CEREBRALE</b> Linee guida già previste per la prestazione 92.11.6 e 92.11.7
92.1861	<b>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: GLOBALE CORPOREA</b> Include estremità Linee guida già previste per la prestazione 92.18.6
92.19.7	<b>TOMOSCINTIGRAFIA CORPOREA (PET) senza estremità</b> Non associabile a 92.18.6 Linee guida già previste per la prestazione 92.18.6
92.1971	<b>TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET)</b> studio qualitativo
92.1972	<b>TOMOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA (PET)</b> studio quantitativo  Diagnosi differenziale tra recidiva e radionecrosi, la valutazione di malignità della neoplasia e/o della risposta al trattamento chemio/radioterapico successivamente a TC o RM e qualora tali indagini non abbiano consentito un completo inquadramento diagnostico
92.19.8	<b>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: CORPOREA senza estremità</b> Non associabile a 92.1861 Linee guida già previste per la prestazione 92.18.6
92.1981	<b>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA</b> studio qualitativo
92.1982	<b>TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CON CORRELAZIONE TAC: SEGMENTARIA</b> studio quantitativo  Diagnosi differenziale tra recidiva e radionecrosi, la valutazione di malignità della neoplasia e/o della risposta al trattamento chemio/radioterapico successivamente a TC o RM e qualora tali indagini non abbiano consentito un completo inquadramento diagnostico

INTEGRAZIONE ALLE INDICAZIONI PER LA CODIFICA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (ALL.5 DGR 150/2002)  
In analogia ai codici 04.43; 13.41; 77;56 il codice 14.22.1 è eseguibile solo in ambulatori situati presso Istituti di ricovero ovvero ambulatori protetti.  
La tariffa comprende tutti gli accertamenti pre e post intervento incluse le eventuali visite e prestazioni successive e correlate che quindi non devono essere inserite nel SIASA

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

## Allegato 4

**Tariffe per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica**

Le tariffe di cui alla D.G.R. 671/2000 vengono rideterminate a partire dal 1° luglio 2003 come segue:

	<i>Tariffe</i>
Atleti di età inferiore a 18 anni (esenti ticket)	39,05
Atleti di età superiore a 18 anni (ticket di 31 euro)	41,32

In linea con le tariffe sopra rideterminate, per il fatturato lordo riguardante le prestazioni ad atleti con meno di 18 anni, prodotto nel primo semestre 2003, va riconosciuto un incremento generalizzato dell'8%. Le Aziende sanitarie regoleranno direttamente i conguagli economici con gli Istituti erogatori.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
11 luglio 2003, n. 2111.

**Ripartizione provinciale delle ulteriori quote, per l'anno 2003, di lavoratori stranieri da assumere per lavoro subordinato assegnate alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con D.P.C.M. 6 giugno 2003 e Circ. n. 25/2003 del 20 giugno 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

CONSIDERATO che è ancora in fase di predisposizione il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» (cd. legge Bossi-Fini);

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 62/2002 del 20 dicembre 2002 la quale dispone che, fino all'emanazione del sopracitato Regolamento di attuazione del decreto legislativo 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002, non si applica la procedura prevista da detta legge e trovano applicazione il D.P.R. n. 394/1999, la circolare n. 55/2000 del 28 luglio 2000 e la relativa modulistica;

VISTO il D.P.C.M. 6 giugno 2003 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25/2003 del 20 giugno 2003 a questo relativa, con il quale vengono assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2003, ulteriori n. 200 quote per l'ingresso in Italia, per attività lavorativa subordinata stagionale, di cittadini stranieri non comunitari e n. 185 per attività lavorativa subordinata a tempo determinato e/o indeterminato delle quali n. 50 riservate a cittadini provenienti dall'Albania;

ATTESO che l'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 giugno 2003 stabilisce che la quota relativa ai lavoratori stranieri stagionali riguarda cittadini stranieri provenienti da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresì cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2001 o 2002;

CONSIDERATA l'urgente necessità di ripartire fra le Province le quote assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia con il citato D.P.C.M. 6 giugno 2003 e con la circolare n. 25/2003 del 20 giugno 2003;

CONSIDERATI i dati acquisiti sui fabbisogni segnalati dalle Province e dalle parti sociali per il periodo giugno-dicembre del corrente anno;

RITENUTO di ripartire tra le Province le quote in argomento, suddivise per rapporti di lavoro determinato e/o indeterminato e lavoro a carattere stagionale, applicando:

- 1) per i rapporti di lavoro stagionale, la media fra la percentuale, calcolata per ogni Provincia con riferimento al totale regionale, dei fabbisogni indicati dalle Province sommati allo scarto fra quote assegnate e autorizzazioni rilasciate più domande in istruttoria (allegato a), tabella 1), e la percentuale dei fabbisogni indicati dalle parti sociali a livello provinciale rispetto al totale regionale segnalato (allegato a, tabella 2);
- 2) per i rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, la media fra le percentuali dei fabbisogni provinciali segnalati dalle parti sociali rispetto al totale regionale (allegato b), tabella 1) e le percentuali provinciali segnalate dalle singole amministrazioni provinciali rispetto al totale regionale (allegato b), tabella 2);
- 3) per la riserva destinata ai lavoratori stranieri provenienti dall'Albania assunti a tempo determinato e/o indeterminato, la percentuale ottenuta con riferimento alle autorizzazioni rilasciate per ogni Provincia per detti lavoratori nel corso degli anni 2001 e 2002 rispetto al totale delle autorizzazioni rilasciate in tali anni in ogni singola Provincia (allegato c);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4428 del 19 dicembre 2002 che, al punto 1 del dispositivo, prevede «che le domande di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri residenti all'estero ai sensi degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo n. 286/1998, come novellati, rispettivamente, dagli articoli 18 e 20 della legge n. 189/2002, possano essere presentate solo a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della ripartizione provinciale delle quote attribuite alla Regione medesima con il primo decreto flussi per il 2003»;

ATTESO che il D.P.C.M. 20 dicembre 2002, primo provvedimento sui flussi per il 2003, riguardava esclusivamente i rapporti di lavoro a carattere stagionale e che pertanto, in base alla delibera sopra citata, erano presentabili solo istanze di autorizzazione per tali rapporti di lavoro e non domande relative a rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 20 giugno 2003, per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, è da ritenersi il primo provvedimento sui flussi per il 2003 e pertanto, per tale tipo di autorizzazioni, trova applicazione quanto previsto al punto 1, del dispositivo della D.G.R. n. 4428 del 19 dicembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 462/2003, con la quale, fra l'altro, vengono fornite talune indicazioni in merito alle procedure da adottare per il rilascio delle autorizzazioni;

RITENUTO opportuno che alle domande di autorizzazione relative alle ulteriori quote assegnate alla Regione trovino applicazione le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della D.G.R. n. 4428/2002 sopra citata nonché le prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo della D.G.R. 462/2003;

RITENUTO altresì opportuno che il Servizio del lavoro provveda al monitoraggio delle quote attribuite alle singole Province al fine di operare, con decreto del Direttore del servizio medesimo, le eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione alle domande presentate;

VISTI i seguenti allegati:

- a) «Ripartizione alle Province delle 200 quote relative a lavoratori stranieri con rapporti di lavoro stagionale provenienti dai paesi indicati dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 giugno 2003»;
- b) «Ripartizione alle Province delle 135 quote relative a lavoratori stranieri con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato»;
- c) «Ripartizione alle Province delle 50 quote riservate a lavoratori stranieri provenienti dall'Albania assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato»;

facenti parte della presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

all'unanimità,

## DELIBERA

Per le suesposte considerazioni:

- 1) di ripartire tra le Province le ulteriori quote, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2003, con il D.P.C.M. 6 giugno 2003 e la relativa circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25/2003 del 20 giugno 2003, consistenti in n. 200 quote per l'ingresso in Italia, per attività lavorativa subordinata stagionale, di cittadini stranieri non comunitari e n. 185 per attività lavorativa subordinata a tempo determinato e/o indeterminato delle quali n. 50 riservate a cittadini provenienti dall'Albania, applicando le seguenti modalità di calcolo:

- per i rapporti di lavoro stagionale, la media fra la percentuale, calcolata per ogni Provincia con riferimento al totale regionale, dei fabbisogni indicati dalle Province sommati allo scarto fra quote assegnate e autorizzazioni rilasciate più domande in istruttoria (allegato a, tabella 1), e la percentuale dei fabbisogni indicati dalle parti sociali a livello provinciale rispetto al totale regionale segnalato (allegato a), tabella 2);
- per i rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, la media fra le percentuali dei fabbisogni provinciali segnalati dalle parti sociali rispetto al totale regionale (allegato b, tabella 1) e le percentuali provinciali segnalate dalle singole Amministrazioni provinciali rispetto al totale regionale (allegato b), tabella 2);
- per la riserva destinata ai lavoratori stranieri provenienti dall'Albania assunti a tempo determinato e/o indeterminato, la percentuale ottenuta con riferimento alle autorizzazioni rilasciate per ogni Provincia per detti lavoratori nel corso degli anni 2001 e 2002 rispetto al totale delle autorizzazioni rilasciate in tali anni in ogni singola Provincia (allegato c);

e pertanto di approvare i sotto indicati allegati:

- a) «Ripartizione alle Province delle 200 quote relative a lavoratori stranieri con rapporti di lavoro stagionale provenienti dai paesi indicati dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 giugno 2003»;
- b) «Ripartizione alle Province delle 135 quote relative a lavoratori stranieri con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato»;
- c) «Ripartizione alle Province delle 50 quote riservate a lavoratori stranieri provenienti dall'Albania as-

sunti con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato»;

facenti parte della presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2) per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, di ritenere ammissibili solo le domande presentate o inviate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 3) di stabilire che alle domande di autorizzazione relative alle ulteriori quote assegnate alla Regione trovino applicazione le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della D.G.R. n. 4428/2002 sopra

citata nonché le prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo della D.G.R. 462/2003;

- 4) di stabilire che il Servizio del lavoro provveda al monitoraggio delle quote attribuite alle singole Province al fine di operare, con decreto del Direttore del Servizio medesimo, le eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione alle domande presentate.

Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato a)

**Ripartizione alle Province delle 200 quote relative a lavoratori stranieri con rapporti di lavoro stagionale provenienti dai paesi indicati dall'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 giugno 2003.**

<b>Tab.1) - Criteri adottati per determinare i fabbisogni delle Province:</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Autorizzazioni rilasciate	Domande in istruttoria	Totale (col.1+2)	Quote Assegnate 2003	Differenza (col.3-4)	Fabbisogni segnalati dalle Province	Totale (col.5+6)	% sul totale
<b>Gorizia</b>	126	35	161	147	14	50	64	<b>26,78</b>
<b>Pordenone</b>	665	75	740	1083	-343	418	75	<b>31,38</b>
<b>Trieste</b>	32	5	37	32	5	20	25	<b>10,46</b>
<b>Udine</b>	758	85	843	1038	-195	270	75	<b>31,38</b>
<b>Regione FVG</b>	1581	200	1781	2300	-519	758	239	<b>100,00</b>

  

<b>Tab.2) - Fabbisogni segnalati dalle Parti Sociali:</b>		
	stagionali	% sul totale
<b>Gorizia</b>	589	<b>32,03</b>
<b>Pordenone</b>	270	<b>14,68</b>
<b>Trieste</b>	60	<b>3,26</b>
<b>Udine</b>	920	<b>50,03</b>
<b>Regione FVG</b>	1839	<b>100,00</b>

<b>Tab.3) - Media delle percentuali dei fabbisogni delle Tab. 1) e 2) e ripartizione quote:</b>				
	Fabbisogni Parti Sociali	Fabbisogni Province	Media delle %	Ripartizione quote
<b>Gorizia</b>	32,03	26,78	29,40	<b>59</b>
<b>Pordenone</b>	14,68	31,38	23,03	<b>46</b>
<b>Trieste</b>	3,26	10,46	6,86	<b>14</b>
<b>Udine</b>	50,03	31,38	40,71	<b>81</b>
<b>Regione FVG</b>	100,00	100,00	100,00	<b>200</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato b)

Ripartizione alle Province delle 135 quote relative a lavoratori stranieri con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.

<b>Tab.1) - Fabbisogni segnalati dalle Parti Sociali:</b>				
	tempo determinato	tempo indeterminato	totale complessivo	% sul totale
<b>Gorizia</b>	300	114	414	<b>16,63</b>
<b>Pordenone</b>	263	372	635	<b>25,50</b>
<b>Trieste</b>	150	117	267	<b>10,72</b>
<b>Udine</b>	569	605	1174	<b>47,15</b>
<b>Regione FVG</b>	1282	1208	2490	<b>100,00</b>

<b>Tab.2) - Fabbisogni segnalati dalle Province:</b>				
	tempo determinato	tempo indeterminato	totale complessivo	% sul totale
<b>Gorizia</b>	10	260	270	<b>6,12</b>
<b>Pordenone</b>	1530	520	2050	<b>46,49</b>
<b>Trieste</b>	0	810	810	<b>18,37</b>
<b>Udine</b>	350	930	1280	<b>29,02</b>
<b>Regione FVG</b>	1890	2520	4410	<b>100,00</b>

<b>Tab.3) - Media delle percentuali dei fabbisogni delle Tab. 1) e 2) e ripartizione quote:</b>				
	Fabbisogni Parti Sociali	Fabbisogni Province	Media delle %	Ripartizione quote
<b>Gorizia</b>	16,63	6,12	11,38	<b>15</b>
<b>Pordenone</b>	25,5	46,49	36,00	<b>49</b>
<b>Trieste</b>	10,72	18,37	14,54	<b>20</b>
<b>Udine</b>	47,15	29,02	38,08	<b>51</b>
<b>Regione FVG</b>	100,00	100,00	100,00	<b>135</b>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato c)

**Ripartizione alle Province delle 50 quote riservate a lavoratori stranieri provenienti dall'Albania assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.**

	Rilasciate tempo determinato	Rilasciate tempo indeterminato	totale	Totale anni 2001 2002	% sul totale	Ripartizione quote
Gorizia /2001	0	7	7	12	2,84	1
Gorizia /2002	0	5	5			
Pordenone /2001	56	133	189	255	60,28	30
Pordenone /2002	20	46	66			
Trieste /2001	0	26	26	41	9,69	5
Trieste /2002	0	15	15			
Udine /2001	5	110	115	115	27,19	14
Udine /2002	0	0	0			
Regione FVG /2001	61	276	337	423	100,00	50
Regione FVG /2002	20	66	86			

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

**DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA**

**Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986 n. 896) da denominarsi «Grassotto 2 S.r.l.» nel Comune di Precenico (Udine) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 19 febbraio 2003. Avviso di rettifica.**

La «superficie richiesta» già indicata è relativa al Catasto terreni, mentre viene aggiunto con la presente pubblicazione il mappale 215 del foglio 21 relativo al Catasto fabbricati del Comune di Precenico (Udine).

---

---

**DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Arba. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 11 del 23 maggio 2003, il Comune di Arba ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Campofornido. Variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 86/2002.**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0202/Pres. del 19 giugno 2003, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 86 del 6 dicembre 2002, con cui il Comune di Campofornido ha approvato la variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispen-

sabile al totale superamento della riserva espressa in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2851 del 6 agosto 2002.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Comune di Chiopris-Viscone. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 16 del 29 maggio 2003 il Comune di Chiopris-Viscone ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

---

**Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 12 dell'8 aprile 2003, il Comune di Malborghetto-Valbruna ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Meduno. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 14 del 5 luglio 2003, il Comune di Meduno ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i

suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 14 del 15 maggio 2003, il Comune di Pavia di Udine ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 27 del 14 aprile 2003, il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 25 dell'8 aprile 2003, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 84 del 18 novembre 2002, il Comune di Spilimbergo ha adottato la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---

**Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 33 del 21 maggio 2003, il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo stru-

mento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

## DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Ispettorato ripartimentale delle foreste

TOLMEZZO

(Udine)

### Avviso di acquisizione dei sedimi - Legge 865/1971 - Lavori di realizzazione interventi di ricostruzione boschi percorsi dal fuoco «Chialcina-Pleas-Mena Monte Festa» in Comune di Cavazzo Carnico.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Cavazzo Carnico

Periodo di occupazione: dal 17 gennaio 1995 al 28 maggio 1996 per complessivi 17 mesi

«Chialcina-Pleas»

1. Angeli Maria, nata a Cavazzo Carnico il 5 agosto 1888, pr. 1000/1000

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 225,

Qualità: bosco alto di mq. 115

Foglio 25, mapp. n. 227

Qualità: bosco alto di mq. 216

Superficie da acquisire: mq. 331

Valore stimato del sedime euro 325,67

2. Angeli Leo, nato a Cavazzo Carnico il 16 maggio 1937, comproprietario; Miranda Antonio, nato ad Avellino il 14 giugno 1927, comproprietario.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 230

Qualità: bosco alto di mq. 343

Foglio 25, mapp. n. 232

Qualità: bosco alto di mq. 94

Superficie da acquisire: mq. 437

Valore stimato del sedime euro 429,96

3. Monai Veneranda fu Ferdinando ved. Michelli, pr. 1000/1000, nata a Cavazzo Carnico il 29 aprile 1879.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 181

Qualità: bosco alto di mq. 63

Superficie da acquisire: mq. 63

Valore stimato del sedime euro 61,99

4. Squecco Giovanni fu Luigi, nato a Cavazzo Carnico l'11 luglio 1886, pr. 1000/1000.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 234

Qualità: bosco alto di mq. 60

Superficie da acquisire: mq. 60

Valore stimato del sedime euro 59,04

5. Puppini Luigi, nato a Cavazzo Carnico il 28 marzo 1930, pr. 1000/1000.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 184

Qualità: bosco alto di mq. 55

Superficie da acquisire: mq. 55

Valore stimato del sedime euro 54,11

6. Monai Armando, nato a Cavazzo Carnico 15 aprile 1922, prop. 1/3; Monai Aurelio, nato a Cavazzo Carnico il 30 settembre 1926, prop. 1/3; Monai Lidia, nata a Cavazzo Carnico il 21 marzo 1918, prop. 1/3.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 194

Qualità: bosco alto di mq. 162;

Foglio 25, mapp. n. 197

Qualità: bosco alto di mq. 36

Foglio 47, mapp. n. 21

Qualità: bosco alto di mq. 25

Superficie da acquisire: mq. 223

Valore stimato del sedime euro 219,41

7. Monai Dario, nato a Cavazzo Carnico il 17 dicembre 1931, pr. 1000/1000.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 239

Qualità: bosco alto di mq. 25

Superficie da acquisire: mq. 25

Valore stimato del sedime euro 24,60

8. Monai Celestina, nata a Cavazzo Carnico il 6 dicembre 1931, pr. 1000/1000.

#### Descrizione catastale

Foglio 25, mapp. n. 187

Qualità: bosco alto di mq. 61

Superficie da acquisire: mq. 61

Valore stimato del sedime euro 60,02

9. Zanetti Daniela mar. Vignuda, nata a Cavazzo Carnico il 7 aprile 1950, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 205

Qualità: bosco alto di mq. 50

Foglio 25, mapp. n. 207

Qualità: bosco alto di mq. 70

Superficie da acquisire: mq. 120

*Valore stimato del sedime* euro 118,06

10. Zanetti Giordano, nato a Cavazzo Carnico l'1 marzo 1946, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 220

Qualità: bosco alto di mq. 84

Foglio 25, mapp. n. 222

Qualità: bosco alto di mq. 47

Superficie da acquisire: mq. 131

*Valore stimato del sedime* euro 128,89

11. Monai Armando, nato a Cavazzo Carnico il 15 aprile 1922, prop. 1/15; Monai Aurelio, nato a Cavazzo Carnico il 30 settembre 1926, prop. 1/15; Monai Celestina, nata a Cavazzo Carnico il 6 dicembre 1931, prop. 3/15; Monai Giovanni, nato a Cavazzo Carnico il 6 settembre 1890, prop. 3/15; Monai Lidia, nata a Cavazzo Carnico il 21 marzo 1918, prop. 1/15; Monai Lucia, nata a Cavazzo Carnico il 27 marzo 1896, prop. 3/15; Monai Vittorina, nata a Cavazzo Carnico il 3 settembre 1891, prop. 3/15.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 190

Qualità: bosco alto di mq. 80

Foglio 25, mapp. n. 191

Qualità: bosco alto di mq. 74

Superficie da acquisire: mq. 154

*Valore stimato del sedime* euro 151,62

12. Angeli Caterina, nata a Cavazzo Carnico il 17 gennaio 1926, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 237

Qualità: bosco alto di mq. 4

Superficie da acquisire: mq. 4

*Valore stimato del sedime* euro 3,94

13. Cappello Vinicio, nato a Cavazzo Carnico il 9 dicembre 1921, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 178

Qualità: bosco alto di mq. 68

Superficie da acquisire: mq. 68

*Valore stimato del sedime* euro 66,90

14. Angeli Caterina, nata a Cavazzo Carnico il 17 giugno 1918, prop. 1/3; Monai Diego, nato a Cavazzo Carnico il 17 luglio 1942, prop. 1/3; Monai Lucina, nata a Cavazzo Carnico il 21 ottobre 1952, prop. 1/3.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 210

Qualità: bosco alto di mq. 13

Foglio 25, mapp. n. 212

Qualità: bosco alto di mq. 91

Superficie da acquisire: mq. 194

*Valore stimato del sedime* euro 190,87

15. Colomba Giovanna fu Giovanni, nata a Cavazzo Carnico il 5 gennaio 1898, prop. 12/24; Colomba Giovanni, nato a Cavazzo Carnico l'11 novembre 1919, prop. 3/24; Colomba Ines, nata a Cavazzo Carnico il 18 gennaio 1922, prop. 3/24; Colomba Iride, nata a Cavazzo Carnico il 12 ottobre 1923, prop. 3/24; Lestuzzi Luciano, nato a Tolmezzo l'11 dicembre 1956, prop. 3/24.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 173

Qualità: bosco alto di mq. 78

Superficie da acquisire: mq. 78

*Valore stimato del sedime* euro 76,75

16. Colomba Elide, nata a Cavazzo Carnico il 25 novembre 1947, prop. 1/12; Colomba Fausto, nato a Cavazzo Carnico il 7 giugno 1953, prop. 1/12; Colomba Ines, nata a Cavazzo Carnico il 18 gennaio 1922, prop. 3/12; Colomba Iride, nata a Cavazzo Carnico il 12 ottobre 1923, prop. 3/12; Colomba Mario, nato a Cavazzo Carnico il 27 settembre 1955, prop. 1/12; Lestuzzi Luciano, nato a Tolmezzo l'11 dicembre 1956, prop. 3/12; Puppini Franca, nata a Cavazzo Carnico il 20 giugno 1920, usufr. parziale.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 175

Qualità: bosco alto di mq. 241

Superficie da acquisire: mq. 241

*Valore stimato del sedime* euro 237,12

17. Angeli Emilia, nata a Cavazzo Carnico il 10 giugno 1922, prop. 1/1.

*Descrizione catastale*

Foglio 25, mapp. n. 200

Qualità: bosco alto di mq. 34

Foglio 25, mapp. n. 202

Qualità: bosco alto di mq. 103

Superficie da acquisire: mq. 137

*Valore stimato del sedime* euro 134,79

## «Mena-Monte Festa»

1. Barazzutti Umberto, nato a Cavazzo Carnico il 12 aprile 1906, prop. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 173

Qualità: bosco alto di mq. 128

Superficie da acquisire: mq. 128

*Valore stimato del sedime* euro 125,94

2. Barazzutti Francesco, nato a Cavazzo Carnico il 18 dicembre 1936, prop. 1/1.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 236

Qualità: bosco alto di mq. 36

Superficie da acquisire: mq. 36

*Valore stimato del sedime* euro 35,42

3. Billiani Irma, nata a Cavazzo Carnico il 2 settembre 1908, prop. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 163

Qualità: bosco alto di mq. 93

Superficie da acquisire: mq. 93

*Valore stimato del sedime* euro 91,50

4. Billiani Valentino, nato a Cavazzo Carnico il 12 luglio 1907, prop. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 240

Qualità: bosco alto di mq. 43

Superficie da acquisire: mq. 43

*Valore stimato del sedime* euro 42,31

5. Michieli Fortunato fu Luigi, nato a Cavazzo Carnico il 10 ottobre 1890, prop. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 253

Qualità: bosco alto di mq. 8

Superficie da acquisire: mq. 8

*Valore stimato del sedime* euro 7,88

6. Pillinini Argia, nato a Cavazzo Carnico il 16 marzo 1946, prop. 1/1.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 128

Qualità: bosco alto di mq. 213

Superficie da acquisire: mq. 213

*Valore stimato del sedime* euro 209,57

7. Pillinini Lino, nato a Cavazzo Carnico il 28 giugno 1921, prop. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 255

Qualità: bosco alto di mq. 28

Superficie da acquisire: mq. 28

*Valore stimato del sedime* euro 27,54

8. Candolini Maria ved. Rossi, nato a Bordano il 7 agosto 1910, usufr. parziale; Rossi Agostino, nato a Bordano il 18 novembre 1935, comprop.; Rossi Luciana, nata a Bordano il 28 novembre 1938, comprop.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 269

Qualità: bosco alto di mq. 50

Foglio 43, mapp. n. 271

Qualità: bosco alto di mq. 94

Superficie da acquisire: mq. 144

*Valore stimato del sedime* euro 141,68

9. Rossi Gemma fu Pietro, nato a Bordano il 5 agosto 1915, prop. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 263

Qualità: bosco alto di mq. 67

Foglio 43, mapp. n. 292

Qualità: bosco alto di mq. 168

Foglio 43, mapp. n. 294

Qualità: bosco alto di mq. 61

Superficie da acquisire: mq. 296

*Valore stimato del sedime* euro 291,24

10. Rossi Adalgisa, nata a Bordano il 7 luglio 1944, prop. 1/1.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 279

Qualità: bosco alto di mq. 107

Foglio 43, mapp. n. 281

Qualità: bosco alto di mq. 114

Foglio 43, mapp. n. 283

Qualità: bosco alto di mq. 107

Superficie da acquisire: mq. 328

*Valore stimato del sedime* euro 322,72;

11. Rossi Domenica, nata a Bordano il 10 gennaio 1936, prop. 2/8; Rossi Franceschino, nato a Bordano il 9 aprile 1944, prop. 2/8; Rossi Franco, nato a Gemona del Friuli il 18 novembre 1963, prop. 1/8; Rossi Maria-grazia, nata a Bordano il 19 maggio 1965, prop. 1/8; Rossi Pierino, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1968, prop. 1/8; Rossi Roberto, nato a Bordano il 22 ottobre 1962, prop. 1/8.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 275

Qualità: bosco alto di mq. 258

Foglio 43, mapp. n. 276  
Qualità: bosco alto di mq. 125  
Superficie da acquisire: mq. 383

*Valore stimato del sedime* euro 376,83

12. Sartor Bruna, nata a Cavazzo Carnico il 30 novembre 1948, comprop.; Sartor Nella di Sante, nato a Cavazzo Carnico il 13 aprile 1946, comprop.; Sartor Sante, nato a Meduno il 31 maggio 1915 usufrutt. parziale; Sartor Valeria, nata a Cavazzo Carnico il 25 novembre 1941, comprop.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 176  
Qualità: bosco alto di mq. 32  
Superficie da acquisire: mq. 32

*Valore stimato del sedime* euro 31,48

13. Stefanutti Luigi fu Luigi, nato a Bordano il 25 agosto 1896, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 273  
Qualità: bosco alto di mq. 116  
Superficie da acquisire: mq. 116

*Valore stimato del sedime* euro 114,14

14. Colomba Giocondo, nato a Bordano il 28 ottobre 1916, pr. 1000/1000

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 257  
Qualità: bosco alto di mq. 51  
Superficie da acquisire: mq. 51

*Valore stimato del sedime* euro 50,18

15. Barazzutti Guido, nato a Cavazzo Carnico il 7 novembre 1937, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 152  
Qualità: bosco alto di mq. 57  
Superficie da acquisire: mq. 57

*Valore stimato del sedime* euro 56,08

16. Cescutti Eugenio, nato a Cavazzo Carnico il 16 maggio 1916, comprop.; Pillinini Elena, nata a Cavazzo Carnico il 28 dicembre 1928, comprop.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 245  
Qualità: bosco alto di mq. 130  
Superficie da acquisire: mq. 130

*Valore stimato del sedime* euro 127,91

17. Billiani Novello, nato a Cavazzo Carnico il 27 gennaio 1931, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 242  
Qualità: bosco alto di mq. 66  
Foglio 43, mapp. n. 243  
Qualità: bosco alto di mq. 11  
Superficie da acquisire: mq. 77

*Valore stimato del sedime* euro 75,76

18. Barazzutti Valentina, nata a Cavazzo Carnico il 23 luglio 1947, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 238  
Qualità: bosco alto di mq. 40  
Foglio 40, mapp. n. 170  
Qualità: bosco alto di mq. 314  
Superficie da acquisire: mq. 354

*Valore stimato del sedime* euro 348,29

19. Pugnetti Eraldo, nato a Tolmezzo il 9 giugno 1924, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 161  
Qualità: bosco alto di mq. 72  
Superficie da acquisire: mq. 72

*Valore stimato del sedime* euro 70,84

20. Ridolfo Loris, nato a Udine il 27 febbraio 1971, prop. 1/1.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 259  
Qualità: bosco alto di mq. 16  
Superficie da acquisire: mq. 16

*Valore stimato del sedime* euro 15,74

21. Bressan Arrigo, nato a Cavazzo Carnico il 25 settembre 1937, prop. 1/3; Bressan Benito, nato a Cavazzo Carnico l'11 marzo 1936, prop. 1/3; Bressan Luisa, nata a Cavazzo Carnico il 29 gennaio 1947, prop. 1/3; Brovedan Angelina, nata a Cavazzo Carnico l'8 luglio 1910 usufrutto 1/3.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 299  
Qualità: bosco alto di mq. 18  
Superficie da acquisire: mq. 18

*Valore stimato del sedime* euro 17,71

22. Barazzutti Bianca, nata a Cavazzo Carnico il 21 agosto 1947, prop. 1/2; Barazzutti Wanda, nata a Cavazzo Carnico il 24 giugno 1941, prop. 1/2.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 265

Qualità: bosco alto di mq. 59  
Superficie da acquisire: mq. 59

*Valore stimato del sedime* euro 58,05

23. Barazzutti Savino, nato a Cavazzo Carnico il 19 maggio 1921, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 167  
Qualità: bosco alto di mq. 211  
Superficie da acquisire: mq. 211

*Valore stimato del sedime* euro 207,60

24. Billiani Maurizio, nato a Tolmezzo l'8 maggio 1968, proprietà.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 179  
Qualità: bosco alto di mq. 98  
Superficie da acquisire: mq. 98

*Valore stimato del sedime* euro 96,43

25. Fior Italo, nato a Cavazzo Carnico il 3 maggio 1953, propr.; Socha Alan Amabile, nato in Inghilterra il 12 gennaio 1959, propr.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 159  
Qualità: bosco alto di mq. 26  
Superficie da acquisire: mq. 26

*Valore stimato del sedime* euro 25,59

26. Billiani Primo, nato a Roma il 6 dicembre 1932, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 149  
Qualità: bosco alto di mq. 83  
Superficie da acquisire: mq. 83

*Valore stimato del sedime* euro 81,66

27. Rossi Antonio, nato a Bordano il 6 dicembre 1936, prop. 2/3; Stefanutti Aristida, nata a Bordano il 17 febbraio 1916, prop. 1/3.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 247  
Qualità: bosco alto di mq. 36  
Foglio 43, mapp. n. 251  
Qualità: bosco alto di mq. 38  
Superficie da acquisire: mq. 74

*Valore stimato del sedime* euro 72,81

28. Iuri Ermida, nata a Cavazzo Carnico il 26 novembre 1927, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 134  
Qualità: bosco alto di mq. 101  
Superficie da acquisire: mq. 101

*Valore stimato del sedime* euro 99,37

29. Barazzutti Liana, nata a Tolmezzo il 17 gennaio 1948, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 261  
Qualità: bosco alto di mq. 36  
Foglio 43, mapp. n. 267  
Qualità: bosco alto di mq. 21  
Superficie da acquisire: mq. 57

*Valore stimato del sedime* euro 56,08

30. Pillinini Maria, nata a Cavazzo Carnico il 26 gennaio 1933, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 154  
Qualità: bosco alto di mq. 80  
Superficie da acquisire: mq. 80

*Valore stimato del sedime* euro 78,72

31. Barazzutti Teresa, nata a Parre il 10 luglio 1932, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 165  
Qualità: bosco alto di mq. 54  
Superficie da acquisire: mq. 54

*Valore stimato del sedime* euro 53,13

32. Cescutti Galliano, nato a Cavazzo Carnico il 5 gennaio 1938, prop. 1/4; Cescutti Graziella, nata a Cavazzo Carnico l'1 gennaio 1945, prop. 1/4; Cescutti Lorenzina, nata a Cavazzo Carnico il 14 giugno 1941, prop. 1/4; Cescutti Maria, nata a Cavazzo Carnico il 3 settembre 1931, prop. 1/4.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 143  
Qualità: bosco alto di mq. 63  
Superficie da acquisire: mq. 63

*Valore stimato del sedime* euro 61,99

33. Billiani Rinaldo, nato a Cavazzo Carnico il 27 dicembre 1922, prop. 1/3; Billiani Valeria, nata a Legnano il 23 febbraio 1927, prop. 1/3; Billiani Walter, nato a Legnano il 23 febbraio 1927, prop. 1/3.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 146  
Qualità: bosco alto di mq. 67  
Foglio 43, mapp. n. 249

Qualità: bosco alto di mq. 74  
Superficie da acquisire: mq. 141

*Valore stimato del sedime* euro 138,73

34. Pillinini Adelchi, nato a Cavazzo Carnico il 3 giugno 1934, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 131  
Qualità: bosco alto di mq. 114  
Superficie da acquisire: mq. 114

*Valore stimato del sedime* euro 112,17

35. Chesi Corina, nata in Liechtenstein il 22 agosto 1945, pr. 10/18, in comun. leg.; Cimenti Pierino, nato a Bordano il 26 febbraio 1943, pr. 8/18, in comun. leg.; Cimenti Pierino, nato a Bordano il 26 febbraio 1943, pr. 10/18.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 286  
Qualità: bosco alto di mq. 282  
Foglio 43, mapp. n. 289  
Qualità: bosco alto di mq. 100  
Superficie da acquisire: mq. 382

*Valore stimato del sedime* euro 375,85

36. Rossi Elena, nata a Bordano il 20 luglio 1937, prop. 2/9; Rossi Lorenzo, nato a Bordano l'1 marzo 1935, prop. 2/9; Rossi Pierino, nato a Bordano il 22 ottobre 1941, prop. 2/9; Stefanutti Celsa, nato a Bordano il 30 giugno 1915, prop. 3/9.

*Descrizione catastale*

Foglio 43, mapp. n. 296  
Qualità: bosco alto di mq. 207  
Superficie da acquisire: mq. 207

*Valore stimato del sedime* euro 203,67

37. Bressan Vittorio, nato a Gemona del Friuli il 14 novembre 1958, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 137  
Qualità: bosco alto di mq. 69  
Superficie da acquisire: mq. 69

*Valore stimato del sedime* euro 67,89

38. Barazzutti Maddalena, nata a Cavazzo Carnico il 10 maggio 1951, pr. 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 140  
Qualità: bosco alto di mq. 66  
Foglio 43, mapp. n. 233  
Qualità: bosco alto di mq. 136  
Superficie da acquisire: mq. 202

*Valore stimato del sedime* euro 198,75

39. Barazzutti Alfredo, nato a Cavazzo Carnico il 3 novembre 1923, prop. 1/2; Barazzutti Linda, nata a Cavazzo Carnico l'8 marzo 1920, prop. 1/2.

*Descrizione catastale*

Foglio 40, mapp. n. 157  
Qualità: bosco alto di mq. 33  
Superficie da acquisire: mq. 33

*Valore stimato del sedime* euro 32,36

Tolmezzo, 1 luglio 2003

IL DIRETTORE:  
dott. Isidoro Barzan

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO  
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 500 - Reg. 2003

**Ordinanza del 23 aprile 2003 emessa dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da L.A.V. - Lega Antivivisezione contro la Provincia di Pordenone ed altri.**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).*

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

composto dai Signori:

Vincenzo Sammarco - Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere relatore

Oria Settesoldi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2002;

VISTO l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO il ricorso proposto dalla L.A.V. - Lega Antivivisezione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Marchi ed Ezio Novelli e domiciliata presso lo studio del secondo in Trieste, via San Lazzaro, n. 1;

#### CONTRO:

la Provincia di Pordenone, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sbisà e domiciliata presso il suo studio in Trieste, via San Francesco, n. 11;

#### E NEI CONFRONTI

della Riserva, di caccia di diritto di Pordenone, in persona del Direttore pro tempore, non costituita in giudizio;

del Comando di vigilanza ittico-venatoria della Provincia di Pordenone, in persona del comandante pro tempore, non costituito in giudizio;

#### PER

l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione - della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2002, n. 133 di revoca della propria deliberazione 17 gennaio 2001, n. 16 - concernente l'individuazione del personale preposto al controllo della cattura e dell'abbattimento della fauna - di cui si riconfermano motivazioni e dispositivo con alcune integrazioni;

VISTI gli atti e documenti depositati col ricorso;

VISTA la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale;

UDITO il relatore, consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti;

RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

#### FATTO

L'associazione ricorrente rappresenta che l'amministrazione provinciale intimata, proponendosi di provvedere a disporre un piano di abbattimento - che va autorizzato a' sensi dell'articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, dall'Assessore regionale delegato in materia di caccia - di specie faunistiche dannose alle colture e alla fauna protetta (volpi, cinghiali, corvi, cornacchie, gazze ecc.) per arginarne la proliferazione e prevedendo detta norma regionale al 3° comma che «i prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992» cioè dalle guardie venatorie, dipen-

enti dalle Amministrazioni provinciali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi, ha constatato che l'amministrazione regionale ha iniziato da qualche tempo ad autorizzare detti piani, specificando che l'Amministrazione provinciale è tenuta ad attuare i piani di prelievo attraverso la vigilanza venatoria, la quale potrà avvalersi delle persone di cui all'allegato elenco» le quali non sempre risultano essere proprietaria o conduttrici dei fondi sui quali si attuano i piani.

Richiesti chiarimenti alla Regione ha avuto informazione che, allo scopo, ci si avvale di cacciatori iscritti alle riserve di caccia di diritto.

La partecipazione di tali operatori sarebbe, infatti, prevista dall'articolo 7, 3° comma, primo periodo, e lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nel testo introdotto dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20.

Al riguardo sono sorti, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale, dubbi sulla correttezza di tale interpretazione, per cui è stato richiesto parere al Servizio degli affari giuridici e della consulenza della Regione stessa, il quale ha interpellato il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

Secondo detto servizio «ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, legge regionale 30/1999 e 19, comma 2, legge n. 157/1992 il personale deputato alla conduzione degli interventi di controllo delle popolazioni selvatiche è rappresentato dalle guardie venatorie, dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, le quali tuttavia, a tal fine, possono avvalersi, tra gli altri, dei proprietari o conduttori dei fondi, sui quali si attuano i piani di abbattimento.

Preso atto che l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992 nulla aggiunge alla mera qualificazione di conduttore del fondo, le Amministrazioni provinciali possono avvalersi della collaborazione anche delle riserve di caccia che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30/1999, così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 - sono state definite conduttori ai fini faunistico venatori dei fondi rientranti nei territori a loro assegnati e delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.

E' evidente che, trattandosi di entità giuridiche, le riserve di caccia potranno agire solamente attraverso le persone fisiche associate».

Fondandosi su detto parere, ritenuto prevalente rispetto a quello contrario del dirigente del competente Servizio, proprio in ordine all'avvalersi di «soggetti non espressamente previsti dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992» la Giunta provinciale di Pordenone, con deliberazione n. 16 del 17 gennaio 2002, ha deliberato di provvedere ad un piano di abbattimento delle specie nocive sopra menzionate, servendosi

«direttamente delle Riserve di caccia, le quali agiranno attraverso le persone fisiche ad esse associate».

Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente dinanzi a questo T.A.R., con richiesta di sospensione dell'esecuzione.

Con ordinanza n. 53 del 18 aprile 2002 la domanda è stata accolta, poiché «nel caso di specie ricorrono gli elementi indispensabili, (fumus e danno) per la concessione della richiesta misura cautelare, con particolare riferimento al secondo motivo di gravame» con cui si denunciava il difetto di motivazione della preferenza accordata al parere regionale rispetto a quello, di segno opposto, dei responsabile del Servizio provinciale competente.

Ne è seguita la deliberazione giuntale n. 133 del 13 giugno 2002, atto impugnato in questa sede, con richiesta di sospensione dell'esecuzione, con cui:

- a) è stata revocata la precedente deliberazione, sospesa dal T.A.R.;
- b) è stata data motivazione della riconosciuta prevalenza del parere del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria della Regione Friuli Venezia Giulia rispetto a quello del competente dirigente di servizio della Provincia;
- c) è stato, per il resto, nella sostanza riconfermato il dispositivo della precedente deliberazione, stabilendo di avvalersi per l'esecuzione del piano di abbattimento in discussione delle Riserve di caccia, attraverso i cacciatori ad esse associati, sotto il controllo del Comando di vigilanza ittico venatoria della Provincia.

Pertanto, nel caso di specie, l'esecuzione di detti piani sarà affidata, oltre che alle guardie venatorie provinciali (con ruolo di mero coordinamento) ed ai proprietari e conduttori dei fondi, come previsto dall'articolo 19, 2° comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche ad un numero indeterminato di cacciatori, iscritti alle Riserve di caccia di diritto regionali, autorizzati ad intervenire anche al di fuori delle Riserve stesse e persino nelle proprietà private.

La partecipazione di tali operatori è, infatti, prevista dall'articolo 7, 3° comma, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nel testo introdotto dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 che recita:

«Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le riserve di caccia provvedono, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2:

- a) ad attuare i censimenti e a predisporre i piani di abbattimento;

- b) a predisporre i regolamenti annuali di gestione faunistico e di fruizione venatoria;
- c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria;
- d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo culturali.

Va specificato che il 1° comma della norma succitata definisce l'ambito di attività delle riserve di caccia, identificato nel «territorio regionale, destinato a gestione venatoria pubblica» e che il 2° comma specifica che «le Riserve di caccia ... sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori, di cui al comma 1».

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione giuntale in epigrafe, deducendo violazione dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nell'assunto che non sarebbe legittimo, fino alla sentenza di merito, revocare e sostituire un atto, la cui efficacia è stata sospesa dal T.A.R., con altro di identico contenuto e, per giunta, sprovvisto di idonea motivazione, che illegittimamente sarebbe stata integrata in corso di causa, e senza fornire concreti elementi per cui, in presenza di due contrastanti pareri, uno favorevole e l'altro contrario alla soluzione adottata, si sia preferito il primo, per giunta erroneo, in quanto fondato su un'impropria interpretazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 30/1999, nonché per la violazione del principio di tassatività dei soggetti abilitati al controllo della fauna selvatica, che risulta dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per eccesso di potere per sviamento, proponendo altresì istanza cautelare.

Con ordinanza n. 136 del 26 settembre 2002 questo Tribunale amministrativo ha rilevato che le particolari modalità nel controllo selettivo della fauna selvatica, previste dall'atto impugnato, rendono la sua esecuzione suscettibile di arrecare un danno grave ed irreparabile alla tutela delle indicate specie, di cui si fa portatrice la ricorrente, con effetti prevedibilmente non ristorabili nemmeno nei tempi necessari a pervenire alla pronunzia nel merito del ricorso e ha ritenuto, peraltro, che, per quanto concerne il fumus boni iuris, le censure di carattere formale e procedimentale prospettate non colgono nel segno e che, per il resto, contrariamente a quanto sostenuto, gli atti impugnati sono meramente applicativi di norme regionali, che appaiono correttamente interpretate.

Invero, l'articolo 7, 3° comma, primo periodo e lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20, nella parte in cui prevede che le Riserve di caccia di diritto «provvedono, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi ... a predisporre i piani di abbattimento» intende riferirsi all'esecuzione, e non solo all'elaborazione dei piani predetti.

La ratio del combinato disposto delle norme in esame è, infatti, l'integrazione dei soggetti, cui l'articolo 19, 2° comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 concede di partecipare all'attuazione di detti piani.

Detta disposizione, infatti, prevede che le Regioni provvedono al controllo della fauna selvatica «di norma mediante, l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie, dipendenti dalle Amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi, sui quali attuare i piani medesimi».

E' apparso pertanto evidente al Collegio che scopo della citata normativa regionale, quando si cura di specificare che le Riserve di caccia vi provvedono «quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi» non ha di mira la mera programmazione di piani di abbattimento, per cui tale qualifica non è necessaria, ma la loro esecuzione, altrimenti loro impedita dal citato articolo 19, 2° comma, della legge n. 157/1992.

Non può quindi ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta provinciale impugnata per aver affidato detta esecuzione anche soggetti diversi da quelli contemplati da detta ultima disposizione, in quanto il loro utilizzo è autorizzato, come si è detto, per la parte relativa, ai piani di abbattimento, dall'articolo 7, 3° comma, primo periodo e lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nel testo introdotto dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 e il contestato parere regionale, su cui essa si fonda, ne è puntuale applicazione.

Dubitando però della costituzionalità delle appena citate norme regionali, il Collegio ha ritenuto necessario, prima di poter definitivamente decidere sull'istanza di sospensione, adire il giudice delle leggi a mezzo di questione di legittimità costituzionale, da sollevarsi d'ufficio.

In merito a dette disposizioni, assunte a presupposto del provvedimento impugnato, infatti, nei limiti e per i motivi che verranno esposti in apposita separata ordinanza, esso riconosce la sussistenza dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

La rimarcata sussistenza del danno grave ed irreparabile ha indotto a disporre la sospensione interinale dei provvedimenti impugnati fino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

## DIRITTO

Come si evince dalla narrativa in fatto, si controverso in ordine alla legittimità della deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 133 del 13 giugno 2002 con cui, in revoca e contestuale rinnovazione di

precedente atto, sospeso dal T.A.R., si dispone un piano di abbattimento di specie faunistiche dannose, peraltro servendosi, allo scopo, anche dei cacciatori iscritti alle Riserve di caccia di diritto, in attuazione dell'articolo 7, 3° comma, primo periodo e lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20.

Ai fini della decisione dell'istanza cautelare questo Tribunale amministrativo ha ritenuto infondati, con l'ordinanza citata nelle premesse di fatto, tutti i motivi di gravame proposti, ed in particolare quello che riteneva erroneamente, interpretato il combinato disposto delle appena citate disposizioni regionali, su cui l'atto impugnato, nella parte ritenuta lesiva dalla ricorrente, pressoché esclusivamente si fonda.

Peraltro, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme in parola, sotto più aspetti, che saranno di seguito esposti. La questione è quindi indubbiamente rilevante nel giudizio a quo, dato che il venir meno, per illegittimità costituzionale, delle norme regionali su cui la deliberazione giuntale, di cui si chiede la sospensione, dichiaratamente fonda il suo dispositivo, condurrebbe il Collegio a riconoscere la sussistenza del *fumus boni iuris* e quindi, essendo già stata riconosciuta, sia pure a sostegno di una sospensione solo temporanea, con l'ordinanza n. 136 del 26 settembre 2002, la sussistenza di un danno grave e irreparabile agli interessi, di cui è portatrice la ricorrente, l'istanza cautelare andrebbe accolta, mentre dovrebbe essere respinta per mancanza di *fumus se dete* norme fossero riconosciute conformi a Costituzione.

In via principale dev'essere premesso che il Collegio ritiene che esse non dispongano in materia di caccia, riservata alla competenza esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia; ma, integrando l'articolo 19 della legge n. 157/1992, nella distinta materia della protezione e conservazione della fauna, che ai sensi dell'articolo 1, 2° comma della stessa legge costituisce limite all'attività venatoria.

Alle Regioni detto articolo 19 consente invero di attuare «misure di controllo delle specie di fauna selvatica ... anche nelle zone vietate alla caccia» per una serie di finalità estranee all'esercizio venatorio, come la gestione del patrimonio zootecnico, i motivi sanitari, la selezione biologica, la tutela delle produzioni agricole e ittiche, ma si preoccupa di stabilire che «tale controllo, esercitato selettivamente, viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici» e, anche quando questi risultino inefficaci, limita drasticamente i soggetti che possono provvedere a piani di abbattimento, autorizzando solo le guardie venatorie, le guardie forestali e quelle comunali, queste ultime se munite di licenza di caccia, nonché i proprietari o conduttori dei fondi sui quali detti piani si attuano, purché anch'essi muniti di tale licenza, a evidente finalità di tutela delle

specie faunistiche pur ritenute potenzialmente dannose, in modo che la tutela degli interessi che induce a limitarne il numero non ne comprometta a sopravvivenza nel territorio interessato.

Che non si controverta in materia di caccia è incontestato in causa, essendo anche il parere regionale preso a presupposto dalla deliberazione, di cui si chiede la sospensione, esplicito «nel ribadire che, non essendo l'attività in questione riconducibile all'attività venatoria» essa andrà esercitata strettamente nell'ambito circoscritto dall'autorizzazione dell'Assessore competente.

Le norme regionali sospettate di incostituzionalità, cioè l'articolo 7, 3 comma, primo periodo e lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20, che vanno pertanto intese nel senso già indicato nelle premesse in fatto, come dirette ad autorizzare l'esecuzione dei piani di abbattimento anche a mezzo di ulteriori soggetti, le Riserve di caccia di diritto (e per esse i cacciatori iscritti) qualificando anch'esse come conduttori, sia pure limitatamente ai fini faunistico venatori, ampliano il numero dei soggetti ammessi ad abbattere la fauna nociva rispetto alla norma statale che viene in tal senso integrata.

Peraltro deve rilevarsi che tale modificazione eccede i limiti della potestà regionale.

Vertendosi in materia di «tutela ... della fauna» la Regione Friuli Venezia Giulia ha, ai sensi dell'articolo 6, n. 3) dello Statuto, soltanto potestà di emanare «norme di integrazione e di attuazione» al fine, «di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica» onde si ritiene l'incostituzionalità delle norme regionali appena citate, in quanto violano detta disposizione statutaria, eccedendone i limiti, in quanto direttamente modificano l'articolo 19, 2° comma, della legge n. 157/1992, aggiungendo ai soggetti, da essa tassativamente indicati, autorizzati all'esecuzione di misure di controllo della fauna selvatica, la cui diffusione la rende nociva a una serie di interessi, altri assai numerosi soggetti cioè, potenzialmente, tutti i cacciatori iscritti alle Riserve di caccia della Provincia di Pordenone, il cui territorio sarà, di volta in volta, ricompreso nelle autorizzazioni del competente Assessore regionale via via rilasciate, con l'attribuzione anche alle Riserve della qualifica, sia pure ai soli fini che qui interessano, di conduttori dei fondi.

Il combinato disposto dell'articolo 7, 3° comma, primo periodo e lettera a) della legge regionale 30/1999, così come integrato dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale n. 20/2001, nella parte in cui disciplina i piani di abbattimento, non si limita perciò a disporre misure di integrazione ed attuazione dell'articolo 19, 2° comma, della legge n. 157/1992 ma ne compromette la stessa finalità di bilanciamento fra la tutela

degli interessi tutelati contro l'eccessiva moltiplicazione di specie faunistiche nocive e quella della conservazione di dette specie, assicurata attraverso la tassativa indicazione dei soggetti, che possono essere autorizzati ad attuare le misure di controllo selettivo di detta fauna, aggiungendone numerosi altri.

Dev'essere osservato, al riguardo, che esse violano i limiti posti ad ogni potestà legislativa regionale, finanche a quella esclusiva di cui all'articolo 4 dello Statuto.

Invero anche questa deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, fra cui vanno annoverate tutte quelle di principio della legge n. 157/1992, cui anche le Regioni a Statuto speciale sono ritenute ad adeguarsi (articolo 30, 7° comma, della legge n. 157/1992).

Rivestono indubbiamente carattere di riforma economico-sociale le disposizioni della legge predetta protettive della fauna selvatica (cfr. C. cost. 24 luglio 1998 n. 323; 14 maggio 1999 n. 169; 12 gennaio 2000 n. 4; 4 luglio 2001 n. 210) in quanto esiste un interesse unitario, non frazionabile, all'uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica (C. cost. 14 maggio 1999 n. 168).

Non sussiste dubbio, ad avviso del Collegio, che a tale nucleo appartenga il disposto dell'articolo 159, 2° comma, della legge n. 157/1992 il quale, nel disciplinare, in determinate ipotesi, il controllo selettivo di specie di fauna selvatica, dopo aver premesso che esso va, di norma, «mediante l'utilizzo di metodi ecologici» qualora essi si rivelino inefficaci (previa verifica, da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, che il Collegio ignora se vi sia stata nella specie) autorizza le Regioni a ricorrere a piani di abbattimento.

La norma soggiunge, infatti, non a caso, che «detti piani debbono essere attuati...» e prosegue elencando un *numerus clausus* di categorie autorizzate (guardie venatorie provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, proprietari o conduttori dei fondi interessati, guardie forestali o comunali) all'evidente scopo di evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, agricole, forestali, ittiche ecc.) perseguita con i piani stessi non tramodi in compromissione della sopravvivenza delle specie faunistiche, oggetto di abbattimento.

Poiché quindi scopo della norma è, in questi limiti, la protezione di dette specie, su detta finalità vengono pesantemente ad incidere le norme modificative regionali, sospettate di incostituzionalità che, autorizzando i cacciatori iscritti alle Riserve, nel cui territorio hanno esecuzione gli abbattimenti, a parteciparvi, aumentano di un numero consistente gli operatori preposti ad attuarli e, di conseguenza, i capi di selvaggina abbattuti.

Le garanzie di protezione della fauna selvatica interessata, apprestate dalla norma statale attraverso la limitazione dei soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani vengono perciò meno, con inammissibile incidenza da parte della Regione sui principi fondamentali di riforma economico sociale, di cui è espressione, con riferimento a detta protezione, la legge n. 157/1992.

Pertanto le norme regionali di cui trattasi, in quanto espressione della potestà legislativa regionale meramente integrativa delle norme statali in materia di protezione della fauna sono incostituzionali, in quanto violano i limiti che a detta potestà sono posti dall'articolo 6, n. 3 dello Statuto regionale, approvato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; non essendo, concesso, nel suo esercizio, di intaccare principi fondamentali delle leggi di riforma economico sociale, nonché l'interesse nazionale alla protezione della fauna selvatica.

Tale limite risulterebbe violato anche qualora si ritenesse, in via di mero subordinate, che la potestà esercitata sia quella, esclusiva in materia di caccia di cui all'articolo 4 n. 3 dello Statuto, in quanto le norme regionali in questione disciplinano l'attività delle riserve di caccia di diritto e dei cacciatori ad esse iscritti (ma esse prevedono il loro impiego anche per «la protezione del patrimonio faunistico») in quanto detta potestà deve svolgersi, «in armonia ... con le norme fondamentali delle riforme economico sociali».

Del pari la normativa regionale in parola viola non solo i limiti imposti alla potestà legislativa integrativa in materia di protezione della fauna dall'articolo 6, n. 3 dello Statuto, ma anche ad ogni potestà legislativa regionale, anche esclusiva, di cui al precedente articolo 4, nella parte in cui, in violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e degli interessi nazionali, dispone, per il solo territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, una modificazione dell'ordinamento civilistico, introducendo una nuova figura di conduttore dei fondi (che il Collegio ritiene comprensiva dell'affittuario di fondo rustico) cioè quello ai fini faunistico venatori.

In tal modo, infatti, non solo si vengono a modificare figure giuridiche del diritto privato, che debbono essere, valide ed egualmente disciplinate su tutto il territorio nazionale, ma si limitano le facoltà di disposizione e godimento del proprietario, conduttore o affittuario che, ai fini faunistico-venatori sopra dettagliati, deve consentire a soggetti estranei di introdursi nel fondo proprio o da lui detenuto, anche contro la propria volontà, il che non è consentito alla potestà legislativa integrativo-attuativa della Regione Friuli Venezia Giulia, né ad ogni altra sua potestà, prevista dallo Statuto.

Nel complesso, pertanto, il combinato disposto delle disposizioni legislative censurate viola, oltre le citate norme statutarie, anche l'articolo 116, 1° comma, cost.,

in quanto alle Regioni a Statuto speciale è concessa l'autonomia prevista dai rispettivi Statuti e solo essa.

In base a quanto finora esposto, essendo stata ritenuta rilevante ai fini della decisione della domanda cautelare e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, 3° comma, primo periodo e lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20, per la dedotta violazione dell'articolo 6, 3° comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, del mancato rispetto del limite dei principi fondamentali delle riforme economiche sociali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e degli interessi nazionali e, in subordinate, dell'articolo 4, n. 3, del predetto Statuto e, comunque, in violazione dell'articolo 116, 1° comma, Cost., il Collegio deve disporre la sospensione del giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in proposito.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, 3° comma, primo periodo e lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, così come integrato dall'articolo 2, 1° comma, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 in quanto, nel consentire che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica ritenuta nociva procedano, oltre che i soggetti di cui all'articolo 19, 2° comma, della legge n. 157/1992, anche le Riserve di caccia di diritto regionali, a mezzo dei cacciatori ad esse iscritti, in quanto qualificate dalle norme regionali citate «conduttori a fini faunistico venatori dei fondi» situati nel territorio della Regione di rispettiva competenza, non osservano i limiti della potestà legislativa integrativo-attuativa in materia di protezione della fauna, di cui all'articolo 6, n. 3 dello Statuto ovvero, in subordinate, quelli di cui alla potestà legislativa esclusiva, di cui all'articolo 4, n. 3 dello Statuto se l'attività in discussione è qualificata come caccia, ed inoltre per la mancata osservanza del limite dei principi fondamentali in materia di grandi riforme economico sociali, con riferimento alla limitazione dei soggetti, a fini di protezione della fauna, abilitati ai piani di abbattimento dall'articolo 19, 2° comma, della legge n. 157/1992 e di quello dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e degli interessi nazionali, in quanto incidono sulla protezione della fauna selvatica, introducono una nuova figura regionale di conduttore, in modifica dell'ordinamento civilistico, limitando inoltre, ai predetti fini faunistico venatori, i poteri di godimento e disposizione del fondo del proprietario, con-

duttore o affittuario, e, in ogni caso, per violazione dell'articolo 116, 1° comma Cost., nei termini di cui, in narrativa.

Manda alla Segreteria generale gli adempimenti di competenza.

Trieste, 26 settembre 2002

IL PRESIDENTE:  
dott. Vincenzo Sammarco  
IL CONSIGLIERE RELATORE:  
dott. Enzo Di Sciascio  
LA SEGRETARIA:  
sig.ra Eliana Nardon

Depositato nella Segreteria del Tribunale:  
23 aprile 2003.

Il Segretario generale:  
dott. Maria Aristeia Ovidia

---



---

PARTE TERZA

---

## CONCORSI E AVVISI

---

COMUNE DI MONFALCONE  
(Gorizia)

**Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di sistemazione strade vie Leopardi, Don Bosco, Isonzo, Portanzie, Della Sanità, San Polo e Marziale.**

1. *Ente appaltante:* Comune di Monfalcone - partita I.V.A. n. 00123030314 - piazza della Repubblica n. 8 - c.a.p. 34074.

2. *Procedura di aggiudicazione:* procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

3. *Data di aggiudicazione:* 22 maggio 2003.

4. *Criterio di aggiudicazione:* prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ed ai sensi articolo 25, comma 2, legge regionale 14/2002.

5. *Numero di offerte valide ricevute:* 14.

6. *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario:* Adriastrade S.r.l., via Grota del Diau Zot n. 4 - 34074 Monfalcone.

7. *Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera:* sistemazione strade vie Leopardi, Don Bosco, Isonzo, Portanzie, Della Sanità, San Polo e Marziale.

8. *Valore dell'offerta:* euro 587.928,15.

9. *Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:* 30% di euro 433.279,75 (compresi oneri sicurezza), cat. OG3 - prevalente; euro 160.491,12, cat. OG6 - scorporabile.

Monfalcone, 3 luglio 2003

IL DIRIGENTE INCARICATO:  
dott. Carmine Cipriano

---



---

COMUNE DI RUDA  
(Udine)

**Avviso di asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile di proprietà comunale.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EDILIZIA PUBBLICA

RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione n. 46 del 7 luglio 2003 é indetta asta pubblica il giorno 6 agosto 2003 alle ore 9.00, per la vendita della seguente realtà catastale (lotto edificabile):

- p.c. 169/95 del C.C. di Perteole, F.M. 3 [ex p.c. 169/1B giusto piano di frazionamento di data 4 giugno 2002 del geom. Roberto Morsut da Ruda (Udine)], seminativo di classe 4, di 1.038,00 mq., R.D. 10,19 - R.A. 4,82, nella P.T. 759, c.t. 4 del C.C. di Perteole, intestata a Comune di Ruda. Tale particella ricade ai sensi del vigente P.R.G.C. in zona omogenea B4 con destinazione «lotti residenziali di completamente compresi in piani attuativi» - area ex PEEP.

Prezzo a base d'asta: euro 38.406,00 (trentottomilaquattrocentosei/00).

Per la vendita del terreno di che trattasi si procederà mediante asta pubblica ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, con il sistema delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi col prezzo d'asta sopraindicato.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno 4 agosto 2003.

Copia integrale del bando può essere ritirata presso l'Ufficio tecnico comunale durante l'orario di apertura al pubblico (telefono 0431/99254, fax 0431/973254).

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA:  
geom. Evaristo Cian

## COMUNE DI SACILE

(Pordenone)

**Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per la fornitura e l'allestimento di arredi per la scuola dell'obbligo e dell'infanzia.**

Il Comune di Sacile, piazza del Popolo, n. 65, telefono 0434-787111 (centralino), c.a.p. 33077, Sacile (Pordenone), in esecuzione della determinazione n. 631/AA.GG. del 19 giugno 2003, previo espletamento di gara, ha affidato ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regio decreto n. 827/1924 alla ditta Mobilferro S.r.l. di Trecenta - Rovigo, la fornitura e l'allestimento di arredi per la scuola dell'obbligo e dell'infanzia della Città di Sacile per l'importo di aggiudicazione di euro 7.598,77 + I.V.A. di legge.

Sacile, lì 10 luglio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AA.GG./SEGRETERIA:  
dott. Diego Filippin

**Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura di un autocarro nuovo per il gruppo comunale di protezione civile di Sacile.**

Il Comune di Sacile, p.zza del Popolo, n. 65, telefono 0434-787111 (centralino), C.A.P. 33077, Sacile (Pordenone), in esecuzione della determinazione n. 740/AA.GG. del 10 luglio 2003 indice un'asta pubblica per la fornitura di un autocarro nuovo per il gruppo comunale di protezione civile.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno martedì 19 agosto 2003 e l'apertura dei plichi contenenti le stesse si terrà presso l'ufficio di segreteria comunale, sito in p.zza del Popolo, n. 65, il giorno 21 agosto 2003, alle ore 12.00.

Il metodo di gara cui si fa ricorso è l'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del regio decreto n. 827/1924 e nel rispetto dei successivi articoli 75 e 76.

La fornitura dell'autocarro in argomento sarà aggiudicata alla ditta che nel complesso avrà offerto il prezzo più basso, fermo restando il possesso dell'autocarro fornito, dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore (norme tecniche e non e/o volontarie, vigenti c/o disponibili).

Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio dell'intestato Comune e a

disposizione presso l'ufficio segreteria/AA.GG. unitamente al foglio d'oneri e condizioni e ad ogni altro documento, nonché, inviato alle Camere di Commercio di Pordenone, Udine, Treviso, Venezia.

Sacile, lì 10 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
dott. Diego Filippin

## COMUNE DI SAN QUIRINO

Area servizi alla persona e alla comunità  
(Pordenone)

**Avviso di gara esperita per l'affidamento dei servizi di assistenza, cura della persona e servizi ausiliari presso la Casa Anziani di San Quirino per due anni eventualmente rinnovabili, con decorrenza dall'1 luglio 2003.**

*Oggetto:* affidamento dei servizi di assistenza, cura della persona e servizi ausiliari presso la Casa Anziani di San Quirino per due anni eventualmente rinnovabili, con decorrenza dall'1 luglio 2003.

*Sistema di aggiudicazione adottato:* asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni (qualità-prezzo).

Con determinazione del responsabile dell'area n. 68 del 13 giugno 2003 l'appalto è stato aggiudicato alla Cooperativa sociale a r.l. Itaca, avente sede legale a Pordenone in via San Francesco n. 1/c che ha ottenuto un punteggio complessivo di 94,39 su 100.

IL RESPONSABILE DELL'AREA:  
dott.ssa Sara Fabbro

## COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

**Estratto del bando di concorso pubblico per la vendita di n. 2 lotti di terreno nel P.R.P.C. «Chiavecces» (ex P.E.E.P. di Sedegliano).**

In esecuzione alla determinazione n. 358 del 7 luglio 2003, l'Amministrazione comunale di Sedegliano indice un pubblico concorso per la vendita di n. 2 lotti di terreno nel P.R.P.C. «Chiavecces» (ex P.E.E.P. di Sedegliano).

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23 agosto 2003.

Il prezzo di cessione dei lotti è stato determinato con deliberazione consiliare n. 5 del 13 febbraio 2003 in euro 30,85 al mq.

La superficie dei lotti è la seguente: lotto n. 14 (foglio 30 n. 392) mq. 737; lotto n. 15 (foglio 30 n. 391) mq. 733.

L'assegnazione dell'area verrà comunicata per mezzo del messo comunale o con raccomandata A.R. all'interessato, il quale entro 60 giorni dovrà versare nella cassa comunale a titolo di cauzione ed acconto infruttifero una somma pari ad un decimo del prezzo convenuto.

Il saldo sarà versato al Comune all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, il quale dovrà aver luogo entro il termine fissato dall'amministrazione comunale, che non potrà essere superiore a sessanta giorni dalla data dell'assegnazione.

Copia del bando di concorso potrà essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sedegliano, via XXIV Maggio n. 2.

Sedegliano, 9 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:  
p.i.e. Aldo Di Stefano

COMUNE DI SPILIMBERGO  
(Pordenone)

**Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per il servizio di rilevazione consumi acque-  
dotto anni 2003-2004.**

1. *Ente appaltante:* Comune di Spilimbergo, piazzetta Tiepolo, 1.

2. *Natura dell'appalto:* servizio di rilevazione consumi acquedotto anni 2003-2004.

3. *Criterio di aggiudicazione:* offerta più bassa.

4. *Termine di presentazione dell'offerta:* ore 12.00 del 20 agosto 2003.

5. La documentazione può essere richiesta al Servizio finanziario: telefono 0427/591243, 0427/591231 fax 0427/591112 e visionata sul sito: comune.spilimbergo.pn.it.

Spilimbergo, 11 luglio 2003

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  
dott.ssa Elisa Querin

COMUNE DI TRIESTE

**Bando di gara d'appalto per il servizio di distribuzione libraria ed assistenza al pubblico nella biblioteca civica «Attilio Hortis e nella biblioteca comunale del popolo «Quarantotti Gambini».**

L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

I.1) *Denominazione e indirizzo ufficiale dell'Amministrazione aggiudicatrice:*  
Denominazione: Comune di Trieste  
Servizio responsabile: Area cultura - Servizio biblioteca civica  
Indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia n. 4 c.a.p. 34121  
Località/Città: Trieste, Stato: Italia  
Telefono: 040-6751 - 040-6758186-8183  
Telefax: 040-6758199  
Posta elettronica (e-mail): cepac oppure deotto@comune.trieste.it  
Indirizzo Internet (URL): www.comune.trieste.it

I.2) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:*

Vedi allegato A

I.3) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:*

Come al punto I.1)

I.4) *Indirizzo al quale inviare le offerte:*

Vedi allegato A

I.5) *Tipo di amministrazione aggiudicatrice:*

Livello regionale/locale

**Sezione II: Oggetto dell'appalto - Descrizione**

II.1) *Tipo di appalto di servizi:*

Categoria del servizio 27

II.2) Non si tratta di un accordo quadro.

II.3) *Descrizione/Oggetto dell'appalto:*

Servizio di distribuzione libraria ed assistenza al pubblico nella biblioteca civica «Attilio Hortis» e nella biblioteca comunale del Popolo «Quarantotti Gambini».

II.4) *Luogo di prestazione del servizio:*

Trieste

II.5) *L'appalto non è suddiviso in lotti.*

- II.6) Non sono ammesse varianti.
- II.7) *Entità dell'appalto:*  
entità totale euro 144.892,80 (I.V.A. esclusa)
- II.8) *Durata dell'appalto:*  
Da inizio settembre 2003 a fine dicembre 2005

### Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

- III.1) *Condizioni relative all'appalto*
- III.1.1) *Cauzioni richieste*  
euro 2.897,86 (provvisoria) - 10% del prezzo di aggiudicazione (definitiva).
- III.1.2) *Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia*  
Bilancio comunale con pagamenti entro i termini indicati all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- III.1.3) *Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto:*  
Associazione temporanea di impresa
- III.2) *Condizioni di partecipazione:*
- III.2.1) *Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato (e per le Cooperative, anche all'Albo e Registro regionale o prefettizio delle Cooperative) con oggetto sociale attinente al presente servizio. I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.*
- III.2.1.1) *Situazione giuridica - prove richieste:*  
Inesistenza cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e di quelle della legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.
- III.2.1.2) *Capacità economica e finanziaria - prove richieste:*  
Fatturato medio maturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2000, 2001 e 2002) per un importo complessivo non inferiore ad euro 150.000,00. In caso di Raggruppamento

di Prestatori di servizi il fatturato medio, relativo ai tre ultimi esercizi finanziari, dovrà raggiungere cumulativamente la predetta somma.

#### III.2.1.3) *Capacità tecnica - tipo di prove richieste:*

Lo svolgimento di un servizio identico a quello oggetto del presente appalto, negli ultimi tre anni precedenti alla data del bando, per un importo non inferiore ad euro 20.000,00 - Possesso di una sede operativa stabilmente operante sul territorio provinciale, con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio o l'impegno a stabilirla entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio.

#### III.3) *Condizioni relative all'appalto di servizi:*

- III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
- III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

### Sezione IV: Procedure

- IV.1) *Tipo di procedura:*  
Aperta
- IV.2) *Criteri di aggiudicazione:*  
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri enunciati all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- IV.3) *Informazioni di carattere amministrativo:*
- IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'Amministrazione aggiudicatrice: 36/15 - 3/2003
- IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 20 agosto 2003  
Costo: 7,00 Valuta: euro
- Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento su conto corrente postale n. 205344 intestato a «Comune di Trieste - Tesoreria comunale via S. Pellico n. 3».
- IV.3.3) *Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:*  
giorno 11 agosto 2003 - ore 12.00
- IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l'italiano.
- IV.3.6) Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni.

*IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:*

*IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.*

*IV.3.7.2) Data, ora e luogo:*

Data: giorno 12 agosto 2003 - ore 10

Luogo: Trieste - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - piano ammezzato - stanza n. 11.

**Sezione VI: Altre informazioni**

*VI.1) Trattasi di bando obbligatorio.*

*VI.2) L'appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'UE.*

*VI.3) Informazioni complementari:*

La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata all'indirizzo di cui al precedente punto I.1) è costituita dal bando di gara integrale, dal disciplinare di gara, necessario per la formulazione dell'offerta e contenente le modalità e condizioni dell'appalto, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Al presente appalto si applicano esclusivamente gli articolo 3, comma 2, articolo 6, commi 1 e 2, lettera a), articolo 8, comma 3, articolo 23, comma 1, lettera b) e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

*VI.4) Data di spedizione del presente bando:*

10 luglio 2003

Allegato A

*1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni amministrative:*

Denominazione: Comune di Trieste  
 Servizio responsabile: Ufficio contratti  
 Indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - piano ammezzato - stanza n. 5  
 c.a.p.: 34121 Località/Città: Trieste  
 Stato: Italia

Telefono: 040-675-8113/4668  
 Telefax: 040-6754932  
 Posta elettronica (e-mail)  
 giannini@comune.trieste.it  
 Indirizzo Internet (URL)  
 www.comune.trieste.it

*1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:*

Vedi Sezione I - Punto I.1.

*1.3) Indirizzo al quale inviare le offerte:*

Vedi Punto I.1).

Trieste, 10 luglio 2003

p. il Direttore di Area:  
 IL DIRETTORE DI SERVIZIO:  
 dott.ssa Francesca Trevisan Usberghi

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA  
 SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 TRIESTE

**Bando per la presentazione di progetti, da parte di imprese del Friuli Venezia Giulia, idonei a incentivare la mobilità di ricercatori del mezzogiorno.**

PROGRAMMA OPERATIVO  
 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
 OBIETTIVO 3.

FONDO SOCIALE EUROPEO 2000-2006.

Misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico»

L'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), composta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Capofila -, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il CRES - Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Impresa S.p.A. -, la DGR Consulting S.r.l., l'IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia Giulia - e l'AGEMONT S.p.A.- Agenzia per lo Sviluppo della Montagna -, in qualità di Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione della misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006

BANDISCE

*fino ad esaurimento fondi*

Finanziamenti finalizzati ad incentivare la mobilità di ricercatori del Mezzogiorno presso imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia

INVITO APERTO IN PERMANENZA

fino al 31 gennaio 2004

Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono disponibili:

- sui siti web: [www.progettod4.fvg.it](http://www.progettod4.fvg.it); [www.area.trieste.it](http://www.area.trieste.it); [www.uniud.it](http://www.uniud.it); [www.univ.trieste.it](http://www.univ.trieste.it); [www.agemont.it](http://www.agemont.it); [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)
- e presso i singoli Sportelli territoriali ai seguenti indirizzi:
- Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- Servizio Sviluppo Risorse Umane e Formazione  
Edificio P - Progetto D4  
Padriciano, 99  
34012 Trieste TS  
telefono 040/3755272 - 040/3755304  
fax. 040/375 5320  
e-mail: [progettod4@area.trieste.it](mailto:progettod4@area.trieste.it)
- Università degli Studi di Trieste  
Ripartizione Fondo Sociale Europeo  
piazzale Europa n. 1  
34127 Trieste  
telefono 040/5582568  
fax 040/5582569  
e-mail: [progettod4@amm.units.it](mailto:progettod4@amm.units.it)
- Università degli Studi di Udine  
Ripartizione Ricerca  
Sezione Ricerca Internazionale  
via Palladio, 8  
33100 Udine  
telefono 0432/556372-76-82  
fax 0432/556299  
e-mail: [fse-d4@amm.uniud.it](mailto:fse-d4@amm.uniud.it)
- AGEMONT S.p.A.  
Sede di Amaro:  
via Jacopo Linussio, 1  
33020 Amaro (Udine)  
telefono 0433/486111  
fax 0433/486500  
e-mail: [infod4@agemont.it](mailto:infod4@agemont.it)
- Sede di Maniago:  
viale della Vittoria, 9  
33085 Maniago (Pordenone)  
telefono 0427/72638  
fax 0427/700969  
e-mail: [infod4@agemont.it](mailto:infod4@agemont.it)

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 675/1996 l'O.I. informa che i dati personali raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie all'assegnazione delle agevolazioni e dei servizi oggetto del presente bando.

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito della Sovvenzione Globale.

Gli interessati potranno rivolgersi all'O.I. per far valere i propri diritti così come previsti dall'articolo 13 della legge 675/1996.

L'O.I. informa che il conferimento da parte degli interessati dei dati richiesti per accedere alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, conferimento corretto e veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento da parte dell'O.I. stessa della procedura di valutazione della candidatura e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata inclusione del candidato nella stessa.

L'O.I. persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, in linea con le direttive comunitarie.

### Premessa

Il presente bando fa riferimento:

- alla misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma Operativo regionale del Friuli Venezia Giulia obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2066 del 21 settembre 2000;
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 22 gennaio 2002, con la quale si individuava nella Sovvenzione Globale (S.G.) lo strumento, previsto dagli articoli 9 e 27 del Regolamento (CE) 1260/1999, attraverso cui realizzare la Misura D4;
- all'Avviso, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1115 del 10 aprile 2002, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato la procedura per l'individuazione dell'Organismo Intermediario (O.I.) e del progetto attraverso cui gestire la S.G.;
- al decreto di approvazione n.ro 839 di data 24 giugno 2002 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiudicato la gestione della S.G. all'ATI, composta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Capofila -, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il CRES, la DGR Consulting S.r.l., l'IRES e l'AGEMONT S.p.A.;
- alla convenzione che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato in data 29 luglio 2002 con l'ATI, relativamente all'attuazione di una Sovvenzione Globale per la realizzazione della misura D4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico - dell'asse D del POR - Fondo Sociale Europeo Regione Friuli Venezia Giulia - 2000-2006 (d'ora innanzi per brevità denominato «Progetto D4»).

### *1. Le finalità del presente bando - Intervento B5 - Progetto D4*

L'O.I. si rivolge, con il presente bando, alle imprese localizzate nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Ad esse offre la possibilità di sviluppare un Progetto che, per le specificità che si propone, per le ripercussioni che può comportare nell'impresa stessa, nonché per le eventuali ricadute che può indurre in Regione, contribuisca alla crescita ed al rafforzamento del tessuto economico e produttivo del territorio ed al miglioramento delle risorse umane che, in tale contesto, operano. Alle imprese interessate viene offerta la possibilità di avvalersi della professionalità e delle competenze, per lo sviluppo dei loro Progetti, di giovani ricercatori residenti, da almeno sei mesi, nelle regioni italiane del Mezzogiorno di cui all'obiettivo 1. A tali giovani ricercatori, scelti ed individuati dalle imprese stesse, verrà erogato, dall'Organismo Intermediario, soggetto gestore del Progetto D4, un finanziamento per un periodo da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi.

Alle imprese, in altri termini, viene richiesto, dal presente bando, di presentare un programma di lavoro completo che indichi sia i contenuti (il Progetto), sia la persona coinvolta (il ricercatore del Mezzogiorno).

Attraverso quest'innovativo binomio - impresa e ricercatore del Mezzogiorno - l'Amministrazione regionale vuole perseguire, nella volontà di sostenere la ricerca locale e di incrementare e potenziare le risorse umane operanti in tale settore, l'obiettivo di offrire nuove esperienze e momenti di confronto a giovani ricercatori impegnati in realtà diverse da quella del Friuli-Venezia Giulia.

#### *2. I destinatari*

L'O.I. si rivolge, con il presente bando, alle imprese e loro consorzi della Regione Friuli Venezia Giulia che intendano sviluppare progetti idonei a incentivare la mobilità di giovani ricercatori del Mezzogiorno.

Per poter accedere al presente bando l'impresa interessata, utilizzando gli allegati, dovrà redigere un Progetto al cui interno siano specificati, in modo esaustivo, le finalità, gli obiettivi e l'attività che intende attivare, nonché il nome ed il ruolo del giovane ricercatore del Mezzogiorno che collaborerà al progetto con un periodo di permanenza presso le proprie strutture regionali, e ciò al fine di richiedere all'O.I. il contributo finanziario necessario per poter attuare il progetto stesso.

#### *3. Il progetto e le sue modalità di presentazione*

Il Progetto dovrà essere presentato dall'impresa, personalmente o inviato per posta, allo Sportello dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ufficio Protocollo - Palazzina A, Padriciano 99, 34012 Trieste, compilando la modulistica disponibile sui siti Internet agli indirizzi sopra citati, o reperibile anche presso gli Sportelli indicati in premessa.

Ai fini della valutazione nel mese di riferimento fa fede esclusivamente la data di arrivo presso l'ufficio protocollo. Non fa in alcun caso fede la data di eventuale invio postale.

Lo Sportello dell'Area di Ricerca di Trieste sarà operativo dal giorno successivo alla pubblicazione del bando, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e fino al 31 gennaio 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

La raccolta e l'esame delle domande di ammissione avverrà su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenterà il termine ultimo per rientrare nella mensilità. Le domande inviate per posta dovranno pervenire, inderogabilmente, entro la data di scadenza dello sportello mensile, pena l'inquadramento automatico nell'elenco del mese successivo.

Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dal mese di settembre 2003. Conseguentemente, il primo termine di raccolta delle domande è fissato al 30 settembre 2003.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione specificata nella modulistica.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione, le domande non conformi alla modulistica allegata e quelle prive della documentazione richiesta.

#### *4. Il valore e la durata del finanziamento al ricercatore*

L'O.I. erogherà, in caso di accoglimento del Progetto, un finanziamento destinato al giovane ricercatore che collaborerà con l'impresa proponente.

Per «giovani ricercatori» si intendono persone, in possesso di Laurea, che, a vario titolo e presso enti, organismi, società od altro, di ogni tipo e dimensione, stiano svolgendo od abbiano svolto attività di ricerca, che non abbiano compiuto, al momento della presentazione della domanda, il trentaduesimo anno di età e che da almeno sei mesi risiedano in una delle regioni di cui all'obiettivo 1.

Il valore del finanziamento erogato dall'O.I. al ricercatore sarà di euro 750,00 al mese, al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge. Tale finanziamento verrà corrisposto al ricercatore in due tranches; la prima a metà del periodo di permanenza presso l'impresa, la seconda al termine dello stesso.

Al fine di poter procedere al pagamento degli importi, il tutor aziendale dovrà certificare le effettive presenze mensili in azienda del ricercatore.

Il periodo di permanenza presso l'impresa potrà avere una durata da un minimo di tre ad un massimo di

sei mesi e dovrà concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre 2004.

Al termine di tale periodo il ricercatore dovrà produrre una relazione finale in cui verranno descritte le attività svolte, i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti.

Sarà, inoltre, concesso un rimborso alle spese di viaggio (treno II classe - aereo per distanze superiori ai 300 Km), su presentazione di idonea documentazione, per un importo massimo di euro 545,00.

#### 5. Procedure di ammissione e valutazione

L'impresa, nel redigere il Progetto, secondo la modulistica allegata, dovrà indicare:

- la sede aziendale dove si svolgerà l'attività del ricercatore;
- la presenza di un adeguato contesto formativo ed il supporto di tutor;
- il settore della ricerca/progetto che sta sviluppando ed i suoi contenuti tecnici e scientifici;
- l'importanza del Progetto per la realtà aziendale;
- le eventuali ricadute del Progetto nella realtà economica regionale;
- i potenziali sbocchi occupazionali o l'aggiornamento/miglioramento delle competenze professionali derivanti dal Progetto per il ricercatore.

L'impresa, inoltre, dovrà allegare alla domanda di ammissione il curriculum vitae et studiorum del ricercatore, un'attestazione dell'attività di ricerca svolta da quest'ultimo ed una lettera di accettazione del ricercatore stesso a svolgere l'attività prevista dal Progetto.

Un primo vaglio formale delle domande presentate verrà eseguito presso lo Sportello del Consorzio dell'Area di Ricerca, destinatario delle domande di ammissione, mentre l'istruttoria tecnico-scientifica del Progetto verrà effettuata da un apposito Nucleo di Selezione (N.d.S.).

La valutazione si baserà sulle finalità e caratteristiche del Progetto, nonché sul ruolo che il ricercatore assumerà all'interno del Progetto stesso.

Ai fini della valutazione il N.d.S. disporrà di 100 punti così ripartiti:

- 50 punti per le finalità e per le caratteristiche del Progetto;
- 50 punti per il ruolo che il ricercatore assumerà all'interno del Progetto.

Le caratteristiche valutabili del Progetto saranno le seguenti:

- la qualità del Progetto in relazione ai suoi contenuti di innovazione di processo e/o prodotto;

- il supporto didattico fornito dall'impresa al ricercatore;
- l'importanza del Progetto per la realtà aziendale;
- le eventuali ricadute del Progetto nella realtà economica regionale;
- i potenziali sbocchi occupazionali o l'aggiornamento/miglioramento delle competenze professionali derivanti dal Progetto per il ricercatore.

Il N.d.S. determinerà gli eventuali punteggi minimi per accedere alla graduatoria finale.

Saranno considerate prioritarie le candidature delle aziende i cui Progetti comportino:

- la nascita di nuovi rapporti fra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale regionale, con particolare riferimento alle P.M.I.;
- lo sviluppo di tematiche in aree, ritenute di particolare interesse per le caratteristiche del territorio, quali:
  - nuovi materiali;
  - nuove tecniche nel campo della produzione e della lavorazione dei metalli e delle materie plastiche;
  - nuove metodologie nel settore delle biotecnologie;
  - tele e radiocomunicazioni;
  - management dell'innovazione;
  - nuove tecnologie nel campo della comunicazione, dell'informazione e della multimedialità;
  - emissioni elettromagnetiche.

L'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica e la relativa graduatoria sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Direzione.

Il risultato definitivo della valutazione verrà reso noto alle imprese ed ai ricercatori mediante invio di raccomandata a.r., nonché pubblicato periodicamente sui siti internet sopra citati.

L'assegnazione della borsa di ricerca sarà regolata da appositi atti sottoscritti dall'O.I., dall'impresa e dal ricercatore nei quali saranno specificate le procedure di gestione, le modalità di accesso al finanziamento, gli obblighi delle parti, nonché la possibile revoca dei contributi stessi.

Qualsiasi prodotto realizzato sarà di proprietà esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, lì 25 giugno 2003

IL DIRETTORE DEL PROGETTO:  
dott. Roberto Ferretti

## MODULO DI DOMANDA

### All'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Unità di Progetto e Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Edificio P - Progetto D4 - Padriciano, 99

34012 TRIESTE,

ente capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), composta inoltre dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine, dal CRES - Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Impresa s.p.a. -, dalla DGR Consulting s.r.l., dall'IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia - e dall'AGEMONT - Agenzia per lo Sviluppo della Montagna s.p.a. -, in qualità di Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione della Misura D.4.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in  
qualità di (indicare il ruolo) \_\_\_\_\_ della  
impresa \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

- dato atto di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dall'art.10, L.675/96, per cui espressamente rilascia il suo consenso, ai sensi dell'art. 22 della summenzionata legge, al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distribuzione), secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dall'A.T.I.;
- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- consapevole che, se in seguito a verifica, la dichiarazione resa all'A.T.I. dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza del beneficio conseguito a seguito dell'affidamento, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

### CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un finanziamento finalizzato ad incentivare la mobilità di ricercatori del Mezzogiorno presso imprese della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della Misura D.4 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico" del Programma Operativo della Regione Friuli Venezia Giulia ob. 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006.

A tal fine allega alla domanda i seguenti documenti:

- a) il Progetto, redatto secondo lo schema allegato;
- b) curriculum vitae et studiorum, firmato, del ricercatore del Mezzogiorno;
- c) attestazione dell'attività di ricerca svolta dal ricercatore del Mezzogiorno;
- d) certificato di residenza del ricercatore del Mezzogiorno;
- e) fotocopia di un documento di identità valido del ricercatore del Mezzogiorno;
- f) lettera di accettazione del ricercatore a svolgere l'attività prevista dal Progetto.

Dichiara che le informazioni fornite sono corrette ed autorizza l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste all'utilizzo dei dati ed alla loro diffusione, ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche, per i fini e presso le strutture per i quali sono richiesti.

Data

Firma

*parte a – dati identificativi del Progetto*

**1. Nominativo dell'impresa proponente**

**2. Nominativo del firmatario del Progetto**

Caratteristiche e competenze professionali

**3. Sede legale dell'impresa**

Via/Piazza

Città

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

<b>4.</b>	<b>Sede di svolgimento del Progetto</b>		
	Via/Piazza		
	Città	Provincia	
	Telefono	Fax	
	E-mail		

<b>5.</b>	<b>Durata del progetto (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi)</b>	
	<input type="checkbox"/>	TRE MESI
	<input type="checkbox"/>	SEI MESI
	<input type="checkbox"/>	ALTRO.....

<b>6.</b>	<b>Arete di intervento nelle quali si sviluppa il Progetto</b>	
	<input type="checkbox"/>	NUOVI MATERIALI
	<input type="checkbox"/>	NUOVE TECNICHE NEL CAMPO DELLA PRODUZIONE E DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI E DELLE MATERIE PLASTICHE
	<input type="checkbox"/>	NUOVE METODOLOGIE NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE
	<input type="checkbox"/>	TELE E RADIOCOMUNICAZIONI
	<input type="checkbox"/>	MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE
	<input type="checkbox"/>	NUOVE TECNOLOGIE NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE, DELL'INFORMAZIONE E DELLA MULTIMEDIALITÀ
	<input type="checkbox"/>	EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE E COMPATIBILITÀ
	<input type="checkbox"/>	ALTRO.....(SPECIFICARE)

<b>7.</b>	<b>Tutor aziendale</b>	
	Nominativo	Caratteristiche e competenze professionali

8. Nominativo del ricercatore del Mezzogiorno		
	Nominativo	Caratteristiche e competenze professionali
	Titolo di studio	

9. Residenza e recapito del ricercatore		
	Via/Piazza	
	Città	Provincia
	Telefono	Cell
	E-mail	

1.

**PARTE B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Descrivere le finalità e le caratteristiche del Progetto indicando:

- i suoi eventuali contenuti di innovazione di processo e/o prodotto;
- l'importanza del Progetto per la realtà aziendale;
- le eventuali ricadute del Progetto nella realtà economica regionale.

Utilizzare al massimo due cartelle.

1.	<p><b>PARTE B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO</b></p> <p>Descrivere le finalità e le caratteristiche del Progetto indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i suoi eventuali contenuti di innovazione di processo e/o prodotto;</li><li>- l'importanza del Progetto per la realtà aziendale;</li><li>- le eventuali ricadute del Progetto nella realtà economica regionale.</li></ul> <p>Utilizzare al massimo due cartelle.</p>	
1.	Continua	
2.	<p>Descrivere il ruolo del ricercatore nello svolgimento del Progetto indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il supporto didattico fornito dall'impresa al ricercatore;</li><li>- i potenziali sbocchi occupazionali o aggiornamento/miglioramento delle competenze professionali derivanti dal Progetto per il ricercatore.</li></ul> <p>Utilizzare al massimo una cartella.</p>	13

1.

**PARTE B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Descrivere le finalità e le caratteristiche del Progetto indicando:

- i suoi eventuali contenuti di innovazione di processo e/o prodotto;
- l'importanza del Progetto per la realtà aziendale;
- le eventuali ricadute del Progetto nella realtà economica regionale.

Utilizzare al massimo due cartelle.

DATA \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

AUTORITA' DI BACINO  
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA  
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE  
VENEZIA

**Decreto segretariale 30 giugno 2003, n. 16.  
(Estratto). Proroga dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Tagliamento.**

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

In relazione al perdurare della situazione siccitosa e del conseguente deficit idrico, le misure adottate con decreto segretariale n. 12 del 20 giugno 2003 sono prorogate fino al 10 luglio 2003.

Venezia, 30 giugno 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:

dott. ing. Antonio Rusconi

**Decreto segretariale 1 luglio 2003, n. 17. (Estratto). Dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «media» entità.**

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 11 delle norme di attuazione del piano poste in salvaguardia dall'articolo 2 della delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001 e s.m.i., nel bacino del fiume Piave è dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di «media» entità.

Art. 2

In relazione a quanto sopra, le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi Pedemontano Brentella di Pedrobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Pavesella di Nervesa nel periodo 2 luglio 2003-12 luglio 2003 subiranno, singolarmente, una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura non inferiore al 10%.

Art. 3

I consorzi irrigui ed industriali citati all'articolo 2, nell'esercitare la derivazione, avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

Art. 4

Per le finalità del presente provvedimento l'Enel Produzione S.p.A. e l'Enel Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 limiteranno il vuotamento degli invasi allo stretto necessario per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze di pianura, conseguentemente ridotte.

Art. 5

Nel periodo 2 luglio 2003-12 luglio 2003 l'Enel Produzione S.p.A. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per mantenere meccanicamente efficienti le macchine e gli impianti.

Art. 6

In relazione alla condizione di cui all'articolo 1, nel periodo - 2 luglio 2003-12 luglio 2003 la portata di rispetto alla sezione di Nervesa della Battaglia, nonché subito a valle della stessa, è ridotta a 6 mc/s.

Art. 7

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione del Veneto - Direzione difesa del suolo e protezione civile i seguenti dati:

- i Consorzi di cui all'articolo 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo
- l'Enel Produzione S.p.A. e l'Enel Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Quero, la portata oraria, turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata oraria turbinata dalle centrali di S. Floriano e Caneva.

Art. 8

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere revocate o sostanzialmente modificate.

Venezia, 1 luglio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:

dott. ing. Antonio Rusconi

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - A.T.E.R.  
TRIESTE

**Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2002.**

(approvato con delibera del Consiglio di amministrazione 27 maggio 2003, n. 659)

(Gli importi presenti sono espressi in euro)

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>1/12/2002</b>	<b>31/12/2001</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	43.775	11.972
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	236.438	
7) Altre	951.659	5.857.838
	1.231.872	5.869.810
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	279.077.895	117.355.202
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.630	505
4) Altri beni	622.092	405.923
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.485.034	10.071.710
	292.192.651	127.833.340
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	10.650.403	676.784
	<u>10.650.403</u>	<u>676.784</u>
	10.650.403	676.784
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )		
	<u>10.650.403</u>	<u>676.784</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>304.074.926</b>	<b>134.379.934</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		28.857	27.357
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>28.857</u>	<u>27.357</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.840.397		1.869.947
- oltre 12 mesi	9.235.290		9.352.743
		<u>14.075.687</u>	<u>11.222.690</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.663.436		1.569.243
- oltre 12 mesi	1.485.463		1.048.261
		<u>3.148.899</u>	<u>2.617.504</u>
		<u>17.224.586</u>	<u>13.840.194</u>

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni	41.796	41.316
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo )		
6) Altri titoli		
	<hr/>	<hr/>
	41.796	41.316
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	51.056.263	63.657.617
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	12.357	7.660
	<hr/>	<hr/>
	51.068.620	63.665.277
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>68.363.859</b>	<b>77.574.144</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	31.943	22.614
	<hr/>	<hr/>
	31.943	22.614
<b>Totale attivo</b>	<b>372.470.728</b>	<b>211.976.692</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>31/12/2001</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Fondo di dotazione	639.006	639.006
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta	98.047.205	98.047.205
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		

Riserva per conversione in EURO	(2)	9
Riserva esente per contributi in conto capitale	207.924.604	23.129.890
Riserva tassata per contributi in conto capitale	11.170.341	9.957.247
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
	317.142.148	131.134.351
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	770.233	700.350
IX. Utile d'esercizio		69.877
IX. Perdita d'esercizio	( 1.260.489)	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>317.290.898</b>	<b>132.543.584</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte	1.333.807	1.915.934
3) Altri	9.021.164	15.427.882
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>10.354.971</b>	<b>17.343.816</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.255.201</b>	<b>2.158.381</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	295.963	786.845
- oltre 12 mesi	2.062.832	2.358.795
	<hr/>	<hr/>
	2.358.795	3.145.640
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	629.589	595.088
- oltre 12 mesi	14.779.754	13.284.630
	<hr/>	<hr/>
	15.409.343	13.879.718
5) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.333.459	2.013.402
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	4.333.459	2.013.402

7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	256.510		617.186
- oltre 12 mesi			
		256.510	617.186
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	3.371		149
- oltre 12 mesi			
		3.371	149
13) Altri debiti			
- entro 12 mesi	944.062		1.051.393
- oltre 12 mesi	16.117.169		34.615.587
		17.061.231	35.666.980
<b>Totale debiti</b>		<b>39.422.709</b>	<b>55.323.075</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	3.146.949		4.607.836
		3.146.949	4.607.836
<b>Totale passivo</b>		<b>372.470.728</b>	<b>211.976.692</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2002</b>	<b>31/12/2001</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		7.579.125	4.931.999
2) Sistema improprio degli impegni		9.299.446	9.665.177
3) Sistema improprio dei rischi			
4) Raccordo tra norme civili e fiscali			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>16.878.571</b>	<b>14.597.176</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2002</b>	<b>31/12/2001</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	15.710.272	13.831.861
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	8.998.128	2.063.292
- contributi in conto esercizio	3.879.666	7.082.863
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	922.243	1.711.224
	<hr/>	<hr/>
	13.800.037	10.857.379
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>29.510.309</b>	<b>24.689.240</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	85.060	151.608
7) <i>Per servizi</i>	11.467.376	8.916.069
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.367.381	3.785.467
b) Oneri sociali	1.245.456	1.005.987
c) Trattamento di fine rapporto	310.957	278.686
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	40.037	39.109
	<hr/>	<hr/>
	5.963.831	5.109.249
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	289.552	277.068
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.894.992	2.743.177
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		148.888
	<hr/>	<hr/>
	8.184.544	3.169.133
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(1.500)	(8.954)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>	72.303	2.009.090
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	5.813.941	4.350.045
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>31.585.555</b>	<b>23.696.240</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(2.075.246)</b>	<b>993.000</b>



<b>21) Oneri:</b>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	<u>328.480</u>	<u>1.194.835</u>
		328.480 1.194.835
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>1.346.477 (645.535)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>1.191.636 2.747.185</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>		
a) Imposte correnti	3.277.738	3.479.105
b) Imposte differite (anticipate)	<u>(825.613)</u>	<u>(801.797)</u>
		2.452.125 2.677.308
<b>23) Perdita dell'Esercizio</b>		<b>(1.260.489) 69.877</b>

IL PRESIDENTE:  
dott. Alberto Mazzi

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO  
(Gorizia)

**Adeguamento per l'anno 2003 delle tariffe per il servizio di fognatura.**

In osservanza alla deliberazione del C.I.P.E. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - n. 131/2002 del 19 dicembre 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2003, il Comune di Gradisca d'Isonzo comunica che:

- la tariffa del servizio di fognatura per l'anno 2003 vigente dall'1 aprile 2003 per le utenze allacciate alla rete del Comune è fissata in euro 0,089291 al metro cubo.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
arch. Giovanni Bressan

COMUNE DI MAJANO  
(Udine)

**Avviso di esecutività della variante n. 17 al piano particolareggiato di Pers.**

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 14 marzo 2003 n. 21, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottata la variante n. 17 al Piano particolareggiato di Pers;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria Comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 19 giugno 2003 n. 49, esecutiva, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 17 al Piano particolareggiato di Pers;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 17 al Piano particolareggiato di Pers è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 8 luglio 2003

IL SINDACO:  
Claudio Zonta

**Avviso di esecutività della variante n. 17 al piano particolareggiato di Casasola.**

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 17 aprile 2003 n. 33, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottata la variante n. 17 al Piano particolareggiato di Casasola;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 19 giugno 2003 n. 48, esecutiva, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 17 al Piano particolareggiato di Casasola;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

RENDE NOTO

che la variante n. 17 al Piano particolareggiato di Casasola è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, 8 luglio 2003

IL SINDACO:  
Claudio Zonta

COMUNE DI MARTIGNACCO  
(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Città Fiera» relativa alla zona H C.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 - 2° comma - della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 giugno 2003, esecutiva, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Città Fiera», relativo alla Zona H C;

- che la deliberazione suddetta, unitamente agli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino

Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;

- che entro il periodo di deposito chiunque può presentare a questo Comune osservazioni;

- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla citata variante possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, 11 luglio 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA:  
p.c. Giancarlo Pressacco

COMUNE DI MONRUPINO-REPENTABOR  
(Trieste)

**Modifiche allo statuto comunale (testo italiano e sloveno).**

Art. 4

*Territorio e toponomastica*

Il comma 1. viene sostituito dal seguente:

«La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:

Repen, Col, Ferneti-Fernetiči, storicamente riconosciute dalla comunità.».

Art. 5

*Sede comunale*

Il comma 1. viene sostituito dal seguente:

«Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Col.».

(*approvate con deliberazione consiliare 31 marzo 2003, n. 7*)

OBČINA MONRUPINO-REPENTABOR  
(Trst)

**Spremembe občinskega statuta odobrene**

Člen 4

*Ozemlje in toponomastika*

1. odstavek se nadomesti z naslednjim:

«Ozemlje občine sestavljajo naslednje vasi:

Repen, Col, Fernetiči-Ferneti. Te so zgodovinskih prepoznane od skupnosti.».

Člen 5

*Občinski sedež*

1. odstavek se nadomesti z naslednjim:

«Občinska palača. tj. občinski sedež, se nahaja na Colu.».

(*odobrene s sklepom občinskega sveta št. z dne 31.3.2003*)

COMUNE DI PALMANOVA  
(Udine)

**Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al Piano particolareggiato insula C8-C10-C11.**

IL SINDACO

- VISTA la delibera consiliare n. 27 del 26 maggio 2003 con la quale viene adottata la variante al Piano particolareggiato insula C8 - C10 - C11;

- VISTA la legge regionale n. 52/1991, così come successivamente modificata ed integrata;

RENDE NOTO

Che sono depositati presso l'ufficio tecnico a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti, dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli elaborati relativi alla variante n. 3 al Piano particolareggiato insula C8 - C10 - C11.

INVITA

In conseguenza sia i privati, che gli Enti, Istituzioni e Associazioni a prendere visione degli elaborati come sopra descritti, durante il periodo suddetto, nelle ore d'ufficio, presentando eventuali osservazioni, al fine di apporto collaborativo.

Dette osservazioni da indirizzare al Sindaco, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune, per iscritto su carta legale, entro il periodo di deposito.

Eventuali grafici allegati alle osservazioni ed opposizioni dovranno essere prodotti in originale munito di carta da bollo e cinque copie in carta libera per necessità d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì 12 giugno 2003

IL SINDACO:  
Alcide Muratore

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA  
(Udine)

**Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata (Piano di recupero) - Villa Sopracasa.**

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

A chiunque possa averne interesse che presso la segreteria del Comune trovasi depositato il P.R.P.C. di iniziativa privata (Piano di recupero) «Villa Sopracasa», in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni trenta, adottata da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 16 giugno 2003.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Terzo d'Aquileia, 18 giugno 2003

IL SINDACO:  
prof. Fulvio Tomasin

DIREZIONE PROVINCIALE  
DEI SERVIZI TECNICI  
UDINE

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.**

La Ditta Armando Cimolai Centro Servizi S.r.l. con sede legale in San Quirino (Pordenone) ha chiesto in data 17 aprile 2003 la concessione per derivare mod. 0.08 di acque sotterranee in Comune di San Giorgio, di Nogarò al foglio 4, mapp. 174, ad uso igienico sanitario.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16 settembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Giorgio di Nogarò.

L'Azienda Agricola Flebus Federico con sede legale in Povoletto ha chiesto in data 21 febbraio 2003 la concessione per derivare mod. 0.03 di acque sotterranee in Comune di Povoletto al foglio 24 mapp. 170, ad uso zootecnico. La visita sopralluogo, alla quale potrà

intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18 settembre 2003, con ritrovo alle, ore 10.00 presso il Municipio di Povoletto.

La Ditta Pinat Maria, con sede legale in Palmanova ha chiesto in data 19 dicembre 2002 la concessione per derivare mod. 0.12 di acque sotterranee in Comune di Ruda al foglio 12 mapp. 458/6, ad uso igienico sanitario ed antincendio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10 settembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Ruda.

La Ditta Toffolutti Arrigo con sede legale in Lestizza ha chiesto in data 6 novembre 2002 la concessione per derivare mod. 0.033 di acque sotterranee in Comune di Lestizza al foglio 25 mapp. 263, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16 settembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Lestizza.

La Ditta Emmevi S.r.l. con sede legale in Cervignano del Friuli ha chiesto in data 21 novembre 2002 la concessione, per derivare mod. 0.01 di acque sotterranee in Comune di S. Giorgio di Nogarò al foglio 16, mapp. 186, ad uso igienico sanitario.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23 settembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di S. Giorgio di Nogarò.

Il Comune di Cercivento ha chiesto con domande presentate in data 1 settembre 2000 ed in data 17 marzo 2003 la concessione per derivare mod. 0.08 di acque dalla Sorgente denominata «Rio Confine» nel Comune di Cercivento, con opera di presa alla quota di m. 1.176 s.l.m. a servizio dell'acquedotto delle Frazioni dei Casali (Costa, Chiandelin, Vidal).

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 2 settembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Cercivento.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, potranno essere presentate, presso la Direzione sopracitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 4 luglio 2003

IL DIRIGENTE SOSTITUTO:  
dott. ing. Giovanni Ceschia

*(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)*

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di deviazione d'acqua all'Azienda floricola Michelini Eros e Sergio di Palmanova.**

L'Azienda Floricola Michelini Eros e Sergio con sede legale in Palmanova ha chiesto in data 29 gennaio 2003 la concessione per derivare mod. 0.10 di acque sotterranee in Comune di Palmanova al foglio 14, mapp. 79, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 9 settembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Palmanova.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno, essere presentate, presso la Direzione sopraccitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 8 luglio 2003

IL DIRIGENTE SOSTITUTO:  
dott. ing. Giovanni Ceschia

*(pubblicazione a pagamento del richiedente)*

PROVINCIA DI GORIZIA  
Direzione territorio e ambiente

**Decreto dirigenziale 1° luglio 2003, n. 16185/2003. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Eco Studio S.r.l. di Sagrado (Gorizia).**

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

La ditta Ecostudio S.r.l., con sede a Sagrado (Gorizia), via Castelvecchio n. 2, è autorizzata all'esercizio di un'attività di recupero consistente nella messa in riserva e cernita degli stessi (R 13), nonché di gestione dei rifiuti propedeutica allo smaltimento consistente nel deposito preliminare di rifiuti speciali (D 15), presso il fabbricato industriale sito a Villesse (Gorizia), via Trieste, zona industriale, p.c. 1632/6 del foglio di mappa n. 10 del Comune censuario di Villesse.

(omissis)

IL DIRIGENTE:  
ing. Flavio Gabrielpig

**Decreto dirigenziale 3 luglio 2003, n. 16541/2003. (Estratto). Autorizzazione alla ditta I.R.I.S. S.p.A. di Gorizia.**

IL DIRIGENTE

(omissis)

Art. 1

Di autorizzare I.R.I.S. S.p.A., con sede legale a Gorizia, via IX Agosto n. 15, a ricevere e smaltire, fino al 31 luglio 2003, un quantitativo di 10 tonn/giorno di rifiuti urbani non differenziati provenienti da Trieste, in conseguenza del fermo impianto del termovalorizzatore ACEGAS, nel secondo lotto dell'ampliamento della discarica di prima categoria denominata «Pecol dei Lupi», sita nel territorio del Comune di Cormons.

(omissis)

IL DIRIGENTE:  
ing. Flavio Gabrielpig

PROVINCIA DI PORDENONE

**Deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 2003, n. 133. Ditta Darsa S.r.l. di Pordenone. Modifiche all'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi sito in Comune di Pordenone, via Segaluzza n. 30/A. Dichiarazione di immediata eseguibilità.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pe-

ricolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la ditta Darsa S.r.l. con sede in via Segaluzza n. 30/A a Pordenone, gestisce un impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LLPP/1251-PN/ESR/30 del 10 giugno 1987 di approvazione ed autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti speciali tossici e nocivi;
- decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1980-PN/ESR/30 del 9 ottobre 1992, di approvazione e realizzazione di un progetto di variante relativo a modifiche tecnologiche all'impianto di cui sopra;
- decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/741-PN/ESR/30 del 23 giugno 1995 di parziale modifica del precedente decreto 1980/1992;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/933-PN/ESR/30 dell'8 ottobre 1997 di proroga al 9 aprile 1998, dell'autorizzazione 1980/1992;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/422-PN/ESR/30 del 6 aprile 1998 di ulteriore proroga al 9 luglio 1998 dell'autorizzazione 1980/1992;
- decreto del direttore regionale dell'ambiente n. AMB/716-PN/ESR/30 del 7 luglio 1998, di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi, sino al 9 luglio 2003;

- determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone num. reg. gen. 2001/1899 esecutiva in data 22 ottobre 2001, di volturazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, a favore della Ditta Darsa S.r.l.;

DATO ATTO che nell'ambito istruttorio della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, presentata dalla ditta Darsa S.r.l. in data 6 dicembre 2002, è emerso che l'impianto di che trattasi è stato oggetto di modifiche, pertanto con nota prot. n. 19780 del 15 aprile 2003, per cui la Ditta è stata invitata a presentare la documentazione relativa;

DATO ATTO che la Ditta con nota pervenuta il 6 maggio 2003, assunta al protocollo n. 22744 del 7 maggio 2003, ha trasmesso quanto richiesto, i cui elaborati a firma dell'ing. Ferdinando Foschini di Treviso, risultano costituiti da:

- relazione tecnica;
- disegno «Planimetrie e sezioni»;
- Tav. Ca 01 «Pianta fondazioni e copertura con particolari costruttivi» a firma dell'ing. Giovanni De Pin;
- Tav. Fe 01 «Capriate con particolari costruttivi» a firma dell'ing. Giovanni De Pin;
- Tav. 001 «Pianta copertura, sezioni strutturali con relativi particolari costruttivi» a firma dell'ing. Giovanni De Pin;

DATO ATTO, che con nota prot. n. 24780 del 13 maggio 2003 è stato comunicato l'avvio del procedimento, e richieste le osservazioni in merito ai sopraccitati elaborati, al Comune di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» ed all'A.R.P.A Dipartimento provinciale di Pordenone;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. prot. n. 1505 del 22 maggio 2003, pervenuta il 26 maggio 2003 ed assunta al protocollo n. 26781 del 27 maggio 2003 con la quale non ha formulato osservazioni contrarie;

VISTA la nota dell'A.S.S. n. 6, prot. n. 28796/ISP del 23 maggio 2003, pervenuta il 27 maggio 2003 ed assunta al protocollo n. 27335 del 29 maggio 2003 con la quale formula osservazioni relative all'attività svolta in regime di comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo. n. 22/1997, e nulla osserva in merito alla struttura edilizia;

DATO ATTO che il Comune di Pordenone non ha fatto pervenire osservazioni;

RILEVATO che gli elaborati riguardano sinteticamente una costruzione addossata alla parete sud del capannone e un'area scoperta per la messa in riserva di rifiuti recuperabili individuata nel disegno «Planimetrie e sezioni» con il n. 7;

DATO ATTO che la suddetta struttura è stata realizzata con la concessione edilizia n. 98/27619 del 30 aprile 1999 del Comune di Pordenone e che all'interno della stessa viene svolta l'attività di recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

DATO ATTO che per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi all'interno della menzionata costruzione e per l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, la Ditta Darsa S.r.l. risulta iscritta nel registro di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto necessario all'istruttoria della pratica di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di prossima scadenza;

Visto il parere espresso ai sensi del TUEL 267/2000;

#### DELIBERA

1. Di dare atto delle modifiche di cui alla comunicazione 6 maggio 2003 nelle premesse descritte, dell'impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali pericolosi della Ditta Darsa S.r.l., con sede in Comune di Pordenone, via Segaluzza n. 30/A.

2. Le strutture e le aree di cui al punto 1 riguardano esclusivamente l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi svolta in regime semplificato ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 22/1997.

3. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

5. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la Ditta Darsa S.r.l. dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.

6. Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Ditta Darsa S.r.l. dovrà darne tempestiva co-

municazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Ditta Darsa S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. La presente autorizzazione verrà revocata nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

7. La Ditta Darsa S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 22/1997.

9. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta Darsa S.r.l., al Comune di Pordenone, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» ed all'A.R.P.A. di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese:

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:

Elio De Anna

---



---

#### PROVINCIA DI UDINE

Servizio Trasporti

**Regolamento provinciale per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi mirati a favorire l'attivazione di servizi integrativi del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.**

Art. 1

*Oggetto e finalità*

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, i criteri di assegnazione, da parte della Provincia di Udine, dei contributi regionali ai Comuni montani, singoli o associati, o porzioni di Comuni per la realizzazione degli interventi mirati a favorire l'attuazione di servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane.

## Art. 2

### *Definizioni*

Ai fini della stesura e dell'applicazione del Regolamento disciplinante l'intervento, la Provincia di Udine tiene conto delle seguenti definizioni:

- a) «Comuni montani»: ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 13/2001 per Comuni montani si intendono i Comuni del territorio regionale ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «A», «B» e «C», come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2000, n. 3303, adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e ricadenti nell'ambito del territorio di competenza delle rispettive Province.
- b) «Concessionari dell'unità di gestione»: sono tali i soggetti individuati, per ciascuna delle unità di gestione di cui agli articoli 3 e 8, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, con le modalità previste dall'articolo 15 della medesima legge, aggiudicatari della concessione per i servizi di trasporto pubblico locale.
- c) «Contratto di servizio»: è il contratto di cui all'articolo 15, comma 5 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, stipulato con l'azienda aggiudicataria della concessione.
- d) «Contratti integrativi di servizio»: sono i contratti che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, i Comuni possono stipulare con il Concessionario dell'Unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale per il trasporto pubblico locale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.
- e) «Corrispettivo del servizio»: per corrispettivo del servizio si intende la controprestazione economica contrattualmente a carico del committente, pari al netto tra i costi di gestione del servizio ed i ricavi tariffari aziendali.

## Art. 3

### *Beneficiari*

Beneficiari degli interventi sono i Comuni montani, singoli od associati, con meno di 5.000 abitanti o gli altri Comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti.

Ai fini della determinazione dei Comuni e delle porzioni di Comuni ammesse a beneficio, la Provincia di Udine tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) per l'individuazione dei Comuni interamente montani con meno di 5.000 abitanti, la popolazione di riferimento è l'ultima resa ufficialmente disponibile dall'ISTAT;
- b) per l'individuazione dei centri abitati con meno di 500 abitanti appartenenti agli altri comuni montani, la popolazione di riferimento è l'ultima resa ufficialmente disponibile dall'ISTAT in modo disaggregato a livello sub-comunale. Laddove non disponibili dati più recenti, si fa riferimento agli ultimi dati ufficiali per località abitata raccolti nell'ambito dei censimenti generali della popolazione.

Nel caso in cui i dati ISTAT fossero ritenuti non sufficientemente aggiornati, l'Amministrazione provinciale si riserva di effettuare i controlli del caso, in collaborazione con l'ente o con gli enti interessati.

In caso di forme associative la Provincia opera nel rispetto delle disposizioni del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## Art. 4

### *Assegnazione dei punteggi*

Nella definizione dei parametri di valutazione delle istanze presentate dai Comuni beneficiari, la Provincia di Udine attribuisce i seguenti punti alle istanze presentate secondo le previsioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 13/2001 e in conformità ai principi di economicità, funzionalità e coerenza con quanto già realizzato in materia di trasporti sul territorio regionale:

- a) punti 2: ai progetti che includono servizi da realizzarsi in Comuni o frazioni di Comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico locale è assente;
- b) punti 1,5: per i progetti che includono servizi sperimentali a chiamata o integrativi in zone scarsamente popolate, comunque con una popolazione residente non superiore alle 500 unità;
- c) punti 1: per i progetti che includono servizi utilizzando mezzi che garantiscano condizioni di accessibilità ai portatori di handicap e agli invalidi;

- d) per i progetti realizzati in forma associativa da una pluralità di Comuni, nelle aree ammesse ad intervento:
- punti 1,5: per le associazioni tra
    - Comuni di «Zona C»,
    - Comuni di «Zona B»
    - e Comuni «Zona B» + «Zona C»;
  - punti 1: per le associazioni tra
    - Comuni di «Zona A» + «Zona B»
    - e Comuni di «Zona A» + «Zona C»;
  - punti 0,5: per le associazioni tra
    - Comuni di «Zona A»;
- e) per i Comuni singoli, il cui territorio ricade in zone di svantaggio più elevato ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000:
- punti 1: per i Comuni di «Zona C»;
  - punti 0,75: per i Comuni di «Zona B»;
  - punti 0,5: per i Comuni di «Zona A»;
- f) Punti 0,5: per i progetti inclusivi di altri servizi significativi per il territorio (servizio posta, servizi sociali vari ...).

Nel caso di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato dalla maggior superficie del territorio del Comune singolo od associato.

#### Art. 5

##### *Entità del contributo*

Ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia di Udine, con le risorse assegnate a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, concede contributi nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti stipulati dai Comuni.

La Provincia provvederà al finanziamento del corrispettivo di cui sopra, eventualmente anche con rateizzazioni annue, sino alla concorrenza massima di un quinquennio a partire dall'anno di avvio del servizio.

Al termine del periodo contrattuale previsto la Provincia garantirà il proseguimento del finanziamento del servizio fatti salvi i trasferimenti della Regione e subordinatamente alla ripresentazione dell'istanza ed alla conseguente classificazione in posizione utile in graduatoria.

#### Art. 6

##### *Termini e modalità*

I Comuni montani, singoli o associati, o porzioni di Comuni devono trasmettere la domanda di finanziamento per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento provinciale a questa Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno (farà fede la data del timbro postale di spedizione).

Per l'anno 2003 le domande di finanziamento in questione dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli-Venezia Giulia.

Le istanze dovranno essere corredate da idoneo progetto relativo all'istituzione di un servizio integrativo del trasporto pubblico locale, da cui si evinca l'analisi dei costi dello stesso nonché da relazione illustrativa sulle motivazioni e necessità della sua istituzione.

Le istanze pervenute sono assegnate all'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, che provvede ad ogni adempimento procedimentale.

Sulla base della documentazione pervenuta verrà valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di interventi atti a favorire l'attuazione dei servizi integrativi del trasporto pubblico locale e verranno assegnati i punti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento provinciale.

#### Art. 7

##### *Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi*

Il Dirigente del servizio trasporti, tenuto conto degli obiettivi programmatici e dei punteggi attribuiti alle singole istanze ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, con proprio atto, approva la relativa graduatoria.

La Giunta provinciale, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno di riferimento e nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata, stabilisce discrezionalmente se finanziare un unico progetto per più anni consecutivi ovvero più progetti e le modalità del finanziamento stesso.

Successivamente, il Dirigente, con proprio atto, in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta, dispone l'assegnazione dei fondi.

Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, le ulteriori richieste avanzate dai Comuni già beneficiari di contributo provinciale nel periodo contrattuale prescelto e finanziato saranno prese in considerazione solo ad esaurimento delle domande in graduatoria.

#### Art. 8

##### *Comunicazioni*

La Provincia provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria ai richiedenti.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 la Provincia di Udine, valutata la coerenza e la congruità del servizio integrativo proposto dai Comuni richiedenti, con le finalità e gli obiettivi del Piano regionale per il trasporto pubblico locale approvato con D.G.R. n. 3377 datata 20 novembre 1998 e registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 1999, rilascia apposito nulla osta ai Comuni beneficiari.

#### Art. 9

##### *Erogazione del contributo*

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo gli enti beneficiari dovranno procedere alla sottoscrizione del contratto ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5 della legge regionale 12/1999 e trasmetterlo in copia conforme al Servizio trasporti dell'Amministrazione provinciale.

Il termine in questione potrà essere soggetto a proroga solo in caso di motivate ed indifferibili esigenze valutate discrezionalmente dal Dirigente del servizio trasporti.

La liquidazione del contributo o delle rate di contributo avverrà a consuntivo su presentazione della/e fattura/e, corredata/e dal/dei mandato/i di pagamento quietanzati o di idonei documenti giustificativi dell'onere sostenuto per il servizio.

I contributi assegnati ai Comuni interessati saranno oggetto di rideterminazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, considerando la spesa effettivamente sostenuta, qualora la stessa sia inferiore a quella considerata in sede di assegnazione.

#### Art. 10

##### *Limiti all'assegnazione ed erogazione del finanziamento*

Le assegnazioni ed erogazioni dei contributi sono subordinati all'effettiva concessione alla Provincia dei finanziamenti da parte della Regione, per le finalità di cui al presente Regolamento.

#### Art. 11

##### *Monitoraggio e controlli*

La Provincia di Udine provvede a monitorare l'andamento dei Servizi oggetto dei contratti stipulati dai Comuni ed ammessi a beneficio.

La Provincia di Udine effettua, anche a campione, idonei controlli sull'attivazione dei servizi ammessi a beneficio, attivando forme di coordinamento con i Comuni e con gli uffici dell'Amministrazione regionale interessati.

Ai Comuni beneficiari spetta l'onere di presentare relazione dettagliata sull'andamento e sullo stato di attuazione del servizio effettuato con cadenza minima semestrale o stabilita discrezionalmente dal Servizio trasporti, in base alle caratteristiche del servizio stesso nonché delle dimensioni dell'Ente interessato.

#### Art. 12

##### *Coordinamento con le previsioni della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni*

I contratti oggetto dei benefici di cui al presente Regolamento devono essere stipulati ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5 della legge regionale 12/1999.

I contratti potranno essere pluriennali coerentemente con le finalità del Contratto di servizio di concessione del TPL nell'Unità di Gestione Udinese.

#### Art. 13

##### *Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», nonché alla vigente normativa in materia di trasporto pubblico locale.

#### Art. 14

##### *Disposizioni finali*

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Provincia stessa e trasmesso per conoscenza al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

IL FUNZIONARIO:

dott.ssa Manuela Fracarossi

AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - A.R.P.A.  
PALMANOVA  
(Udine)

**Avviso di revoca di bandi di concorsi.**

Si rende noto che l'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia con decreto del Direttore generale n. 233 del 2 luglio 2003 ha disposto la revoca dei bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 31 dicembre 2002 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2003 per i seguenti posti messi a concorso:

- n. 1 posto di operatore tecnico cat. B;
- n. 1 posto di coadiutore amministrativo esperto cat. B livello economico super.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 13 agosto 2002 che ha comportato l'inquadramento in ruolo di personale di varie categorie presso l'A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia, assunti a tempo determinato per la realizzazione di progetti obiettivi specifici ai sensi dell'articolo 25 comma 2 della legge regionale n. 6 del 3 marzo 1998, ritenendo opportuna, in ottemperanza al principio dell'economicità della Pubblica amministrazione, la suddetta revoca in quanto la dotazione organica del personale delle categorie B e Bs risulta implementata a sufficienza, non necessitando il reclutamento di ulteriore nuovo personale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE:  
dott. Pietro Cangiano

AZIENDA OSPEDALIERA  
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»  
(PORDENONE)

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza - categoria B livello economico super (Bs).**

In attuazione alla determinazione n. 356 del 19 giugno 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 220/2001, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti operatore tecnico specializzato autista di ambulanza - categoria B - livello economico super (Bs):

1	Da Ros Cesare	56,340
2	Loria Gianluca	55,130
3	Conte Giampaolo	52,840
4	Moro Alessandro	52,800
5	Stelitano Giovanni	52,600
6	Novello Maurizio	51,800
7	Malandra Giulio	50,680
8	Saronni Simone	49,830
9	Baldo Francesco	49,810
10	Nutrano Cosmo	49,740
11	Pagliani Luigi	49,070

12	Melandri Edoardo	48,440
13	Pacorig Marco	48,040
14	Andriola Vittorio	47,620
15	Fusco Antonio	47,540
16	Masiello Alfredo	46,830
17	Doretto Martino	46,460
18	Bottecchia Gianluca	45,590
19	Giorgesi Mario	45,390
20	Maccari Nazzareno	43,250

d'ordine del Direttore Generale:  
IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
POLITICHE DEL PERSONALE:  
Mario Fogolin

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di pediatria.**

In attuazione alla determinazione n. 336 del 12 giugno 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di pediatria:

1.	Martini Cristina	punti 87,800/100;
2.	De Franco Francesca	punti 87,200/100;
3.	De Zen Lucia	punti 82,159/100;
4.	Ngalikpima Catherine Jessica	punti 78,800/100

d'ordine del Direttore generale:  
IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
POLITICHE DEL PERSONALE:  
Mario Fogolin

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.**

In attuazione alla determinazione n. 384 del 3 luglio 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione:

1.	Quattrone Maria Cristina	punti 83,628/100
2.	Flore Ivana	punti 81,380/100

d'ordine del Direttore generale:  
IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
POLITICHE DEL PERSONALE:  
Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 1 «TRIESTINA»  
TRIESTE

**Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrico (cat. D).**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del centro di risorsa struttura operativa del personale n. 275 del 26 giugno 2003, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrico (cat. D):

Classifica	Nominativo	Titoli	Prova scritta
1	Claudia Castellana	6,742	23/30
2	Erica Kosic	6,454	21/30
3	M. Diletta Longo	0,300	25/30
4	Teresa Perfetto	2,400	24/30
5	Elena Boscolo	9,026	21/30
6	Barbara de Rota	0,750	22/30
7	Francesca di Tommaso	0,500	22/30
8	Maura Degrassi	0,300	22/30

Classifica	Nominativo	Prova pratica	Prova orale	Totale generale
1	Claudia Castellana	17/20	18/20	64.742
2	Erica Kosic	18/20	18.5/20	63.954
3	M. Diletta Longo	15/20	20/20	60.300
4	Teresa Perfetto	15/20	18.1/20	59.500
5	Elena Boscolo	14/20	14,2/20	59.226
6	Barbara de Rota	16/20	18,7/20	57,450
7	Francesca di Tommaso	14/20	19,2/20	55.700
8	Maura Degrassi	14/20	16,7/20	53,000

IL RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:  
dott. Fulvio Franza

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D sanitario).**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del centro di risorsa struttura operativa del personale n. 276 del 26 giugno 2003, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D sanitario):

Classifica	Nominativo	Titoli	Prova scritta
1	Lucilla Passacantando	0	26/30
2	Donatella Coltella	0	21/30
3	Luca Romano	0	25/30

Classifica	Nominativo	Prova pratica	Prova orale	Totale generale
1	Lucilla Passacantando	19/20	17,6/20	62,600
2	Donatella Coltella	20/20	19,6/20	60,600
3	Luca Romano	15/20	15.6/20	55.600

IL RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALE:  
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 2 «ISONTINA»  
GORIZIA

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di radiodiagnostica.**

In esecuzione di determinazione n. 687 del 26 giugno 2003 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di radiodiagnostica.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

### PRIMA PARTE

*Requisiti specifici di ammissione* (articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

*Prove d'esame* (articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) *prova scritta*: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica*:
  - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
  - 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) *prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

### SECONDA PARTE

#### *Normativa generale dei concorsi*

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289.

#### *1. Requisiti generali per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

#### *2. Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli 34, Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
  - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
  - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio e professionali posseduti;
- f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e stru-

mentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

### 3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di euro 3,87 (lire 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - via Fatebenefratelli 34 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

#### 4. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

#### 5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

#### 6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o

suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

#### 7. Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

#### 8. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

#### 9. Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### 10. Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli

effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» di via Fatebenefratelli 34 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522

E' possibile la consultazione su sito internet <http://www.aziendasanitaria.go.it>.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:  
dott. Bernardetta Maioli

---

Al Direttore generale dell’Azienda  
per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»  
via Fatebenefratelli, n. 34  
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a .....

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di .....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a ..... il .....
- di essere residente a ..... c.a.p. ....  
via/piazza ..... n. .... telefono .....
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..... (se cittadino italiano) (\*1);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (\*2);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: .....
- di essere iscritto all’albo professionale (ove richiesto) .....
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari: .....
- di aver prestato i seguenti servizi: .....  
..... (gli eventuali servizi presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d’impiego);
- di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega: .....
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della legge 675/1996;
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in .....

Data .....

Firma .....

\* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

\* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a .....
nato/a il ..... a .....
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

.....
.....
.....

Allegati n. ....

Data.....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

.....

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli, 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.....
nato/a il ..... a.....
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ..... in Gorizia, previo accertamento della sua
identità personale mediante.....n.....
rilasciata dal.....di.....in data.....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

.....

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a il.....a.....  
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data.....

Fatto, letto e sottoscritto  
IL/LA DICHIARANTE

.....

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a il ..... a .....
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data.....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

.....

\_\_\_\_\_

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli, 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.....
nato/a il.....a.....
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi ..... in Gorizia, previo accertamento della sua
identità personale mediante.....n. .... rilasciata dal .....
di.....in data .....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

.....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N. 4 «MEDIO FRIULI»  
UDINE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di personale non laureato del ruolo tecnico, profilo professionale operatore socio-sanitario.**

In attuazione della deliberazione del 27 giugno 2003 n. 483, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo tecnico
- personale tecnico
- profilo professionale: operatore socio sanitario
- categoria B (fascia base)
- livello economico (Bs)
- posti n. 5.

A norma di quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, n. 2 posti sono riservati ai disabili, fermo restando l'applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede la riserva per:

- coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/1999;
- volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito (come modificato dall'articolo 18, comma 6 e 7 del decreto legislativo n. 215/2001);
- ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dal decreto legislativo 9 maggio 1994 n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191 e del D.P.R. 10 dicembre 1998 n. 483, legge 12 marzo 1999 n. 68 nonché quelle contenute sull'argo-

mento nelle circolari ministeriali applicative, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali d'ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
E PROVE D'ESAME**

*Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:*

titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministero della Sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;

*Prove di esame:*

- a) *prova pratica:* esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta:
  - rifacimento e riordino del letto vuoto ed occupato;
  - posizionamento e mobilitazione della persona;
  - procedura ed azioni inerenti il primo soccorso;
  - procedure operative per la completa assistenza di base;
  - modalità comunicative e relazionali con personal assistita ed i familiari;
  - identificazione e tecniche di utilizzo di presidi igienico sanitari per l'igiene e la sicurezza ambientale;
- b) *prova orale:* colloquio sulle materie oggetto della prova pratica:
  - assistenza di base;
  - elementi d'igiene ambientale;
  - tecniche della mobilitazione;
  - interventi di primo soccorso;
  - elementi di psicologia;
  - elementi d'igiene.

**NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI**

*1. Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
  - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;
  - 2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed Enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione.

## 2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari;
- l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- m) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non sono prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni

utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

### 3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4).

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi d'insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8, 11, 20, 21 e 22.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 40 punti per i titoli;
  - b) 60 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 30 punti per la prova pratica;
  - b) 30 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - 1) titoli di carriera punti 15;
  - 2) titoli accademici di studio punti 5;
  - 3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
  - 4) curriculum formativo e professionale punti 7.

### 4. Titoli di carriera:

- a) servizio nella figura professionale a concorso, punti 1,200 per anno;
- b) servizio nella categoria B quale operatore tecnico addetto all'assistenza, punti 0,900 per anno;
- c) servizio nella categoria A quale ausiliario specializzato servizi socio assistenziali punti 0,600 per anno.

### 5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso Pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti di previsti dalla normativa vigente.

Si richiama, in proposito, quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere auto certificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà auto certificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o auto certificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. *Modalità di versamento della tassa di concorso* (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 - ABI 02008 - CAB 12310 - intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. sede di Udine - Servizio di tesoreria.

5. *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Pozzuolo n. 330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indi-

cazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

#### 6. *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

#### 7. *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

#### 8. *Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia pratica che orale, non possono aver luogo in giorni festivi, né durante le festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

#### 9. *Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non

abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di conseguenza.

#### *10. Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria*

Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e decreto legislativo n. 215/2001).

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### *11. Adempimenti del vincitore*

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o auto certificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista auto dichiarazione sostitutiva;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

#### *12. Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

#### *13. Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

#### *14. Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

*15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione

delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

#### 16. *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni,

del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

#### 17. *Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

#### *Informazioni*

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (telefono 0432.806030/65) - via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: [www.ass4.sanita.fvg.it](http://www.ass4.sanita.fvg.it)

IL DIRETTORE GENERALE:  
dott. Roberto Ferri

Facsimile domanda da redigersi in carta libera

Al Direttore generale  
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4  
«Medio Friuli»  
via Pozzuolo, n. 330  
33100 UDINE

...I... sottoscritt... (a) .....

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti di operatore socio sanitario di cui n. 2 riservati ai sensi della legge 68/1999 e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994 bandito il ..... con avviso n. .... /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a ..... il .....
- di risiedere in ....., via ..... n. ....;

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ..... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo .....);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: .....);
- di essere in possesso del diploma di ..... conseguito il ..... presso ..... (b);
- di aver prestato servizio militare (c) dal ..... al ..... presso ..... in qualità di ..... (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo .....);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguenti Pubbliche amministrazioni: ..... (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria ..... (d);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ..... (e);
- di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:  
 sig: .....  
 vian. ....  
 telefono n. ....  
 c.a.p. n. .... città. ....

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, .....

.....

(firma autografa e non autenticata)

• **Nota Bene:** In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

#### Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli Istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- e) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

### COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (Udine)

Ambito socio-assistenziale del cividalese

Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimalco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

#### Avviso per l'affidamento di un incarico ad uno psicologo.

#### IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE

Rende noto che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Socio-assistenziale del Cividalese, nella seduta del 3 aprile 2003 ha approvato il Progetto «Universo 0-18: pensieri ed azioni integrate», riferito all'obiettivo n. 2 «Sostegno finanziario delle attività socio-sanitarie ritenute prioritarie per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza», stabilito dall'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 328/2000.

Il Progetto prevede l'istituzione di un gruppo inter-istituzionale, composto da operatori dell'Ambito socio-assistenziale e dell'Azienda per i Servizi Sanitari/Distretto Sanitario di Cividale.

L'Assemblea ha stabilito di affidare l'incarico ad uno psicologo, il quale dovrà operare all'interno del gruppo inter-istituzionale per l'analisi e la valutazione delle situazioni dei minori multiproblematici, la consulenza e le relazioni con gli Istituti scolastici e gli operatori dei Comuni.

#### Requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione all'Albo professionale;
- c) esperienza professionale nel settore dei minori (con particolare riferimento all'area del disagio e della multiproblematicità);

- d) esperienza di lavoro in gruppo, di rete e nella gestione di relazioni fra soggetti istituzionali a più livelli;
- e) disponibilità in termini di flessibilità dell'orario;
- f) possesso della patente di guida e dell'automezzo proprio.

*Durata dell'incarico:* un anno, con possibilità di rinnovo.

*Trattamento economico:* euro 25.000,00 annue lorde onnicomprensive, da liquidare con cadenza mensile, in via posticipata, sulla base della fattura presentata dal professionista e della relazione di aggiornamento sul progetto, in base al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Gli interessati possono inoltrare domanda, in carta semplice, al Comune di Cividale del Friuli - Ambito socio-assistenziale del Cividalese, allegando il curriculum professionale ed altri titoli ritenuti utili per la valutazione.

La documentazione va presentata direttamente, con firma autografa e non autenticata, o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 9 agosto 2003.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti sosterranno un colloquio con apposita Commissione.

Non sono tenute valide, e quindi non verranno prese in considerazione, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio del Responsabile Tecnico-amministrativo - Ambito Socio-assistenziale del Cividalese, piazzetta Chiarottini, Cividale del Friuli, telefono 0432 - 710305, fax. 0432 - 710303.

Dalla Residenza Municipale, 10 luglio 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:  
dott. ssa Gabriella Totolo

<b>PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO</b>	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	<b>12 mesi</b> <b>Euro 60,00</b>
Canone annuo indivisibile ESTERO	<b>DOPPIO</b>
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del <u>canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza</u> riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	<b>Euro 1,50</b>
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	<b>Euro 1,50</b>
• Costo singolo fascicolo ESTERO	<b>DOPPIO</b>
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
<b>INSERZIONI</b>	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
<b>COSTO DELL'INSERZIONE</b>	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	<b>Euro 3,00 IVA incl.</b>

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
<b>STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI</b>	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . .	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . .	riduzione 75% tariffa
<b>PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI</b>	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione <b>obbligatoria</b> della causale del pagamento.	
<b>IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:</b>	
<b>ANNATA CORRENTE</b>	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA	
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni	TRIESTE
MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre	PORDENONE
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2	GENOVA
<b>ANNATE PRECEDENTI</b>	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582	DALL' 1/4/2001